

LXIII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 24 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Congedi	4155
Disegni di legge:	
(<i>Annunzio di presentazione</i>)	4156
(<i>Presentazione</i>)	4188
Disegni di legge (<i>Seguito della discussione</i>):	
Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati. (152); Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153) .	4171
PRESIDENTE	4171
BASSO	4171
ENDRICH	4188
Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	4156
Interrogazioni e mozione (<i>Annunzio</i>) .	4195
Interrogazioni (<i>Svolgimento</i>):	
PRESIDENTE	4156, 4164
AZARA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	4157, 4158
CAPALOZZA	4157, 4158
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	4158, 4159, 4164, 4169
CALANDRONE GIACOMO	4158, 4159
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4160
PIGNI	4161
TUPINI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	4163
ALMIRANTE	4163
MESSINETTI	4164

PAG.

DEL BO, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	4164
AMENDOLA PIETRO	4164
MARTINO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4165
DE VITA	4165
BATTISTA, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	4166, 4167
COGGIOLA	4166
BUCCIARELLI DUCCI	4168
TONETTI	4170
GLOCCHIATTI	4171
Messaggio del Presidente della Repubblica (<i>Annunzio</i>)	4155

La seduta comincia alle 16.

CECCHERINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 novembre 1953.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Bartesaghi, Di Stefano Genova, Pastore e Tesauero.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di un messaggio
del Presidente della Repubblica.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione, con suo messaggio in data

21 novembre, ha invitato le Camere a una nuova deliberazione sulla proposta di legge d'iniziativa dei deputati Angioy ed altri: « Proroga della legge 14 febbraio 1953, n. 49, relativa ai diritti e compensi dovuti al personale degli Uffici dipendenti dai Ministeri delle finanze e del tesoro e dalla Corte dei conti », approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera il 28 ottobre 1953 e dalla V Commissione permanente (Finanze e tesoro) del Senato il 29 ottobre.

Questo messaggio sarà stampato, distribuito e trasmesso alla IV Commissione permanente perché riesamini la proposta da essa approvata in sede legislativa e, dopo aver sentito il parere della I Commissione, riferisca alla Camera.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro delle finanze ha presentato alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, concernente l'istituzione di un'imposta di fabbricazione sugli olii e grassi animali liquidi destinati all'alimentazione, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 267, del 20 novembre 1953 » (387);

« Autorizzazione all'Amministrazione finanziaria alla spesa di lire 150 milioni per la partecipazione del Demanio dello Stato al capitale dell'Ente autonomo Fiera di Bolzano » (388).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa parlamentare:

dal deputato Di Bella:

« Riapertura di termini per la denuncia del patrimonio individuale agli effetti dell'imposta straordinaria sul patrimonio, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 143 » (389);

dal deputato Ariosto:

« Modifica alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile categoria C-2 » (390);

dal deputato Spadazzi:

« Estensione delle provvidenze previste dall'articolo 7 della legge 29 marzo 1951, numero 210, agli ufficiali di qualsiasi categoria appartenenti all'Arma dei carabinieri » (391);

dai deputati Cortese Guido, Alpino, Badini Confalonieri, Basile, Colitto, Bozzi, Capua, De Caro, Di Giacomo, Ferrari, Malagodi, Martino Gaetano, Marzotto e Villabruna:

« Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste dei giorni 4, 5, 6 e 7 novembre 1953 delle disposizioni della legge 10 agosto 1950, n. 648 » (392).

Saranno stampate e distribuite. Poiché importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Sono state, poi, presentate le seguenti altre proposte:

dai deputati Bersani e Geremia:

« Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici a bandire un concorso interno per il grado iniziale del ruolo di gruppo B » (393);

dai deputati Luzzatto, Corona Achille, Capacchione, Amadei, Berlinguer, Bernardi, Ferri, Jacometti, Lopardi, Mezza, Musotto, Pertini, Schiavetti e Targetti:

« Adeguamento della legge di pubblica sicurezza alle norme della Costituzione » (394).

Avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, esse saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminate in sede referente o legislativa.

Per la proposta Luzzatto e altri è stata chiesta l'urgenza. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'urgenza è accordata.

(Così rimane stabilito).

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni. La prima è quella dell'onorevole Capalozza, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere cosa pensi di un magistrato della Repubblica democratica, il quale calpesta il doveroso ossequio alla Costituzione — e in particolare agli articoli 3 e 49, che sanciscono l'eguaglianza dei cittadini e dei partiti — al punto di trarre motivo di convin-

cimento per la condanna di due prevenuti dalla loro professione di fede politica e di scrivere in una sentenza penale: « Non esiste il minimo dubbio circa il mendacio degli imputati, essendo troppo noto il malcostume politico, elevato a sistema dagli adepti del partito comunista, di sorprendere comunque la buona fede e di negare la luce solare pur di conseguire un vantaggio del momento (pretura di Pesaro, 23 aprile 1953) ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il passo della sentenza della pretura di Pesaro citato nell'interrogazione effettivamente è contenuto nell'atto originario. Pur trattandosi di un apprezzamento manifestato nell'esercizio di una attività giudiziaria, il ministro di grazia e giustizia, anche se deve astenersi dall'interferire al riguardo, non può non rilevare l'inopportunità di considerazioni estranee alla finalità di una decisione giudiziaria, tanto più quando si riferiscono ad attività di partiti politici, sulle quali il magistrato non è chiamato a giudicare.

In tali sensi è stata richiamata sul caso l'attenzione della competente autorità giudiziaria.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPALOZZA. Signor Presidente, a me sembra che l'onorevole ministro guardasigilli, quantunque abbia rilevato l'inopportunità di un apprezzamento siffatto contenuto in una sentenza, abbia fatto troppo poco richiamando puramente e semplicemente l'attenzione degli organi competenti su un caso di sì eccezionale gravità.

Onorevoli colleghi, non è mai permesso ad un magistrato trarre motivo di convincimento per le sue pronunce da quelle che sono le proprie opinioni politiche. Così facendo, un magistrato si pone — mi si lasci dire — sullo stesso piano, anzi su un piano peggiore, di quello su cui si ponevano i giudici del tribunale speciale fascista; ché quello era un tribunale di regime, istituito appositamente e dichiaratamente a difesa del fascismo. I giudici della Repubblica italiana, invece, sono i custodi della democrazia, sono soprattutto i custodi della Costituzione, e devono ricordare che proprio la Costituzione dispone la perfetta eguaglianza di tutti i cittadini e di tutti i partiti: i cittadini, a qualunque partito essi appartengano, i partiti come tali, quali che essi siano. Aggiungo: soprattutto se si tratti del partito comunista, del partito socialista o del partito democristiano, che

sono i tre partiti più forti, i partiti che hanno dato il maggiore contributo alla elaborazione della Costituzione democratica e repubblicana. Questo ha riconosciuto, del resto, un collega del ministro guardasigilli, l'onorevole Umberto Merlin, che siede oggi nel Gabinetto dell'onorevole Pella, in sede di Assemblea Costituente e nella sua qualifica di relatore.

Venendo alla sostanza della questione, evidentemente delle due l'una: o le prove raccolte erano già sufficienti per la condanna degli imputati, e allora quel pretore di Pesaro è andato alla ricerca di un pretesto per manifestare i suoi sentimenti di odio e di settarismo, e ha dato la misura della parzialità con cui amministra la giustizia; o, invece, le prove raccolte non erano sufficienti per addivenire alla condanna, e allora noi dobbiamo concludere che egli non si è comportato da magistrato, ma piuttosto da propagandista politico travestito da magistrato; dobbiamo concludere che egli (come, del resto, aveva dimostrato altre volte) è andato a scuola da quei giudici americani che ordinarono l'assassinio dei due martiri innocenti Sacco e Vanzetti, perché — essi dissero — essendo anarchici, erano, in quanto tali, capaci di commettere i delitti di cui venivano accusati.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione dell'onorevole Capalozza, al ministro di grazia e giustizia, « per conoscere se risponda ad istruzioni governative l'atteggiamento assunto presso le corti d'appello dai procuratori generali, i quali, in sede di ricorso avverso i provvedimenti di esclusione dalle liste elettorali, si sono decisamente battuti per evitare che un grandissimo numero di cittadini potessero esercitare il diritto e compiere il dovere di partecipare alla consultazione del 7 giugno ».

L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche questa interrogazione ha per oggetto l'attività di organi del potere giudiziario, nella quale il ministro di grazia e giustizia non ha, come è noto, per la Costituzione, alcuna facoltà di interferire. Non posso, poi, non rilevare che la interrogazione è formulata in modo così generico ed indeterminato che non riesce possibile neppure rendersi conto della importanza dei fatti lamentati. Assicuro tuttavia l'onorevole interrogante che nessuna istruzione al riguardo è stata data ai procuratori generali delle corti di appello.

PRESIDENTE. L'onorevole Capalozza ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAPALOZZA. Onorevole ministro, sono soddisfatto che nessuna istruzione sia stata data ai competenti rappresentanti del pubblico ministero presso le corti di appello per ostacolare od impedire il diritto di voto. Ma il fatto resta.

Io mi riferisco a quanto è accaduto nella circoscrizione giudiziaria della Corte di appello di Ancona, dove non si è tenuto conto del preciso disposto dell'articolo 36, ultimo capoverso, della legge elettorale, che detta: « Ha diritto di votare chi presenti una sentenza che lo dichiara elettore nella circoscrizione ». Si era dato il caso di alcuni cittadini che erano stati cancellati dalle liste elettorali e che non avevano ottenuto dalla commissione mandamentale la riforma del provvedimento sol perché essi avevano rivolto istanza in un periodo successivo a quello consentito per la revisione annuale delle liste ma essi, nel frattempo, e prima della data della consultazione elettorale, avevano, appunto, riacquistati i requisiti necessari per essere dichiarati elettori a seguito della riabilitazione, e persino di cittadini cancellati dalle liste perché all'estero per ragioni di lavoro e non emigrati con carattere di definitività. Questi ultimi, anzi, avevano documentato che la cancellazione era stata loro notificata dopo la scadenza del termine utile per la revisione delle liste. Malgrado ciò, il pubblico ministero presso la Corte di appello di Ancona si è battuto strenuamente per impedire a questi cittadini di esercitare il diritto di voto. E la Corte ha deciso in conformità. Essi si ritengono ingiustamente lesi e per questo mi sono rivolto all'onorevole guardasigilli.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Tenuto conto dei nuovi elementi forniti dall'onorevole interrogante, non mancherò di compiere ulteriori accertamenti, il cui risultato farò conoscere all'onorevole Capalozza.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Giacomo Calandrone e Marilli, al ministro dell'interno, « per conoscere i motivi dello scioglimento del comizio che teneva in Noto (Siracusa) la senatrice Pina Palumbo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nel comizio tenuto a Noto il 9 maggio, la senatrice Palumbo usò una espressione fortemente offensiva contro il Presidente del Senato allora in carica. Il funzionario di pub-

blica sicurezza in servizio fu costretto a richiamare l'oratrice a rispettare gli organi del Parlamento. La senatrice si uniformò all'invito e ultimò il comizio, che si chiuse senza incidenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomo Calandrone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALANDRONE GIACOMO. Replicando, qualche settimana fa, alle giustificazioni dell'onorevole sottosegretario agli interni per lo scioglimento di alcuni comizi in provincia di Siracusa, accennai ai veri motivi che avevano provocato gli interventi della polizia. Non mi ripeterò in questa occasione.

Certo che quando, in una provincia calma come quella di Siracusa, si sciolgono parecchi comizi anche di parlamentari, e in periodo elettorale; quando si vieta sistematicamente ai partiti non governativi l'uso di determinate piazze; quando basta un ordine dell'allora ministro Togni, per annullare ogni accordo ed ogni diritto di parola anche ad un oratore di un partito che fiancheggiava quello democratico-cristiano, come avvenne nel caso del deputato regionale Cannizzo, liberale; non c'è più motivo di dubitare che nel nostro paese vi siano, sì, una Costituzione scritta e leggi ordinarie; ma vi sia pure per i governanti democristiani una costituzione « reale », l'unica che per voi conti, basata essenzialmente, direi esclusivamente, sulle circolari del ministro degli interni. Circolari alle quali hanno sempre obbedito ciecamente le autorità di pubblica sicurezza del siracusano, anche quando queste violavano la legge.

Comunque, onorevole sottosegretario, malgrado la sua risposta, continuo a credere nella serietà dell'istituto della interrogazione. E continuo a credervi sebbene quasi sempre la discussione delle interrogazioni si svolga dopo troppo tempo dal fatto o avvenimento denunciato, nel tentativo di renderle prive di attualità e quindi quasi completamente staccate dalla realtà politica del momento.

Scopo di questa interrogazione era quello di sapere se qualche cosa fosse mutato con il Governo Pella: mutato nella sostanza, non nella forma. Con la sua risposta, mi pare invece che l'onorevole sottosegretario all'interno ci abbia dato la prova che le cose continuano come prima, anche in questa materia. Non si trova mai che un commissario di pubblica sicurezza o un questore abbiano torto, e si leggono sempre i soliti rapportini dei funzionari di pubblica sicurezza. E quindi, anche in questo caso, non sbagliarono né Scelba né il suo funzionario.

Però penso pure che queste interrogazioni non avrebbero alcun valore se si esaurissero qui e nei resoconti parlamentari. Io credo invece che vi sia un giudice supremo, per noi e per voi, ed è il nostro popolo. Quello siracusano ha risposto diminuendo enormemente i vostri voti ed aumentando i nostri. Il popolo di Noto, poi, ha sbarrato col suo voto all'avvocato Italia la strada del ritorno al Senato. Battendo così uno dei vostri relatori al Senato sulla legge truffa, il popolo di Noto ha espresso la sua insoddisfazione per la vostra politica, per le vostre infrazioni della legalità: io non debbo aggiungere altro.

PRESIDENTE. Segue un'altra interrogazione degli onorevoli Giacomo Calandrone e Marilli, ai ministri dell'interno e della difesa, «per conoscere quali provvedimenti siano stati presi a carico del comandante la stazione dei carabinieri di Pietraperzia (Enna), il quale nel mese di giugno 1953 arrestò e trattenne sino al mattino, in istato di fermo, il segretario della federazione comunista di Enna, Pino Vicari, sotto l'accusa ridicola di «avere parlato male del Governo».

L'onorevole sottosegretario per l'interno ha facoltà di rispondere.

BISORI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Il Vicari tenne a Pietraperzia il 10 maggio, dalle ore 21 alle 22, un affollato comizio, cui intervennero anche molti suoi avversari. Egli attaccò vibratamente il Governo, suscitando clamorosi contrasti fra gli ascoltatori. Alla fine del discorso, il Vicari disse: «Abbiamo avuto 67 morti, assassinati dal ministro dell'interno Mario Scelba».

Sorsero nella folla contrasti vivacissimi che stavano per degenerare in zuffa. Da taluni ascoltatori venne sostenuto che il Vicari, durante il comizio, aveva vilipeso le istituzioni e istigato a disobbedire alla legge. Mentre egli si allontanava, venne inseguito da avversari.

I carabinieri presenti intervennero prontamente per ristabilire l'ordine e impedire rappresaglie. Fra l'altro, il maresciallo ritenne necessario fermare il Vicari e condurlo, a scanso di incidenti, nella caserma di Enna, contemporaneamente disponendo interrogatori in Pietraperzia per accertare se nelle frasi pronunciate dal Vicari — difficili spesso ad intendersi esattamente a causa degli alti clamori — fossero da riscontrarsi gli estremi dei reati che alcuni gli attribuivano.

Dato il considerevole numero di persone che dovettero essere interrogate, le indagini si conclusero la mattina del successivo giorno 11. Non furono raccolte prove concrete

in ordine ai reati attribuiti al Vicari. Sembrò invece che egli fosse perseguibile solo per diffamazione, qualora fosse intervenuta querela, e per il reato di cui all'articolo 656 del codice penale. Il Vicari quindi venne prontamente rilasciato e denunziato in base al suddetto articolo.

Il 25 maggio il Vicari denunciò il sottufficiale che lo aveva fermato, per arresto arbitrario. Il 2 luglio il procuratore della Repubblica trasmise gli atti al giudice di istruzione con richiesta di archiviazione per insussistenza di reato. In tal senso il giudice istruttore dispose con decreto 28 luglio.

Non si ravvisa materia per provvedimenti amministrativi.

PRESIDENTE. L'onorevole Giacomo Calandrone ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CALANDRONE GIACOMO. Mi pare che, di là dal caso Vicari di cui ci stiamo occupando, io possa rivolgere all'onorevole sottosegretario due domande. La prima è per sapere se anche per la provincia di Enna abbiano valore le nostre leggi, ordinarie e costituzionali; la seconda per sapere quali limiti abbia per voi, uomini del Governo, il cosiddetto potere discrezionale di cui pare investiate i questori e le alte autorità di polizia.

Perché quando un questore come quello che vi è ad Enna, il dottor Sciabica, ex repubblicano, può impunemente, senza richiami governativi, disporre a suo piacimento sull'opportunità o meno che si tengano comizi pubblici, quando con ogni pretesto si arrestano o si procede al fermo di nostri compagni, di nostri dirigenti, di ogni persona che abbia una carica politica o sindacale; quando questo questore si rifiuta di esporci per iscritto, come la legge esige, i motivi per i quali egli ci nega l'autorizzazione ad affiggere i nostri manifesti, asserendo che, semmai, egli comunicherà questi motivi per telefono all'autorità giudiziaria, presso cui noi inoltriamo ricorso; quando questo questore trasforma l'insieme dei suoi uffici in gabinetto di lettura della democrazia cristiana, esponendovi soltanto giornali e riviste di quel partito, e alle nostre proteste risponde di esser libero di agire come meglio crede in casa propria (e casa sua sarebbero gli uffici della questura repubblicana); quando questo questore minaccia di arresto chiunque si rechi da lui per protestare, non esclusi i rappresentanti del Parlamento, io penso che, piuttosto che domandare dei provvedimenti disciplinari contro il maresciallo dei carabinieri di Pietraperzia, bisogna rendere responsabile di ogni illegalità questo signore dottor

Sciabica, il quale deve o dovrebbe rispondere pure del fermo del segretario della federazione comunista di Enna, elemento equilibrato e cosciente delle proprie responsabilità. Quell'arresto, in verità, fu illegale. Il signor Vicari, segretario della federazione ennese del partito comunista, fu fermato dai carabinieri all'uscita dal paese e trattenuto in caserma sino all'indomani per ordine del dottor Sciabica. Venne rilasciato soltanto al mattino, per disposizione del giudice istruttore, perché il Vicari non aveva commesso alcun reato.

L'onorevole sottosegretario di Stato ci ha letto poc'anzi nient'altro che il rapportino preparato dal commissario di pubblica sicurezza o dal questore. Perciò mi sono permesso di rivolgere quelle due domande che tendono a conoscere se ad Enna verrà mutato qualcosa in uomini e in metodi. Vogliamo sapere se gli uomini che dirigono la polizia repubblicana (non repubblicina) del nostro paese, saranno da voi consigliati ad aggiornarsi col metodo democratico o se sarà loro permesso di continuare come per il passato.

Comunque, noi continueremo con maggiore decisione il nostro lavoro, la nostra azione, la nostra propaganda anche in provincia di Enna, dove opera questo ex funzionario repubblicano Sciabica, ma dove il partito comunista italiano ha raggiunto nelle recenti elezioni la sua percentuale più alta di voti in Sicilia, dove anche il partito socialista italiano ha raggiunto la sua più alta percentuale di voti, ma dove voi democristiani avete registrato una delle più basse quote elettorali che abbiate avuto in Sicilia.

La verità è che anche qui il popolo vi ha giudicato. Il popolo ha giudicato e giudica contro di voi, malgrado il dottor Sciabica e i vari commissari di pubblica sicurezza e il maresciallo dei carabinieri di Pietraperzia che ella, onorevole sottosegretario, è venuto qui a difendere.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Li Causi, Berti, Sala, Grasso Nicolosi Anna, Giaccone, Di Mauro e Fiorentino, al ministro dell'interno, « per sapere quali misure intende prendere nei confronti di una recrudescenza di atti di banditismo in Sicilia, atti i quali trovano la loro radice in una politica che si limita a insufficienti misure di polizia e si rifiuta di prendere le misure sociali che estirperebbero alle radici le piaghe della delinquenza e del banditismo in Sicilia ».

Ritengo opportuno rinviare lo svolgimento di questa interrogazione, dato che l'onorevole Li Causi è malato.

Segue l'interrogazione degli onorevoli Benisi e Pigni, al ministro delle finanze, « per conoscere: 1°) quali siano i particolari emersi dall'inchiesta condotta dal Ministero sul fatto sanguinoso avvenuto la notte del 12 giugno 1953 nelle acque del lago di Como ed in cui due giovani hanno tragicamente perso la vita mentre contrabbandavano tabacco; 2°) quali siano stati i provvedimenti adottati a carico delle guardie di finanza che in tale occasione hanno fatto uso indiscriminato delle armi da fuoco; 3°) quali disposizioni siano state emanate dal comando competente sull'uso delle armi da fuoco da parte delle guardie di finanza nella repressione del contrabbando; 4°) quali provvedimenti il Ministero intenda adottare per evitare il periodico ripetersi di simili luttuosi avvenimenti, che hanno provocato gravi incidenti e che suscitano enorme impressione nell'opinione pubblica, che è ormai convinta che questi giovani sono costretti nella gran parte dei casi a dedicarsi al contrabbando perché non sono in grado di risolvere i loro minimi problemi di vita nell'ambito delle leggi vigenti, per la miseria e le disastrose condizioni in cui versano le zone montane di frontiera ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. È questa la terza volta che ho l'occasione di rispondere intorno al doloroso e luttuoso fatto del 20 giugno, avvenuto nelle acque del lago di Como, durante il quale hanno perduto la vita due giovani contrabbandieri. Quindi, non ho altro che da confermare ciò che ho detto nelle precedenti occasioni, riassumendo rapidamente.

L'uso delle armi da parte dei militari della guardia di finanza, al confine di terra e nella zona di vigilanza doganale, è ammesso e regolato dagli articoli 93, 94 e 95 del regolamento di servizio del Corpo, norme che riproducono il contenuto degli articoli 1 e 2 del regio decreto 20 agosto 1923, n. 1876, emanato in virtù di poteri legislativi delegati al Governo, in forza della legge 3 dicembre 1922, n. 1601, e si inquadrano nel principio generale stabilito dall'articolo 53 del codice penale.

Nei casi previsti dalle leggi citate, l'uso delle armi da parte della guardia di finanza è legittimo. Esso è consentito con limitazioni e modalità, che contemperano le esigenze della tutela della pubblica finanza con la giusta considerazione che in ogni caso spetta alla vita umana. Sono prescritte in primo luogo tre intimità, quindi spari in aria e, successivamente, contro i veicoli o gli animali even-

tualmente adoperati per il trasporto del contrabbando, e soltanto se, a malgrado di tutto ciò, il contrabbandiere non si arresti o non abbandoni il carico, ma cerchi con questi di allontanarsi, è consentito fare fuoco contro la persona, salvo che non vi sia altro modo per impedire la consumazione del reato.

Ho ricordato anche in altre occasioni come ulteriormente ed anche recentemente le disposizioni legislative sono state mitigate da istruzioni interne del comando della guardia di finanza e dei comandi cui compete la responsabilità della vigilanza al confine. Sono state, infatti, impartite tassative disposizioni dirette a limitare l'uso delle armi ai soli casi in cui non riesca assolutamente possibile ai militari di inseguire o raggiungere i contrabbandieri o comunque di indurli con mezzi fisici a desistere dalla consumazione del contrabbando.

Ciò premesso, in ordine alle disposizioni che regolano la materia, mi richiamo rapidamente al fatto che forma oggetto della presente interrogazione.

Verso le ore 23 del 12 giugno ultimo scorso, due militari della squadriglia naviglio della guardia di finanza in servizio di appostamento al centro del lago di Como, a bordo di un battello a remi, scorsero un motoscafo contrabbandiere che, a lumi spenti, si dirigeva verso di loro a forte velocità, e dopo avere invano proceduto alle rituali intimazioni di alt anche per mezzo di lampadine elettriche, facevano fuoco contro il natante, il quale si dirigeva a forte velocità verso il battello, nella presumibile intenzione di urtarlo o speronarlo.

Verso le ore una il motoscafo veniva rintracciato arenato in località a nord di Nobbio con a bordo nove briccole di sigarette estere di contrabbando, pari a chilogrammi 135, e purtroppo i cadaveri dei nominati Luoni Giuseppe e Gilardoni Federico.

A seguito degli accertamenti eseguiti dai comandi della guardia di finanza, in via preliminare, nessun provvedimento è stato adottato a carico dei militari in questione in quanto la loro azione è apparsa legittima, ai sensi delle disposizioni in vigore.

Comunque, la valutazione delle circostanze di fatto è riservata al definitivo giudizio della autorità giudiziaria.

In merito al terzo punto dell'interrogazione, cioè « quali disposizioni siano state emanate dal comando competente sull'uso delle armi da fuoco », oltre alle circolari che ho citato, ricordo che recentemente sono state adottate disposizioni nel senso di fornire i reparti di particolari squadre di cani

poliziotti di cui è in corso l'addestramento tutt'ora presso la scuola sottufficiali del lido di Ostia, i quali avranno proprio lo scopo di costringere i contrabbandieri a « mollare » il carico (come si dice in gergo), senza obbligare gli agenti a far uso delle armi.

Per quanto riguarda l'ultima richiesta, cioè quella relativa ai provvedimenti che il Ministero dovrebbe adottare per evitare il periodico ripetersi di simili luttuosi avvenimenti, ricordo che provvedimenti di legge, i quali abrogassero la facoltà dell'uso delle armi al confine, toglierebbero ogni possibilità di fronteggiare con la necessaria efficacia il pericolo di un vasto contrabbando di infiltrazione, le cui gravissime conseguenze non tarderebbero a manifestarsi sotto i due profili, del danno per l'erario e della menomazione del prestigio dello Stato.

Proprio in questi ultimi giorni la stampa ha riferito dei casi di scontri di agenti della guardia di finanza con contrabbandieri, che sono terminati con il tentativo non solo di aggredire gli agenti della guardia di finanza, ma anche di sopprimerli, come è avvenuto in più di un caso in cui agenti della guardia di finanza, che avevano tentato di fermare automobili di contrabbandieri e si erano aggrappati ai predellini e agli sportelli delle macchine, furono violentemente gettati al suolo e, in un caso, anche investiti e gravemente feriti.

Ora, è evidente che il problema della conciliazione degli interessi dell'erario e della necessità che il confine sia vigilato a tale scopo con il rispetto della vita umana, è un problema certamente difficile. Il Ministero ha in corso anche degli studi per ulteriori provvedimenti, i quali, sulla scorta delle legislazioni estere, varranno a limitare ulteriormente la possibilità dell'impiego delle armi. Ma prescrivere senz'altro che la guardia di finanza non possa far uso delle armi vorrebbe dire non solo menomarne grandemente il prestigio, ma elidere completamente la possibilità di ristabilire in ogni caso l'autorità della legge e il prestigio dello Stato.

PRESIDENTE. L'onorevole Pigni, confirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

PIGNI. Non posso essere soddisfatto della risposta, in quanto oltre a non corrispondere ai fatti le dichiarazioni rese, l'onorevole sottosegretario ha evitato di rispondere all'ultima domanda, che chiede provvedimenti di carattere sociale nei confronti dello sviluppo del contrabbando nelle zone povere di frontiera.

È chiaro che la nostra interrogazione è stata motivata dal fatto più grave: è uno dei tanti fatti avvenuti in provincia di Como, che hanno creato una situazione insopportabile non solo da parte dei partiti di sinistra, ma anche da parte dei rappresentanti dei partiti di maggioranza.

Dopo questo fatto, a noi, che ci siamo fatti premura di rivolgere questa interrogazione al ministro, è pervenuta una lettera di incoraggiamento dalla stessa amministrazione provinciale scritta da un uomo del partito di Governo, in cui ci si invitava ad insistere per porre fine ad una situazione divenuta intollerabile. La stessa stampa del partito governativo ha pubblicato un riassunto dei fatti di sangue avvenuti in provincia di Como a causa dell'uso delle armi da parte delle guardie di finanza.

Voglio ricordare alcune date: 6 aprile 1950: uccisione del giovane Prestinari, all'Alpe Bovè (Como); 9 aprile 1951: uccisione di Giovanni Malacrida sulle montagne di Gravedona (Como); 23 aprile 1951: uccisione di Franco Baroni a Maslianico (Como); 19 aprile 1952: uccisione di Mario Meroni a Cavallasca; 7 ottobre 1952: uccisione di Cola Giuseppe a Lanzo Intelvi; 29 novembre 1952: annegamento dei giovani Zerboni e Carlo Longoni, nelle acque di Briennio ove si erano tuffati nel tentativo di sfuggire alle guardie di finanza; 13 giugno 1953: uccisione di Franco Gilardoni e Giuseppe Luoni da Bellagio; a distanza di due mesi, poi, il 26 agosto 1953, tale Lupi Emilio, di anni 26, veniva gravemente ferito.

È chiaro che non ci troviamo di fronte ad un fatto isolato, ma ad un metodo di rappresaglia nei confronti dei contrabbandieri, ci troviamo di fronte all'uso indiscriminato delle armi da parte della guardia di finanza.

La versione dei fatti non può essere quella che parte dai comandi interessati che, naturalmente, per spirito di corpo, tendono a difendere i propri appartenenti. Però la versione che viene dai pescatori, testimoni oculari che erano sulla riva del lago, distrugge la risposta del sottosegretario.

I fatti sono questi. Alle ore 21 di venerdì 12 giugno una pattuglia della guardia di finanza iniziava il servizio di sorveglianza sul lago con la motolancia n. 15. Verso le 22, notate alcune segnalazioni sospette sulla sponda occidentale del lago, veniva ordinato a due guardie di finanza di imbarcarsi su un battello a remi che si trovava a rimorchio della motolancia, mentre la motolancia avrebbe continuato la perlustrazione sull'altra

sponda del lago. Alle ore 23,30, con visibilità ridotta quasi a zero per la notte ormai fonda, i due della barca a remi udirono il rumore di un motoscafo che munito di silenziatore procedeva a fari spenti. Il silenziatore e la mancanza delle luci regolamentari convinsero i due che si trattava di un natante contrabbandiere; e quando il rumore si fece ormai vicinissimo, una delle guardie di finanza si levò in piedi e fece le segnalazioni con la lampada.

I pescatori che erano sulla riva affermano di non aver visto le segnalazioni né di aver udito gli spari di preavviso: hanno udito unicamente gli spari che poi sono risultati quelli che avevano tolto la vita ai due giovani che si trovavano sul motoscafo.

Il motoscafo, ritrovato con il parabrezza addirittura frantumato e con diversi fori, conteneva i due giovani: uno colpito alla testa e al torace e l'altro al cuore.

Erano di fronte un motoscafo munito di silenziatore ed una barca a remi: è impensabile che questi giovani potessero avere l'intenzione di correre il rischio di affrontare e speronare la barca della guardia di finanza quando, essendo muniti di un motoscafo velocissimo e avendo un carico di valore come quello di 150 chili di sigarette, avevano l'interesse e la possibilità di sottrarsi al controllo della guardia di finanza.

Si dice che vi è la circolare che fissa le fasi prima di arrivare a sparare contro il contrabbandiere. Ma è anche logico che il contrabbandiere, prima di arrivare all'ultima fase, o cerca la fuga o abbandona il carico, così come accade nella maggioranza dei casi.

È possibile che tutti questi episodi non abbiano mai trovato da parte delle autorità superiori del Ministero una risposta positiva? Io non ho fatto parte di questa Assemblea nella precedente legislatura, ma molti colleghi anziani mi hanno detto che da tre anni sempre le stesse parole di assicurazione vengono date da parte del Ministero, ma i fatti di sangue si ripetono con una monotonia allarmante.

Ecco perché noi non possiamo essere soddisfatti. Si tratta di punire chi è responsabile di questi atti, in modo da porre un freno. Si dice: c'è una circolare! Noi sappiamo però anche quale è l'atmosfera che si vive nei corpi delle guardie di finanza, quali sono i suggerimenti, gli ordini, le disposizioni che gli elementi superiori danno: recuperare nel modo più assoluto e ad ogni costo la merce, anche con le più tristi conseguenze.

Concludo ripetendo ancora che non posso essere soddisfatto anche perché non si risponde affatto al punto 4 della interrogazione. Noi siamo d'accordo che, giuridicamente, il contrabbando non è che un reato, e per giunta il più grave dei reati perché è rivolto contro lo Stato e quindi contro tutti noi, però sappiamo anche che il contrabbando è un fenomeno di carattere sociale. Vorrei potervi leggere, se ne avessi il tempo, quale è la posizione sociale dei giovani citati nel triste elenco dei morti. Sono giovani che difficilmente superano i trent'anni, sono giovani che non hanno una professione, che vivono come possono. Ecco perché per queste zone di frontiera bisognerebbe provocare particolari stanziamenti da parte del Ministero dei lavori pubblici, data la necessità di dover occupare questa mano d'opera che altrimenti può cadere sotto la speculazione del grosso contrabbando. I fondi per cantieriscuola e di lavoro devono essere dati con una maggiore larghezza, per fare in modo che tutti questi disoccupati trovino un lavoro decoroso e remunerativo.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Almirante, al Presidente del Consiglio dei ministri, «per conoscere se sia vero che l'agenzia ufficiosa di informazioni *Ansa* ha ricevuto disposizione di cessare ogni servizio di informazione circa i resoconti della Camera dei deputati; e se tale disposizione, intesa a minimizzare il lavoro della Camera proprio nel momento in cui il paese sente la necessità di un obiettivo e completo ragguaglio circa il lavoro stesso, sia stata in qualche modo ispirata dagli uffici governativi che sovrintendono alla stampa e alla propaganda».

L'onorevole sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ha facoltà di rispondere.

TUPINI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Posso assicurare l'onorevole Almirante che nessuna disposizione o indicazione è stata data o ispirata dagli uffici governativi del servizio informazioni in merito ai resoconti dei lavori della Camera trasmessi dall'agenzia *Ansa*.

Con questa precisazione, credo di aver risposto all'interrogante.

Vorrei aggiungere però — non per fornire nuovi elementi all'interrogante che certamente già ne ha conoscenza, ma per informare i colleghi della Camera — che il servizio parlamentare dell'*Ansa* era rappresentato, fino al giugno dell'anno in corso, dalla elaborazione di un resoconto trasmesso sulla rete

nazionale *Ansa* a tutta la stampa italiana.

Tale trasmissione si aggiungeva a quella, effettuata per telescrivente nel corso delle sedute, dell'apposito resoconto redatto dall'ufficio resoconti della Camera, della quale, in ultima analisi, costituiva un doppiopione.

Nell'intento di migliorare e soddisfare le esigenze di informazione dei giornali associati, l'*Ansa* decideva in data 1° luglio ultimo scorso di modificare il sistema fino allora seguito, adottando i seguenti criteri: 1°) trasmissione di *flash* con i risultati delle votazioni; 2°) trasmissione durante il corso della seduta di notizie sui maggiori interventi e sulle manifestazioni salienti; 3°) trasmissione immediata, alla fine della seduta, di ampio resoconto riepilogativo dei lavori svolti; 4°) trasmissione del resoconto redatto dall'ufficio resoconti della Camera dei deputati a mezzo dell'apposita rete, che collega in telescrivente tutti i giornali di provincia e gli uffici regionali *Ansa*. Questo resoconto ufficiale è trasmesso inoltre sulla rete nazionale *Ansa* a tutta la stampa italiana.

Si tratta, quindi, di un servizio che appare tempestivo, funzionale e articolato e che, anziché minimizzare, fornisce ampia e adeguata informazione sui lavori della Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole Almirante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

ALMIRANTE. La risposta dell'onorevole sottosegretario potrebbe lasciar intendere che io avevo presentato questa interrogazione senza alcun motivo. La verità è che una volta tanto un'interrogazione ha prodotto i suoi effetti assai prima di essere discussa, ed io ne sono non solo lieto e soddisfatto ma, direi, presodisfatto perché la mia soddisfazione ha preceduto la discussione di oggi.

Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario, secondo le quali gli uffici della Presidenza del Consiglio non hanno in alcun modo ispirato le direttive che l'*Ansa* può aver preso.

Non si trattava, da parte mia, onorevole sottosegretario, di una insinuazione. Io, esercitando le mie funzioni di giornalista, oltre che di deputato, noto ogni giorno tali e così simpatiche concordanze tra i servizi *Ansa* e le ispirazioni presidenziali e governative, da dover ingenuamente ritenere che si tratti di direttive (una volta si diceva di «veline»).

Prendo atto che si tratta di telepatia e che, oltre che della televisione, disponete anche della telepatia, e me ne congratulo con voi. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Messinetti e Miceli, al ministro dell'interno, « per conoscere quali siano i motivi per cui il questore di Catanzaro non permette che siano tenuti pubblici comizi in tutta la provincia ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Nella provincia di Catanzaro, dopo l'accesa campagna elettorale che aveva lasciato localmente strascichi di risentimento, il questore ritenne di dover vietare, per ovvii motivi di sicurezza, i comizi in luogo pubblico. I comizi ebbero luogo, invece, in locali di pubblico ritrovo.

Il divieto, limitato nel tempo, venne applicato nei confronti di tutti i partiti, e fu poi revocato.

PRESIDENTE. L'onorevole Messinetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MESSINETTI. Non mi posso dichiarare soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario, prima di tutto per il ritardo con cui essa è pervenuta. Io penso che il ritardo nel rispondere alle interrogazioni sia dovuto principalmente al fatto che il Governo vuole diminuire l'importanza e l'efficacia dell'istituto delle interrogazioni.

Comunque, sia nella mia interrogazione sia nella sua risposta, onorevole sottosegretario, vi è qualche cosa che è sempre attuale, cioè gli abusi dei prefetti e dei questori, in tutte le province della Repubblica.

Infatti, la consultazione elettorale del 7 giugno si è svolta con tutta tranquillità: non si sono avute manifestazioni di sorta che abbiano potuto turbare l'ordine pubblico sia durante la giornata del 7, sia dopo i risultati delle elezioni. Quindi, quale è stato il motivo per cui il questore di Catanzaro ha voluto vietare i comizi pubblici, sia pure per tutti i partiti?

A mio parere, vi è stato forse un solo motivo, ed è stato quello di tenere il lutto per la sconfitta elettorale delle forze governative. (*Commenti al centro*). Sì, onorevoli colleghi, perché non vi era ragione di impedire...

PRESIDENTE. Onorevole Messinetti, non polemizzi in questa sede, e non si dilunghi dallo stretto argomento ponendosi in contraddizione con se stesso quando lamenta la lentezza nello svolgimento delle interrogazioni. Le faccio presente che in tre quarti d'ora ne sono state svolte solamente sette.

MESSINETTI. Termino, signor Presidente, dichiarandomi completamente insoddisfatto anche e soprattutto perché la rispo-

sta dell'onorevole sottosegretario ha cercato di giustificare quelli che non sono altro che arbitri e soprusi da parte delle autorità prefettizie e delle questure della Repubblica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Martuscelli, Cacciatore, Amendola Pietro, Jannelli e Lenza, al ministro del lavoro e della previdenza sociale, « per conoscere se — premesso che le maestranze degli stabilimenti di Fratte in Salerno delle Manifatture cotoniere meridionali sono state costrette ad occupare gli stabilimenti stessi a seguito dell'improvviso ed arbitrario annuncio, da parte della direzione delle Manifatture cotoniere meridionali, della chiusura di un intero reparto, con conseguente licenziamento di 42 operai ed operaie — non ritenga necessario convocare in tutta urgenza a Roma, presso il Ministero, le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, al fine di raggiungere una sollecita composizione della vertenza sindacale in corso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale ha facoltà di rispondere.

DEL BO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per l'esattezza, debbo fare osservare che si trattava di 42 operai non licenziati, ma posti in sospensione per un periodo di tempo limitato. In seguito a questo provvedimento, gli operai occuparono la fabbrica di Fratte in Salerno. Svolsero opera di distensione autorità di Governo, il prefetto e anche il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, e si giunse ad una prima composizione della vertenza in seguito alla quale le maestranze evacuarono lo stabilimento. Tra la fine del mese di agosto e i primi giorni del mese di settembre ultimo scorso, le parti vennero convocate a Roma, ed ebbe luogo una ampia discussione che riguardava non soltanto gli stabilimenti di Fratte, ma anche quelli di Angri e Nocera Inferiore. Si giunse, alla fine, alla stipulazione di un accordo, con soddisfazione di tutte le parti.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietro Amendola, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

AMENDOLA PIETRO. Mi meraviglio che l'onorevole Del Bo abbia concluso la sua succinta risposta accennando ad un soddisfacente accordo intervenuto fra le parti, cosa che mi riesce completamente nuova. Questa soddisfazione delle maestranze, in realtà, non poteva materialmente sussistere, ed io mi rendo interprete della situazione di disagio in cui si sono venuti a trovare questi operai ed operaie, e dichiaro subito che sono inso-

disfatto della risposta datami dall'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. La vicenda cui si riferisce l'interrogazione risale al mese di giugno del corrente anno ed è anteriore perfino all'inizio di questa legislatura. Come ha detto l'onorevole Del Bo, inizialmente si è trattato non di licenziamento, ma di sospensione, ma col passar del tempo questa sospensione si è trasformata nel licenziamento non di 42 operai, ma di circa 200 unità occupate negli stabilimenti di Fratte, Angri, Nocera Inferiore e Napoli delle Manifatture cotoniere meridionali.

Non vedo, quindi, in che modo le maestranze che sono state colpite così duramente da tale provvedimento possano essere soddisfatte, né quale accordo soddisfacente possano aver stipulato le rappresentanze sindacali. È vero che attraverso numerosi contatti, discussioni, riunioni tenute a Roma, a Napoli e a Salerno si riuscì a ridurre di qualche decina di unità il numero dei licenziati, tuttavia la questione si è chiusa assai dolorosamente per gli operai che si sono visti licenziare dalle Manifatture cotoniere meridionali. Questa triste situazione, del resto, onorevoli colleghi, è riportata ogni giorno e da ogni parte d'Italia sulla cronaca dei giornali; ed è, pertanto, per le ragioni sopraccennate che io, senza addentrarmi in dettagli di merito inutili a tanta distanza di tempo, non posso dichiararmi soddisfatto della risposta fornita dall'onorevole sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Grilli, al ministro dei lavori pubblici, «per sapere quali urgenti misure intenda adottare per mettere riparo ai danni causati ad opere pubbliche e alle proprietà di privati cittadini dalla recente alluvione abbattutasi su Porto Ceresio (Varese); quali fondi intenda stanziare per indennizzare i cittadini dei danni subiti; infine, quali misure intenda prendere per evitare che in avvenire abbiano a ripetersi eventi come quelli che hanno portato ai danni su accennati e che, se in parte sono dovuti a fenomeni naturali, in parte possono imputarsi anche a deficienze di opere pubbliche a cui era possibile ovviare».

Poiché l'onorevole Grilli non è presente, a questa interrogazione sarà data risposta scritta.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Vita, al ministro della difesa, «per conoscere se, in attesa dell'emanazione delle nuove norme sullo stato giuridico degli ufficiali, non intenda soprassedere dall'adottare prov-

vedimenti di stato nei riguardi di quegli ufficiali mutilati in servizio e per causa di servizio, i quali — ove dovessero cessare dal servizio permanente effettivo per tale mutilazione — non potrebbero percepire alcun trattamento di quiescenza non avendone ancora titolo».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la difesa ha facoltà di rispondere.

MARTINO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Contrariamente a quanto sembra ritenere l'onorevole interrogante, gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per infermità dipendenti da causa di servizio, hanno diritto — abbiano o meno acquisito titolo a pensione ordinaria, ed indipendentemente perciò dal periodo di servizio prestato — ad una pensione detta privilegiata ordinaria che viene calcolata sulla base dell'ultimo stipendio percepito, mediante l'applicazione di uno speciale coefficiente assegnato alla categoria di invalidità riconosciuta a ciascun interessato. Detti ufficiali conseguono altresì l'indennità speciale di riserva. Tale trattamento di quiescenza è superiore in ogni caso, nel minimo, all'importo del minimo della pensione ordinaria che spetterebbe ai pari grado che abbiano compiuto il periodo di servizio necessario per averne diritto.

Ciò premesso, fo presente che non è nelle possibilità del ministro di soprassedere, quale possa esserne il motivo, all'applicazione di norme di legge in vigore allorché se ne verificano i presupposti.

PRESIDENTE. L'onorevole De Vita ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE VITA. Prendo atto della risposta fornita dall'onorevole sottosegretario. In verità, con la mia interrogazione io ponevo al ministro della difesa un semplice quesito, riferendomi anche alle norme concernenti lo stato giuridico degli ufficiali. Chiedevo se era possibile trattenere in servizio presso gli uffici militari (e vi sono precedenti in questo senso) ufficiali che avessero riportato delle mutilazioni in servizio o per causa di servizio. Mi riferivo proprio alle nuove norme che dovranno essere emanate in materia di stato giuridico degli ufficiali. In sostanza, chiedo che sia introdotta in quel provvedimento di legge qualche norma che preveda questi casi, dato che è molto penoso vedere giovani ufficiali di 25 o 30 anni costretti ad andare in pensione perché hanno riportato delle mutilazioni in servizio o per cause di servizio.

MARTINO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ma allora ella si riferisce ad un argo-

mento che è diverso da quello trattato nella sua interrogazione.

DE VITA. Può darsi che io sia stato frainteso o che l'interrogazione non sia stata stilata in termini precisi. Comunque, è questo il significato della mia interrogazione.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Coggiola e Guglielminetti, ai ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero. « per conoscere quali siano i provvedimenti che il Governo intende prendere per ovviare alla crisi di produzione che sta attraversando la più importante fabbrica italiana di lime, F. I. L. P. (Cascine Vica Rivoli, Torino). In conseguenza di tale crisi i dipendenti della F. I. L. P., che nel 1946 erano circa 1.500, sono oggi ridotti a 600, lavoratori a orario ridotto; per di più sono preannunciati nuovi licenziamenti ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e commercio ha facoltà di rispondere.

BATTISTA, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. La società anonima fabbrica italiana lime di precisione (F. I. L. P.) sorse nel 1941 in collegamento con la ditta francese « Proutat & C. », per la costruzione di tutti i tipi di lime richiesti dal mercato italiano. Successivamente la società F. I. L. P. acquistò lo stabilimento della ditta F. I. L. P. di Cascina Vica dove furono trasferite tutte le lavorazioni, mentre nel 1932 venne anche assorbita la società Lime Martino con la chiusura del relativo stabilimento situato a Pont Saint Martin. Negli anni precedenti la guerra e durante le ostilità lo stabilimento venne notevolmente ampliato estendendo la produzione ad altri tipi di utensili, per far fronte alle continue richieste da parte delle industrie meccaniche nazionali impegnate in lavorazioni di carattere bellico. La manodopera fu aumentata dai 545 operai e 61 impiegati occupati nell'anno 1938 fino ad un massimo di 1.400 unità.

L'aumento del numero dei dipendenti fu effettuato con operai generici e non specializzati per cui la produzione non ebbe a registrare un aumento proporzionale al numero degli operai, e il rendimento medio che fu di 3,5 pezzi per ora lavorativa nel 1937 subì un continuo e graduale abbassamento fino a raggiungere il livello di 1,24 pezzi per ora nel 1945.

Era da prevedere che in tale situazione (tenendo presente che nelle analoghe industrie estere tale rendimento medio raggiunge anche i 5 pezzi per ora lavorativa), l'azienda sarebbe andata incontro entro breve tempo

alle difficoltà e crisi verificatesi nel 1949 che culminarono nella amministrazione controllata dal novembre 1949 al gennaio 1951, epoca in cui fu accolta dal tribunale di Torino la richiesta di concordato preventivo.

Per una economica gestione del complesso industriale in questione si è reso indispensabile ridimensionare l'azienda entro i limiti raggiunti nel 1938 e portare il rendimento medio a quello raggiunto prima della guerra, con conseguente abbassamento dei costi di produzione.

I provvedimenti adottati dalla amministrazione dell'azienda (fra i quali quello della riduzione del personale) avrebbero influito positivamente sulla produzione il cui rendimento medio è salito gradualmente fino ad avvicinarsi a quello raggiunto nel 1937 con pezzi 3,5 per ora lavorativa.

È da rilevare che la F. I. L. P. ha beneficiato di finanziamenti da parte dell'Istituto mobiliare italiano per 60 milioni di lire, ed ha ottenuto dalla *Eximbank* 200.000 dollari e, infine, dal F. I. M. altri 50 milioni.

La maggior parte delle somme predette anziché essere destinate al rimodernamento delle attrezzature sono state impiegate per sopperire alle deficienze della gestione e per il pagamento delle liquidazioni speciali al personale licenziato.

Si ha fiducia che la situazione attuale della F. I. L. P. non escluda le premesse per una economica gestione. La produzione attuale è inferiore a quella che potrebbe derivare dal pieno utilizzo della capacità produttiva dell'azienda, ma la ditta ha ancora oggi un forte *stock* di lime nei magazzini.

Si ritiene, tuttavia, di poter escludere che, dato anche l'odierno stato del mercato nel quale la F. I. L. P. opera, possa addivenirsi alla ripresa del normale orario settimanale di lavoro.

PRESIDENTE. L'onorevole Coggiola ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COGGIOLA. Poche parole, onorevole sottosegretario, sono sufficienti per dimostrare il dramma delle fabbriche italiane di precisione, dramma aziendale e dramma delle maestranze. L'onorevole sottosegretario ha accennato al fatto, che risponde a verità, che nel 1946 la maestranza era di 1.500 unità. Sta di fatto che attualmente gli operai sono 600 e lavorano ad orario ridotto.

Vi è una cosa importante da notare. Per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni delle lime, nei primi due mesi del 1952 le importazioni erano di 62 milioni e le esportazioni di 64 milioni. Invece, nei

primi due mesi del 1953 le importazioni sono passate ad oltre 70 milioni e le esportazioni sono discese a 14 milioni.

Quali le ragioni di queste cifre che sono molto indicative? Errori delle passate amministrazioni, come ha rilevato anche l'onorevole sottosegretario, per cui si giunse anche ad una amministrazione controllata: poi, anche la scarsa produzione, e, chiamiamola così, una certa tranquillità del mercato interno. Un'altra ragione — da noi esposta durante la discussione dei bilanci — è quella della liberalizzazione effettuata in modo unilaterale, mentre altre nazioni stabiliscono dei premi di esportazione.

E poi vi è il motivo, sul quale richiamiamo troppo spesso e purtroppo invano l'attenzione del Governo, della chiusura dei mercati orientali.

Non è che vi siano dei costi superiori. Forse vi è stata, qualche anno fa, una attrezzatura non aggiornata, benchè occorra tener presente che la fabbricazione delle lime è una delle più difficili in utensileria. Tuttavia il laboratorio tecnico del politecnico ha giudicato il prodotto della F. I. L. P. migliore anche di quelli esteri più pregiati.

Ma un'ultima considerazione, che è per altro la più importante, dovrebbe indurre il Governo ad adottare provvedimenti per ovviare alla crisi di produzione della F. I. L. P., ed è la dispersione in atto del prezioso capitale costituito dalle maestranze specializzate, la cui formazione richiede, com'è noto, lunghi anni di esperienza.

Io riferirò a queste maestranze la risposta dell'onorevole sottosegretario, ma ho ragione di ritenere che esse non potranno esserne soddisfatte, essendo mancata l'assicurazione di una ripresa del lavoro nella loro fabbrica.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Bucciarelli Ducci, al ministro dell'industria e commercio, « per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, soprattutto in riferimento a quanto è stato prospettato in una relazione della presidenza dell'E. L. V. presentata al Ministero della industria fin dal mese di novembre 1952, onde risolvere la grave crisi — non ulteriormente sostenibile — in cui versano le miniere del bacino lignitifero del Valdarno dove sono interessati oltre 1.900 lavoratori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio ha facoltà di rispondere.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. La situazione

economico-finanziaria della cooperativa ente ligniti Valdarno, che gestisce le miniere lignitifere del Valdarno, è andata continuamente aggravandosi.

Tale situazione, legata soprattutto al divario sempre crescente fra costi di produzione e prezzi di vendita, con perdite che in questi ultimi mesi sono state di lire 300 per ogni tonnellata venduta, non è facilmente sanabile in quanto, mentre da un lato sussiste l'impossibilità per la cooperativa di aumentare i rendimenti di coltivazione con la conseguente riduzione dei costi, dall'altro lato permane la necessità di ragguagliare i prezzi di vendita della lignite e quelli delle altre fonti di energia (metano, carbone, olio combustibile) immessi nel mercato a prezzi sempre più bassi.

È noto che nel 1951 venne concessa dallo Stato alla cooperativa un'anticipazione di lire 200 milioni; l'anticipazione stessa è servita solo ad integrare parzialmente le perdite di gestione, ma non è valsa a riportare in equilibrio l'impresa che oggi presenta un deficit che si valuta intorno a 260 milioni.

La presidenza dell'ente ligniti Valdarno nel novembre 1952 presentò un programma tecnico-economico inteso a riportare in pareggio il bilancio dell'azienda e ad assicurare la stabilità dell'impresa.

Esso era basato essenzialmente sul miglioramento delle attrezzature per la coltivazione in sotterraneo e in cava, sull'ampliamento degli impianti di essiccazione e sulla riattivazione di un impianto di mattonelle di lignite.

Per attuare il programma veniva richiesto un nuovo finanziamento di lire 200 milioni.

Però detta richiesta prospettata dal Ministero dell'industria a quello del tesoro non ha conseguito fino ad ora una soluzione favorevole. Il Ministero dell'industria d'altra parte non dispone nei capitoli del proprio bilancio di somme da erogare a tali fini.

Posso comunque assicurare l'onorevole collega che il Ministero che ho l'onore di rappresentare segue con il massimo interesse tutte quelle iniziative che si vengono ad inserire nel ciclo del bacino del Valdarno e che tendono ad una soluzione integrale del complesso problema. Ritengo pertanto che la soluzione più idonea per dare un assetto definitivo a quella industria legnificera sia l'impiego quasi integrale di tutta la produzione per l'utilizzo *in loco*. Difatti il Ministero dell'industria appoggiò una iniziativa del genere presa dalla S. I. C. S. per la produ-

zione di fertilizzanti azotati ottenuti con la gassificazione delle ligniti e ad essa venne assicurato un cospicuo finanziamento sui fondi I. M. I.-E. R. P., ma, per quanto venisse concessa una lunga proroga per gli adempimenti di rito, la S. I. C. S. ha lasciato inutilmente decorrere tutti i termini, dopo di che, solo da qualche giorno, ha prodotto alcuni documenti per dimostrare che è in grado di adempiere a quanto prescritto dal decreto di concessione del finanziamento. Tale documentazione dovrà ora essere esaminata dagli organi finanziari competenti per l'accertamento che essi garantiranno la realizzazione dell'iniziativa.

Altra analoga iniziativa è stata prospettata dalla società toscana azoto la quale intenderebbe ampliare notevolmente lo stabilimento già in esercizio a Figline Valdarno. Il relativo progetto è ora all'esame del consiglio nazionale delle ricerche al fine di accertarne la idoneità tecnico-economica del progettato impianto anche ai fini dell'utilizzo delle ligniti del Valdarno.

Infine, sempre nell'intento di facilitare la soluzione del difficile problema delle ligniti del Valdarno, il Ministero che rappresento ha appoggiato la richiesta della cooperativa E. L. D. intesa ad ottenere che l'anticipazione dei 200 milioni a suo tempo concessa venga trasformata in contributo a fondo perduto.

Concludo quindi assicurando l'onorevole interrogante che il Ministero dell'industria, vivamente preoccupato della situazione della manodopera del bacino lignitifero del Valdarno, proseguirà i suoi sforzi per trovare adeguata soluzione al problema, particolarmente complesso per la confusa situazione giuridica della gestione delle miniere e per la carenza fino ad ora di serie iniziative atte a cercare idonee industrie utilizzatrici della lignite malgrado l'intervento concreto e cospicuo del Governo per finanziare tali iniziative.

PRESIDENTE. L'onorevole Bucciarelli Ducci ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

BUCCIARELLI DUCCHI. L'argomento meriterebbe una trattazione più ampia ed approfondita di quanto non consenta il tempo messo a mia disposizione. Pertanto, riservandomi di presentare, se occorrerà, una interpellanza, mi limito ad invitare il Governo a qualche considerazione.

Se il Governo stesso ha fatto per il passato qualche indubbio sforzo per risanare la situazione, questa, tuttavia, non è migliorata, soprattutto per la restrizione del

consumo che si è avuta nel mercato della lignite. Per rimuovere le cause di crisi si è prospettata la costruzione di uno stabilimento chimico in San Giovanni Valdarno che avrebbe la possibilità di utilizzare la lignite per la fabbricazione di prodotti azotati. La S. I. C. S. ha anzi presentato un proprio progetto in proposito che ha avuto l'approvazione degli organi tecnici del Ministero dell'industria nonché, per la parte finanziaria, dell'I. M. I.-E. R. P. Il Ministero del tesoro, da parte sua, ha emesso, nell'aprile scorso, un decreto con il quale si assicurava alla S. I. C. S. un finanziamento di due miliardi e mezzo, sia pure condizionando il finanziamento all'impegno della società di versare un miliardo e 300 milioni come aumento di capitale sociale. Ora, proprio nel momento in cui la S. I. C. S., superando delle difficoltà che mi dicono assai notevoli si accinge a dichiararsi disposta ad adempiere all'obbligo imposto dal Ministero del tesoro, si dice che sarebbero sopraggiunte complicazioni, che la proroga è scaduta il 31 ottobre e che di conseguenza non si sarebbe dato più corso agli adempimenti.

BATTISTA, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio. Ma ha inteso quello che io ho detto?

BUCCIARELLI DUCCHI. Onorevole sottosegretario, evidentemente ella si è distratto e non ha percepito il senso delle mie parole. Ho detto che circolano delle voci. Non ho riferito a lei queste voci.

Riprendendo dal punto in cui sono stato senza motivo interrotto (*Commenti*), dirò che, secondo queste voci, si prospetterebbero nuove soluzioni, cui l'onorevole sottosegretario stesso ha accennato, come l'iniziativa della società toscana-azoto. Ma io debbo far presente che tale società non ha per ora fatto altro che presentare un progetto. Prima che questo progetto abbia passato tutta la lunghissima trafila burocratica, due anni saranno passati, quando invece si potrebbero iniziare i lavori per la costruzione dello stabilimento e in 15 giorni portare a soluzione un assillante problema quale è quello del bacino lignitifero del Valdarno.

Con queste raccomandazioni, invito il Governo ad esaminare la possibilità di indurre la S. I. C. S. ad adempiere all'obbligo di integrare il finanziamento di 2.500 milioni con altri 1.300 milioni, sotto forma di aumento di capitale sociale.

PRESIDENTE. Le ultime due interrogazioni, entrambe dirette al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'interno

e di grazia e giustizia, saranno svolte congiuntamente, poiché concernono lo stesso argomento.

La prima è degli onorevoli Tonetti, Luzzatto, Bettoli e Concas, «per conoscere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per individuare e perseguire legalmente i responsabili dell'atto di vandalismo e di spregio per i valori della Resistenza partigiana sacri alla memoria di ogni italiano, compiuti per la seconda volta alla fine dello scorso ottobre con la manomissione del monumento ai 420 caduti partigiani della divisione «Nanetti» eretto sul Col Alt (provincia di Treviso); quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per la tutela del monumento stesso, affinché simili atti di oltraggio alla memoria dei caduti non possano più ripetersi in futuro; e quali provvedimenti infine abbiano adottato o intendano adottare per il ripristino, col dovuto decoro, del monumento oltraggiato».

La seconda è degli onorevoli Clocchiatti, Beltrame, Bettiol Francesco Giorgio e Gianquinto, «per conoscere se siano informati dello scempio perpetrato — per la seconda volta — da autentici criminali in sfregio del monumento dedicato ai 420 caduti partigiani della divisione «Nanetti» sul Col Alt (provincia di Treviso), e per sapere quali provvedimenti abbiano adottato o intendano adottare per individuare e perseguire legalmente i responsabili dell'atto di vandalismo e di spregio per i valori della gloriosa Resistenza nazionale e quali misure infine si abbia intenzione di adottare per il ripristino dello stesso monumento oltraggiato perché la memoria dei morti sia doverosamente onorata».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Verso le ore 19 dell'8 corrente, il comando della tenenza dei carabinieri di Vittorio Veneto venne informato che era stato danneggiato il monumento ai partigiani della divisione Nino Nanetti, eretto a Col Alt presso il confine fra le province di Udine, Belluno e Treviso.

La mattina successiva, il comandante della tenenza si recò sul posto. Accertò che il monumento era lesionato: era caduto il parafulmine ed anche un blocco di pietra. Siccome già in passato il monumento era stata danneggiato, il prefetto di Treviso ritenne necessario disporre un'accuratissima indagine su questi nuovi danneggiamenti. A questo scopo si recò a Col Alt il 12 corrente una commissione della quale facevano parte il maggiore

capo della sezione staccata di artiglieria di Conegliano, il comandante la tenenza dei carabinieri di Vittorio Veneto e un commissario aggiunto di pubblica sicurezza.

La commissione rilevò anzitutto che il monumento è posto su un colle alto 867 metri, che sovrasta i colli circostanti. Il monumento è alto circa 7 metri, oltre il piedistallo; è costituito da blocchi di pietra squadrati sovrapposti — quattro per piano, legati con malta di cemento — per un totale di otto strati, così da formare un obelisco sul cui vertice è posta un'aquila in calcestruzzo armato. Il monumento era provveduto di parafulmine, tenuto verticale da tre coppie di cavetti: i tre punti di attacco erano a quota leggermente diversa e diversamente sottoposti alle intemperie.

Ciò premesso, la commissione accertò che uno dei tiranti, ancorato in un punto più depresso del terreno e quindi soggetto a maggiore ossidazione per ristagno delle acque piovane, era spezzato.

L'asta del parafulmine era rotta e giaceva a terra. Dall'obelisco mancava uno dei quattro blocchi costituenti uno dei ripiani più alti. Il blocco era a terra. Un gradino del piedistallo era lesionato in corrispondenza alla verticale corrispondente alla caduta del blocco. La parte superiore dell'obelisco presentava sconnessioni fra i vari blocchi. Il vuoto lasciato dal blocco caduto non presentava slabbrature, sfrangiamenti o annerimenti che denotassero l'uso di ferri o esplosivi per provocare la caduta.

La commissione giunse alla conclusione che il parafulmine era stato abbattuto dal vento per rottura del tirante ossidato e che il blocco era poi caduto per una folgore.

Queste conclusioni della commissione risultarono convalidate dalle dichiarazioni del contadino Attilio Da Ros di Pietro, di 54 anni, da Sarmede, che soggiorna in una malga vicina al monumento. Il Da Ras dichiarò che il parafulmine era rotto da oltre un mese e che alla fine di ottobre, in una sera di maltempo, egli aveva udito un tuono e un rumore di pietra sul Col Alt.

LUZZATTO. Ma proprio il 28 ottobre dovevano succedere queste cose?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La mattina dopo il Da Ras vide che il monumento era danneggiato.

Dopo che vennero presentate le interrogazioni cui ora rispondo, il Ministero dell'interno volle che fossero effettuati ancora nuovi e minuziosi accertamenti. A questo scopo il 21 corrente si recarono sul Col Alt non solo i

tre funzionari che vi si erano recati il 12, ma anche il primo ingegnere di sezione del genio civile di Treviso, il commissario capo di pubblica sicurezza e l'ingegnere comandante dei vigili del fuoco.

Questa commissione confermò in pieno quanto era stato accertato il 12. Rilevò in particolare che il tirante del parafulmine « nel punto di rottura... si presenta sfilacciato ed irregolare ed è talmente ossidato che i fili che lo compongono si spezzano con la mano senza difficoltà ». Escluse che il blocco caduto fosse stato divelto con ferri o esplosivi: ciò non solo per la mancanza di tracce, già rilevate il 12, ma anche perché il blocco era così in alto che il lavoro avrebbe richiesto l'ausilio di una scala, mentre per un sabotatore sarebbe stato più agevole, naturale ed efficace attaccare altre parti del monumento più accessibili.

La commissione era anche stata incaricata di accertare il da farsi per ripristinare il monumento e per tutelarne la stabilità. La commissione ha proposto che: a) si rifaccia la parte superiore del monumento ingrappando i blocchi fra loro con perni di ferro; b) si impianti nuovamente il parafulmine meglio assicurandone la stabilità e l'efficienza; c) si ispezioni periodicamente l'impianto del parafulmine. La spesa occorrente per ripristini suggeriti dalla commissione non supera le lire 150 mila.

Intanto il prefetto di Treviso ha disposto che, fino da ora, il monumento venga frequentemente ispezionato da carabinieri e da guardie forestali per verificarne lo stato.

Nessuna denuncia è pervenuta all'autorità giudiziaria circa il danneggiamento del monumento.

È superfluo aggiungere che gli organi del Ministero dell'interno, per quanto li riguarda, sono pronti a vagliare con scrupolosa attenzione ogni nuovo concreto elemento che da chiunque, e particolarmente dagli onorevoli interroganti, venga eventualmente addotto, in contrasto con le circostanze fin qui accertate, circa le cause del danneggiamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Tonetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TONETTI. Se la coincidenza degli atti vandalici compiuti a danno del monumento eretto a Col Alt in memoria dei 420 morti della gloriosa divisione partigiana Nanetti colla data del 28 ottobre non ne denunciassero gli autori, la bassezza e vigliaccheria del gesto compiuto, approfittando della lontananza del monumento dai luoghi abitati, sarebbero sufficienti a indicarne la prove-

nienza. Ad evitare equivoci, pertanto, è opportuno dichiarare che l'interrogazione da me presentata unitamente ad altri colleghi non ha significato di protesta. Le manifestazioni di impotente livore dei rottami del fascismo non possono suscitare indignazione, ma soltanto, al più, disprezzo in noi partigiani che con le armi riscattammo l'onore e l'indipendenza della patria, dei quali essi avevano fatto ludibrio; nè ci allarmano, perché, se la loro azione costituisse non già pericolo, ma minaccia di pericolo, sapremmo ricacciarli nel sottosuolo sociale dal quale non avrebbero mai osato di uscire senza la benevola tolleranza dei precedenti governi. Perciò, scopo dell'interrogazione era soltanto di richiamare l'attenzione del Governo sulla condotta delle autorità di polizia e particolarmente delle guardie forestali. Se avessi avuto qualche dubbio in proposito, il rapporto che l'onorevole sottosegretario ha letto lo avrebbe dissipato, in quanto quel rapporto delle autorità locali è evidentemente e dimostrabilmente mendace.

Lo strappamento delle corde che reggono il parafulmine, la distorsione dell'asta, il tentativo evidente ad opera umana di svelere il masso che regge il monumento, non sono operazioni che possono essere compiute da un solo individuo, né da un gruppo di individui in poco tempo, né le avversità atmosferiche possono scrivere frasi ingiuriose contro la Resistenza.

Come si spiega che le guardie forestali incaricate della sorveglianza dei boschi circostanti, la caserma delle quali è poco lontana dal monumento, non abbiano notato la presenza di individui estranei in quella zona poco frequentata, non abbiano sentito rumori, non si siano accorte di nulla di eccezionale?

La noncuranza delle guardie forestali non può non suscitare dei dubbi tanto più che non hanno sentito il dovere di denunciare immediatamente alla più vicina caserma dei carabinieri il danneggiamento del monumento, e la rimozione della parete dell'adiacente cappella di una corona, trovata in una pozza d'acqua da un amministratore del comune di Vittorio Veneto.

La inerzia delle guardie forestali giustifichino il dubbio di omertà, avvalorato dal fatto che i pastori delle mandrie ivi dimoranti dichiarano tutti, meno quello nominato dall'onorevole sottosegretario, che nulla hanno veduto, mentre non possono non aver veduto, lasciando capire la paura di minacce e di rappresaglie, rafforzate dalla condotta delle guardie forestali.

« Dia il Governo ordini rigorosi di indagare: l'indagine non dobbiamo farla noi (abbiamo apposta stanziamenti in bilancio per pagare le guardie e i carabinieri), e posso assicurare che non sarà difficile scoprire i miserabili autori della turpe impresa, purchè vi sia la volontà di trarli dinanzi al magistrato.

PRESIDENTE. L'onorevole Clocchiatti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CLOCCHIATTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non avrei voluto che negli atti parlamentari fossero trascritte le frasi nefande che ho il dovere in questo momento di leggere per smentire i rapporti della polizia, dei prefetti, che abbiamo testè ascoltato.

Onorevole sottosegretario, troppo facilmente ella viene a quel banco a ripetere cose di cui purtroppo porta la responsabilità, ma non sempre sa bene chi la informa e come la si informa.

Cosa dice una scritta trovata su quel monumento che per la seconda volta « il fulmine » e « le intemperie » logorano e distruggono? Ecco quanto dice: « Che cosa fai qui? Chi ti ha fatto e ricostruito? Coloro che furono e che tuttora cercano la rovina d'Italia ».

È possibile che tutte queste commissioni, composte di persone così rispettabili, non abbiano visto la firma degli autori senza nome, di questi criminali? Non voglio pronunciare parole grosse in quest'aula in quanto ero il comandante di quegli uomini i cui nomi oggi sono trascritti nel marmo; ma indubbiamente noi siamo stati molto blandi in quelle occasioni. Se fossimo stati più severi, come avremmo dovuto, questi atti non avverrebbero. Se avessimo fatto più di quanto abbiamo fatto per colpire i veri traditori della nazione, che oggi rialzano la testa e vogliono calpestare i valori della Resistenza, queste cose non avverrebbero.

Le giustificazioni addotte non sono assolutamente accettabili, onorevole sottosegretario. Non è possibile che per la seconda volta un monumento venga distrutto dal fulmine.

E, poi, non l'hanno informata, onorevole sottosegretario, che vi è una denuncia formale davanti alla procura della Repubblica? Non è stato informato il Ministero che già l'altra volta erano stati avvertiti i prefetti e i questori affinché indagassero dove dovevano indagare? Quando la polizia vuole non accampa giustificazioni, ma trova i colpevoli.

Da questa tribuna noi chiediamo al Governo che cerchi non delle giustificazioni ma i colpevoli, da trascinare davanti ai tribunali della Repubblica, soprattutto ora che si sta celebrando, nel paese, il decennale della Resi-

stenza, l'eroismo dei caduti per la libertà, di quei caduti che hanno fatto sì che voi, uomini del Governo, possiate sedere in quei banchi.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

Mi corre l'obbligo di raccomandare — ancora una volta — ai membri del Governo e agli interroganti di essere brevi nelle risposte e nelle repliche, così come si addice all'istituto dell'interrogazione. Soltanto in questo modo sarà possibile svolgere le interrogazioni a breve distanza dalla loro presentazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

Seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale, di amnistia e indulto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge di liberazione condizionale di amnistia e indulto.

È iscritto a parlare l'onorevole Basso. Ne ha facoltà.

BASSO. Non so, signor Presidente e onorevoli colleghi, se sia stato politicamente corretto l'atteggiamento del guardasigilli Zoli, il quale, alla vigilia delle elezioni, ha annunziato un provvedimento di amnistia, si è servito, cioè, di un istituto così delicato e interessante così da vicino la sensibilità pubblica, come di uno strumento per procacciare voti al partito di maggioranza, annunziando con molti mesi di anticipo questo provvedimento e suscitando grandi speranze nel paese, non soltanto presso i condannati e le loro famiglie, ma presso chiunque abbia a cuore la distensione degli animi e la serenità della vita sociale italiana. speranze che, dopo questo incoraggiamento ufficiale, sarebbe doppiamente iniquo deludere.

Non so, dicevo, se sia stato politicamente corretto questo primo esempio — credo — di un annunzio di amnistia adoperato come strumento di propaganda elettorale da un membro del Governo in carica, con la ben prevedibile conseguenza di un lungo periodo di incertezza giuridica; ma se scorrettezza vi fu, essa è certamente oggi molto aggravata dall'atteggiamento del partito di maggioranza, il quale cerca di ritirare con mano avara e con ipocrita parola quello che era stato così solennemente promesso, cerca di ritirare anche quello che è stato già, sia pure in misura insufficiente, approvato dalla Commissione di giustizia della nostra Camera.

E così abbiamo visto aprirsi nel paese, anche sulla stampa ispirata dal Governo, delle critiche al progetto di amnistia, di cui si è biasimata quella che sarebbe l'eccessiva generosità.

Abbiamo sentito anche in questa aula oratori del partito di maggioranza criticare la eccessività del provvedimento di clemenza; abbiamo sentito invocare vecchi e superati argomenti giuridici contro l'istituto stesso della amnistia: in particolare gli argomenti classici contro l'amnistia del Beccaria e del Filangieri, e si sarebbe potuto aggiungere del Bentham, che sostanzialmente si riducono tutti a questa affermazione: se le pene sono giuste devono essere applicate, se le pene sono ingiuste non devono essere erogate, ma in nessun caso si deve creare uno strumento che infirmi l'applicazione della legge. Si è naturalmente dimenticato che queste argomentazioni sono fiorite nell'epoca dei lumi, sono fiorite presso gli autori illuministi del settecento che erano animati dall'ottimistica e generosa illusione che bastasse fare delle leggi giuste, razionali per avere una società perfetta e non potevano ammettere che nell'applicazione di queste leggi interferisse uno strumento che era allora nelle mani del potere assoluto, nelle mani del sovrano assoluto, e che veniva ad incidere sul retto e normale funzionamento della legislazione, distruggendone o diminuendone, così essi pensavano, gli effetti: ecco su quale fondamento si ebbe infatti nel settecento questa reazione contro l'amnistia.

Ma la risposta che noi possiamo dare oggi a questi argomenti, che si rinnovano sempre ogni qualvolta si vuol dare e non dare, promettere e non mantenere, è quella che è stata già data da, per lo meno, oltre un secolo da Dupin in Francia: l'amnistia, più che un provvedimento di clemenza, è una misura politica e la sua giustificazione, la sua ragione d'essere non va cercata secondo criteri di astratto diritto, ma va cercata in criteri di sana opportunità politica. Argomento del resto più vecchio delle stesse obiezioni settecentesche, molto più vecchio di questa polemica a cui mi sono riferito, perché in realtà l'amnistia è sorta come istituto politico. La natura della amnistia è quella di essere essenzialmente un provvedimento politico che segue sempre ad un periodo di discordie intestine, di discordie sociali, di discordie civili; l'amnistia è precisamente un provvedimento che serve dopo ogni periodo agitato e torbido di lotte interne, a ripristinare la pace sociale e a ristabilire un clima di serenità.

Sicché, gli argomenti che oggi vengono invocati per dimostrare l'eccessività del provvedimento, per dimostrare che non si deve essere generosi, per dimostrare soprattutto che l'amnistia sarebbe inse stessa un provvedimento anti-giuridico, sono argomenti contro cui sta la storia di questo istituto.

E quando l'altro ieri io ascoltavo le ragioni addotte dall'onorevole Riccio il quale parlava dell'amnistia definendola ancora oggi un atto di clemenza sovrana a cui non si dovrebbe far ricorso, mi sovvenivano alla mente dagli anni molto lontani del liceo alcuni ricordi ciceroniani. Mi tornava alla mente la prima filippica di Cicerone laddove dice: « *Atheniensium renovavi vetus exemplum: graecum etiam verbum usurpavi, quo tum in sedandis discordiis usa erat civitas illa, atque omnem memoriam discordiarum oblivione sempiterna delendam censui* ».

Diceva cioè Cicerone che questo istituto era nato in Grecia per sedare le discordie cittadine, che Atene l'aveva usato a tal fine, e che egli lo avrebbe voluto per seppellire sotto la « sempiterna oblivione » la memoria di queste discordie.

Mi sovvenivano ricordi universitari sulla amnistia romana, su quella *lex Sulpicia* che è forse il primo esempio conosciuto di amnistia romana, emanata appunto per annullare le condanne politiche pronunciate dopo le guerre sociali dell'88 a. C. se ben ricordo, *lex Sulpicia* cui segue poi una serie di altri provvedimenti di simile natura, con cui dopo le nuove crisi sociali, dopo le nuove lotte intestine, si prendono provvedimenti la cui natura squisitamente politica mira precisamente a distruggere le conseguenze di quelle lotte attraverso la *restitutio damnatorum*.

Vero è che successivamente l'amnistia divenne *indulgentia principis*, come ci ricordava l'onorevole Leone, vero è che degenerò in abuso nel medio evo, vero è che sotto le monarchie assolute servi magari per celebrare i fasti illeciti delle alcove reali. Ma quando si ritornò a monarchie costituzionali, l'amnistia ritrovò la sua naturale funzione, e, come vedremo, fu usata nella storia del regno d'Italia, soprattutto nei primi tempi, nel suo migliore senso politico, anche se successivamente nel tempo essa pure ha conosciuto presso di noi delle degenerazioni ed è diventata talvolta un semplice mezzo tecnico di sfollamento degli uffici o è diventata uno strumento anche di celebrazione di lieti eventi reali, pur senza mai perdere tuttavia, salvo che durante il fascismo,

la sua natura squisitamente politica. E se la nostra migliore dottrina penalistica ha reagito contro gli abusi e ne ha tratto motivo a criticare gli aspetti antigiusdiziali dell'istituto dell'amnistia, essa ne ha, si può dire, costantemente difeso la necessità in campo politico e sociale, e « ai delitti politici o determinati da cause economico-sociali, e ai reati che a questi siano connessi » la voleva per esempio riservata lo Jannitti nello studio introduttivo al suo classico codice delle amnistie. Per cui, quando parliamo di amnistia, è essenzialmente a questa natura politica, alla sua efficacia politico-sociale, più che ai suoi aspetti giuridici che noi dobbiamo avere riferimento. E questo è in modo particolare vero oggi in Italia, dato che la nostra Costituzione ha affidato al Parlamento l'esercizio di questo potere una volta riservato esclusivamente alla prerogativa sovrana, lo ha affidato cioè all'organo più squisitamente politico che esista, all'organo che è di tutti il più sensibile alle mutazioni degli indirizzi della pubblica opinione e che registra questi mutamenti attraverso proprie mutazioni ad ogni successiva elezione. E lo stesso guardasigilli, nella sua relazione, ha sottolineato che questo deve essere il carattere dell'amnistia. Egli ha detto che essa deve servire a distendere gli animi e a ridare un clima di serenità all'Italia, e quindi è essenzialmente sotto questo profilo che noi vogliamo esaminare e giudicare il provvedimento, sotto questo profilo dobbiamo valutare quali debbano essere gli aspetti che il provvedimento deve assumere nel momento attuale nel nostro paese.

Parlando di aspetti politici e sociali è tuttavia evidente che noi non intendiamo affermare che l'amnistia debba limitarsi esclusivamente a reati politici, perché ognuno di noi sa che in ogni reato è sempre presente anche un elemento politico-sociale, in quanto, a determinare l'azione delittuosa, concorre sempre, con la personalità del reo, anche la situazione ambientale in cui il reo viene ad operare, dalla considerazione della quale non possiamo mai prescindere.

Si è perciò che ogni mutamento nell'ambiente sociale, ogni turbamento della vita collettiva, non può non avere le sue conseguenze anche sulla delinquenza comune, la quale quindi riveste sempre anche aspetti politici e sociali. Ora non possiamo ignorare che noi abbiamo attraversato un periodo che ha profondamente turbato la nostra società e ha influito in due sensi nella commissione di fatti delittuosi. La guerra e il dopoguerra hanno da un lato sconvolto la situazione ambientale,

distrutto famiglie, creato miseria e disoccupazione, messo sossopra vecchie *routines* e consolidati rapporti sociali; e dall'altro lato hanno allentato i freni morali, turbato gli animi e creato anche soggettivamente un clima favorevole al delitto. Noi non possiamo ignorare quel che vi è in questi avvenimenti di responsabilità collettiva e perciò noi dobbiamo volere questa amnistia non soltanto per i reati politici e sociali, ai quali dovrà esser fatto indubbiamente un trattamento preferenziale, ma anche per i reati comuni, sui quali ha certamente influito proprio quel turbamento politico-sociale di cui vorremmo cancellare tutti gli effetti penali. Quindi amnistia dettata da considerazioni di opportunità politico-sociale e che deve comprendere anche i reati comuni.

Io però dedicherò la mia trattazione esclusivamente agli aspetti politici dell'amnistia. Altri colleghi avranno certamente campo di spaziare in quelle parti della discussione che io non tratto.

Per quanto attiene ai reati comuni, vorrei soltanto sottolineare una misura che so essere stata proposta in Commissione e respinta, che immagino ritornerà sotto forma di emendamento, e che io credo sia veramente meritevole della massima considerazione, anche perché non c'è dubbio che noi viviamo oggi in un regime di eccessività di pene e che se questa amnistia ci fornisse l'occasione di correggere alcuni aspetti più gravi di queste pene eccessive, avremmo indubbiamente bene usato del potere che la Costituzione ci riserva.

Questo unico aspetto dei reati comuni che io voglio trattare in ordine alla necessità delle pene, è la proposta della commutazione di tutti gli ergastoli. Io credo veramente che contrasti con la civiltà giuridica del nostro paese, il mantenere la pena dell'ergastolo e, credo in modo particolare che sia oggi necessario un provvedimento che elimini l'iniquità palese, evidente, che nasce dal fatto che noi abbiamo ristabilito, nell'Italia post-fascista, l'istituto delle attenuanti generiche, abbiamo istituito *ex novo* l'istituto dell'appello nei giudizi di corte d'assise, e, viceversa, vi sono oggi sentenze di condanne all'ergastolo che non hanno avuto la possibilità dell'appello, sentenze di condanna all'ergastolo nelle quali non si è tenuto conto delle attenuanti generiche che allora erano abolite; sentenze che oggi, probabilmente, per effetto delle attenuanti generiche, comminerebbero una pena minore.

Credo quindi che vi sia oggi veramente una ragione precisa e contingente di commu-

tare tutti gli ergastoli. Ma, al di là di questa ragione, ve ne sono altre indubbiamente di natura più profonda, oltre a quello che è l'evidente carattere inumano di questa pena.

Voglio ricordare che vi è una norma costituzionale, e precisamente l'articolo 27 della Costituzione, il quale stabilisce che la pena deve essere rivolta alla rieducazione del condannato. Mi domando se rieducazione non debba significare rieducazione alla vita associata, alla vita civile, alla vita comune, alla vita libera, e mi domando quale fine di rieducazione del condannato possa perseguire quella pena che lo obblighi a passare tutta la sua vita entro un carcere.

Vi è poi un'altra ragione specifica che potrà interessare in modo particolare i colleghi democristiani, i quali, immagino, nella loro pietà religiosa, reciteranno ogni anno le preghiere del venerdì santo, una delle quali dice « *Oremus Deum omnipotentem ut aperiat carceres* ». Con quale animo potrebbe essere recitata il venerdì santo una preghiera invocante da Dio l'apertura di quelle carceri, che essi, con il loro voto, vorrebbero oggi mantenere eternamente suggellate? Penso che per questo complesso di ragioni non sarà male che la Camera riesamini la proposta di emendamento fatta in Commissione e che si pronuncii in modo difforme da come si è pronunciata la Commissione stessa.

E passo senz'altro ad esaminare quelli che sono gli aspetti politici di questa amnistia.

Il progetto governativo aveva fatto questo trattamento per i reati politici: per quelli commessi fino al 18 giugno 1946, un largo condono. Noi possiamo ritenere e riteniamo che fosse ancora insufficiente, comunque si trattava di un condono piuttosto largo, almeno quanto alle pene condonate se non quanto ai criteri ispiratori. Questo era previsto nel progetto governativo per i reati commessi fino al 18 giugno 1946, senza distinzione, almeno formale, se si tratti di reati commessi da fascisti o da partigiani.

Per i reati politici successivi al 18 giugno 1946, il progetto governativo li trattava alla stessa stregua dei reati comuni, per quanto riguarda l'amnistia vera e propria, la quale era appunto prevista in misura uguale indiscriminatamente per tutti i reati puniti con un massimo fino a tre anni. Ma, con un criterio assolutamente fascista, faceva un trattamento preferenziale ai reati comuni per quanto riguarda l'applicazione del condono ai reati non coperti da amnistia. Infatti il condono per i reati commessi dopo il 18 giu-

gno 1946 era previsto soltanto per i reati comuni, con esclusione di quelli politici, e questo è indubbiamente un criterio che in Italia è stato introdotto soltanto dal regime fascista.

Io non so se la maggioranza e il Governo vorranno ritornare ad applicare questo mostruoso criterio per il quale si faccia un trattamento preferenziale ai reati comuni rispetto ai reati politici come previsto all'articolo 2, alinea c), del progetto ministeriale. Se il Governo chiedesse in questo campo di tornare al suo progetto, ciò sarebbe veramente contro quella che è la natura, l'essenza dell'istituto dell'amnistia, che, come ho accennato, è un istituto volto essenzialmente a scopi politici, e sarebbe anche contro quella che è stata sempre la tradizione dell'amnistia nel nostro paese. Perché, per chi conosca la storia delle numerose amnistie, è facile constatare che l'amnistia, dopo l'unificazione del regno d'Italia, fu applicata all'inizio si può dire quasi esclusivamente nei confronti dei reati politici, dei reati militari e dei reati di stampa. Si cominciò poi ad estendere l'amnistia anche a qualche reato comune, ma in principio si trattava di reati di natura tipicamente sociale, che erano cioè il prodotto della miseria, come il furto di legna che troviamo difatti periodicamente amnistiato. Se non sbaglio, solo in occasione dell'avvento al trono di Umberto, nel 1878, per la prima volta si concesse un'amnistia generale anche per reati comuni, facendo però sempre un trattamento preferenziale ai reati politici. Questo è stato il criterio seguito fino alla caduta del fascismo. In altre parole i vari governi italiani che proponevano l'amnistia al sovrano e questo fino al fascismo, seguivano un duplice criterio: quello di fare sempre un trattamento preferenziale ai reati di natura politica o di stampa o nascenti da conflitti sociali; e l'altro che dopo ogni periodo agitato, dopo ogni periodo di conflitti e di lotte sociali, a distanza di due o tre anni e magari talvolta anche di pochi mesi, interveniva sempre un provvedimento di amnistia perché questa era, e dovrebbe tuttora essere, la funzione essenziale del provvedimento di amnistia.

Nel 1864 vi furono a Torino i moti popolari contro il trasporto della capitale a Firenze. Ebbene nel 1865 vi fu un'amnistia per i moti di Torino. Poco dopo a cagione dell'imposta sul macinato, si sollevarono in molti luoghi masse di contadini. E nel 1869 seguì un provvedimento che amnistiava appunto, come diceva il testo

« i reati commessi in occasione e per causa dell'attuazione della tassa sul macinato » oltre che qualunque delitto politico. Nel 1892-93 abbiamo in Italia i fasci siciliani e lo stato d'assedio in Lunigiana. Ed ecco che nel 1894 viene concesso un primo indulto per questi fatti, nel 1895 un secondo indulto per la Sicilia, ed infine il 14 marzo 1896 viene concessa l'amnistia completa per i fatti di Sicilia e di Lunigiana. Nel 1898 abbiamo i tumulti in Milano e in molte altre regioni che diedero luogo a tribunali militari e a condanne numerosissime. Subito dopo vennero alcuni indulti e tre anni dopo, nel 1901, venne concessa l'amnistia generale nei confronti di tutte le condanne pronunciate in occasione dei moti del 1898. Nel 1904 vi sono di nuovo in Italia conflitti sociali con morti e feriti dai quali nasce il grande sciopero generale del 1904, e nello stesso anno 1904, il 20 settembre abbiamo un primo provvedimento di amnistia per reati contro la libertà del lavoro, cioè precisamente per reati commessi in occasione di sciopero. Poi nel 1905 abbiamo l'amnistia del 7 agosto, la quale riguarda i reati previsti dalla legge sulla stampa e quelli commessi contro la libertà del lavoro ed altri reati politici e insieme riguarda anche una serie di reati comuni « quando siano stati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni o tumulti » e precisamente violenza e resistenza all'autorità, oltraggio ed altri delitti contro persone rivestite di pubblica autorità, lesioni personali, esercizio arbitrario delle proprie ragioni, delitti contro la libertà individuale e contro l'incolumità pubblica, ecc. Tutti questi reati, pur essendo comuni, venivano amnistiati purché commessi in occasione di tumulti, moti popolari o pubbliche dimostrazioni.

Nel 1914 si verificò in Italia la « settimana rossa ». Ebbene il 29 dicembre di quello stesso anno venne emanato un decreto di amnistia per tutti i reati commessi in occasione di scioperi, conflitti di lavoro, moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti. Quindi, ogni volta che vi è stato un turbamento della vita nazionale che abbia determinato una situazione da cui siano scaturiti delitti politici o comuni, ma nascenti da conflitti o agitazioni sociali, è intervenuto sempre un provvedimento di amnistia plenaria per conseguire quella « sempiterna obli-vione » di cui ci parlava Cicerone.

Poi vi è stato il periodo fascista, caratterizzato, nelle amnistie inizialmente concesse, dalla distinzione fra il fine nazionale e quello

non nazionale. Tuttavia, anche il fascismo mantenne per qualche tempo il criterio che i reati politici dovessero avere nei provvedimenti di amnistia un trattamento preferenziale rispetto ai reati comuni. Il fascismo, se mai, tentava di escludere gli avversari politici dal beneficio attraverso esclusioni soggettive, cioè per esempio disponendo che i confinati e gli ammoniti non godessero dell'amnistia; ma oggettivamente, per parecchi anni, il fascismo non arrivò a stabilire un trattamento preferenziale per i reati comuni rispetto a quelli politici nei provvedimenti di amnistia.

Soltanto con l'amnistia del 1930 il fascismo instaurò una parità di trattamento fra i reati politici e quelli comuni. Ripeté la norma nella amnistia cosiddetta del « decennale » e fu solo l'amnistia del 1942 (quella del « ventennale ») che, capovolgendo quello che era stato un criterio costantemente seguito, stabilì per la prima volta un trattamento preferenziale dei reati comuni rispetto a quelli politici. Questo è un criterio — ripeto — contrario alla natura dell'amnistia ed alla tradizione più radicata dell'istituto nel nostro paese. Soltanto venti anni dopo la marcia su Roma il fascismo adottò questo criterio.

Ed ecco che il provvedimento di amnistia, presentato al Governo della Repubblica italiana « per distendere gli animi e riportare un clima di serenità », secondo l'espressione della relazione ministeriale, parte proprio da questo concetto introdotto dal fascismo, come se un'amnistia ad esso ispirata non fosse invece destinata ad accendere maggiormente gli animi e ad allontanare quel clima di serenità che si vorrebbe introdurre. Pertanto ritengo che sotto questo profilo noi non possiamo accettare il criterio governativo e neanche quello seguito dalla Commissione la quale ha parificato il trattamento da farsi ai delitti comuni ed a quelli politici, per il periodo successivo al giugno 1946, mentre non vedo ragione alcuna perché ci si debba discostare da quella che è stata una precisa caratteristica dell'istituto dell'amnistia, che deve essere destinato a sedare discordie, come voleva l'antica saggezza ateniese: *in sedandis discordiis*.

Noi abbiamo il diritto di chiedere che quest'Assemblea usi del suo potere politico, che la Costituzione le riserva, nel solo senso in cui è possibile giustificare oggi un provvedimento di amnistia non più strumento dell'*indulgentia principis* e non più soggetto a beneplaciti sovrani, cioè per sedare anche queste discordie e per portare realmente,

attenendoci alla lettera della relazione ministeriale, la distensione negli animi e creare davvero un clima di serenità. Chiedo all'onorevole ministro ed ai colleghi della maggioranza che hanno sostenuto il criterio fascista, se veramente essi pensino che dal 1946 in Italia non vi siano stati episodi di discordie civili e sociali; se non si siano accorti che, soprattutto dopo il 18 aprile 1948, si è instaurato in Italia un clima arroventato di passioni politiche; che la guerra e la trasformazione politica del paese conseguente alla guerra hanno determinato una situazione di profondo disagio economico, di disoccupazione, di miseria e al tempo stesso di accese passioni, da cui sono scaturite inevitabilmente profonde lotte sociali che hanno culminato in episodi gravissimi, fra cui conflitti sanguinosi con la forza pubblica ed anche un attentato commesso contro un altissimo dirigente politico, dal quale è poi derivata una legittima reazione popolare con altri conflitti, altro sangue, altre condanne. Tutto ciò è indubbiamente riconducibile ad un clima di animi estremamente tesi che deve essere disteso, onorevole guardasigilli, ad una serenità che mancava e che deve essere riportata. Oppure crede lei, onorevole ministro, che tutto questo sia passato tranquillamente, come acqua sul marmo, che non abbia lasciato nessun animo men che sereno, che tutte le passioni di questi anni, queste lotte sociali e civili a cui abbiamo assistito, non abbiano creato il minimo clima di tensione sociale, che non sia oggi necessario, rispetto agli avvenimenti di questi ultimi anni, fare quello che i governi italiani hanno sempre fatto in passato, cioè un provvedimento di amnistia che sedi queste discordie, ridia la serenità non soltanto ai condannati e alle loro famiglie, ma anche a coloro che hanno a cuore la pacificazione sociale?

Crede l'onorevole ministro che tutto questo sia passato senza lasciare traccia alcuna e che non vi sia bisogno, per ritrovare un clima di serenità, che si distruggano le conseguenze dell'aspra lotta politica che si è avuta in Italia nel corso degli anni passati, lotta politica che ci aveva portato alla vigilia del 7 giugno, fino alle più accese manifestazioni di passione da una parte e dall'altra, e che certamente ha scavato solchi che non possono essere colmati senza un provvedimento di amnistia?

Crede che non vi sia nessuna ragione per fare agli avvenimenti di questi anni, ai conflitti sociali e agli effetti penali che ne sono derivati per migliaia e migliaia di lavoratori, nell'immensa maggioranza poveri lavoratori che bene o male difendevano il pane per sé e

per le loro famiglie contro condizioni di degradante miseria e lottavano per ottenere diritti costituzionalmente sanciti, ma praticamente misconosciuti, credo non vi sia nessuna ragione, dicevo, per fare a questi conflitti politici un trattamento diverso da quello che è sempre stato fatto in passato, come ora ho ricordato, e come ognuno può accertare consultando la legislazione italiana.

Forse che i conflitti sociali di questi anni sono meno degni di attenzione governativa o parlamentare di quanto non siano stati i moti di Torino nel 1864, o quelli per il macinato o quelli dei fatti siciliani, oppure quelli dello sciopero del 1904 o della « settimana rossa »? Forse vi è una speciale ragione per cui questi conflitti non debbano meritare la stessa considerazione e non debbano essere seguiti, a distanza di uno, due, tre anni, da un provvedimento di generale amnistia?

Dirò invece che vi sono ragioni per affermare che questa volta noi abbiamo maggiori doveri, che i fatti verificatisi nel corso degli anni passati meritano indiscutibilmente una maggiore attenzione, perché negli anni scorsi noi abbiamo avuto, sì, delle profonde cause di turbamento economico e sociale da cui questi conflitti sono scaturiti, e così, come per i fatti del 1893, del 1898 e del 1904, abbiamo indubbiamente sotto questo profilo una situazione simile che può giustificare un trattamento uguale; ma abbiamo questa volta almeno altri due validi motivi in più per dire che si deve fare alla situazione presente un trattamento ancor più favorevole.

Il primo di questi due motivi è che abbiamo avuto in questi anni non soltanto del disordine economico e sociale, ma abbiamo avuto un disordine giuridico; vorrei dire di più: abbiamo avuto un vero caos giuridico in Italia in questi anni, e abbiamo tuttora un caos giuridico. Non apro certamente qui una parentesi per illuminare i colleghi su cose che essi conoscono benissimo: la situazione di carenza costituzionale in cui l'Italia si trova. Ma vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sulle conseguenze pratiche di questa situazione.

Noi abbiamo oggi in Italia contemporaneamente coesistenti due ordinamenti giuridici, due complessi di norme: un complesso di norme che è la Costituzione e un altro complesso che sono le leggi fasciste ancora in vigore (in modo particolare il codice penale, quello di procedura penale, le leggi di pubblica sicurezza, ecc.).

Questi due complessi di norme sono assolutamente incompatibili l'uno con l'altro, in quanto sono incompatibili i principi generali

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

a cui si ispirano, soprattutto nella materia dei rapporti fra cittadino e Stato, fra cittadino e pubblica autorità, che è la materia su cui incidono quasi tutti i reati di cui ci occupiamo.

Cioè noi abbiamo oggi in Italia la coesistenza di due complessi di norme assolutamente incompatibili, assolutamente repugnanti l'uno all'altro: la Costituzione è ispirata a principi democratici, vale a dire ad un criterio democratico nella valutazione dei rapporti tra cittadino e autorità e dei rispettivi diritti e doveri; l'altro complesso di norme (le leggi fasciste), invece, è ispirato a principi generali che fanno a pugno con quelli democratici, a criteri diametralmente opposti.

Per le leggi fasciste ancora in vigore, il principio ispiratore era il principio totalitario, cioè che il cittadino è in realtà un suddito, che i diritti sono attribuiti riconosciuti dello Stato, il quale può tutto, che i suoi rappresentanti, investiti di autorità e di potere, naturalmente con la lettera maiuscola, fino all'ultimo agente di polizia, sono una sorta di divinità a cui il suddito deve solo ubbidire, a cui non si possono rivolgere critiche, di cui non si possono denunciare né errori né arbitri, né violazioni eventuali della legge. Questo è il principio ispiratore delle norme del codice penale e delle leggi di pubblica sicurezza oggi in vigore. Viceversa i principi della Costituzione sono ben altri: il cittadino è un membro della comunità nazionale in condizioni di eguaglianza con qualsiasi altro. partecipa come tale all'esercizio del potere sovrano che la Costituzione affida al popolo e deve godere dei necessari diritti e delle necessarie, garanzie per potere esercitare questo sovrano potere, in modo particolare ha e non può non avere il diritto di controllare e di criticare qualunque autorità. In uno Stato democratico il cittadino non è obbligato a seguire la volontà dell'ultimo ufficiale o funzionario dell'autorità statale ma è questi che deve seguire le direttive che gli vengono dal potere sovrano, emanazione del popolo; sono in primo luogo gli organi dello Stato che devono rispettare le leggi. È un rapporto completamente rovesciato rispetto a quello fascista ed è evidente che questi due ordinamenti non possono coesistere e che è possibile soltanto o dichiararne abrogato uno, cioè le leggi in contrasto con i principi democratici, oppure far morire la Costituzione di lenta asfissia.

Ed è dolorosamente curioso osservare, come segno dell'assurdo antigiuridico in cui viviamo, che queste leggi che ancora sopravvivono, noi parlamentari della Repubblica

italiana non potremmo oggi farle, perché si direbbe che sono in contrasto con la Costituzione, e la Corte costituzionale, quando finalmente fosse eletta, dovrebbe dichiararle incostituzionali. Queste leggi oggi non potrebbero dunque regolare i rapporti dei cittadini italiani se emanassero dalla volontà dell'attuale Parlamento eletto il 7 giugno; ma poiché viceversa sono emanazione della volontà del re imperatore e del duce del fascismo, si vuole che siano valide e che noi vi dobbiamo sottostare! Io credo che veramente beffa più atroce non avrebbe potuto essere escogitata ai danni della Costituzione.

Da questa situazione derivano indubbiamente gravi conseguenze pratiche. Per rifarci ad un esempio che è stato citato nel corso di questa discussione perché se ne parlava nel progetto governativo, il reato di vilipendio è un reato il quale in regime democratico deve essere circondato da molte cautele: si tratta di fissare i confini tra l'esercizio normale del diritto di critica e quella che può essere l'offesa alle istituzioni. Il diritto di critica fa parte delle attribuzioni essenziali del cittadino di uno Stato democratico e non v'è dubbio che espressioni analoghe a quella di chi dicesse che il governo italiano è un governo che affama il popolo, non vilipendio sarebbero da considerare, ma legittima critica, espressione cioè di una valutazione della politica economica governativa. Chiunque abbia pratica dell'eloquenza politica inglese — una delle più castigate — sa che espressioni come questa sono comuni in Inghilterra e nessuno ha mai sognato di pensare che costituiscano vilipendio. Esse sono infatti, ripeto, nient'altro che la valutazione delle conseguenze che può produrre una determinata politica. Ma noi sappiamo che in Italia quando queste valutazioni partono da uomini di sinistra sono sempre considerate come integranti il reato di vilipendio alle istituzioni. Questo diverso apprezzamento nasce appunto dal fatto che il cittadino ritiene giustamente di potersi valere della Costituzione, che è una realtà e non un pezzo di carta, ed intende esercitare i suoi diritti nell'ambito della Costituzione, ispirandosi ai principi democratici. Le autorità partono invece dal presupposto che siano ancora in vigore le leggi fasciste e si credono ancora circondate dai crismi della sacertà, della infallibilità e della inviolabilità, sicché chiunque oggi usi criticare da un punto di vista democratico l'autorità è considerato meritevole di condanna perché colpevole di vilipendio. L'onorevole Macrelli si preoccupava di mantenere la

esclusione di questo reato dall'amnistia, perché egli diceva, è necessario difendere la Repubblica: l'onorevole collega non si accorgeva però che l'articolo 290 del codice penale non serve affatto a tutelare la Repubblica ma se mai a condannare i suoi difensori, come si può vedere sfogliando qualsiasi repertorio di giurisprudenza. Quando invece un colonnello dell'esercito dice che «la Repubblica è un mostriciattolo nato dall'illecito connubio di interessi stranieri con un momentaneo, umano collasso del popolo italiano», i giudici non ritengono vi sia motivo di condanna per vilipendio: l'illecito connubio rappresenta per essi, come dice la sentenza, un giudizio storico, e la parola mostriciattolo potrebbe rappresentare, sì, una espressione contumeliosa, ma non in bocca a un colonnello, il cui amor di patria non è possibile mettere in dubbio. Così si assolve.

Onorevole Macrelli, non è con il rigore di questo articolo del codice penale o escludendo il reato di vilipendio dall'amnistia che si difende la Repubblica, ma con le battaglie politiche che noi combattiamo e di cui non posso occuparmi in questa sede.

L'onorevole Riccio ha parlato nel suo intervento del reato di resistenza, che, a suo giudizio, non dovrebbe essere amnistiato perché non è mai un reato politico. Si tratta viceversa proprio di un reato che offre una chiara visione della dannosità delle conseguenze derivanti dalla coesistenza nel nostro paese di due legislazioni diverse e tra loro incompatibili: da una parte vi è la Costituzione, dall'altra vi è la legge di pubblica sicurezza non ancora abrogata. Noi, per esempio, abbiamo reintrodotto nella nostra legislazione penale, in ordine al reato di resistenza, la discriminante relativa alla illegittimità dell'ordine a cui si resiste. Ma quando un ordine è da considerare illegittimo? Ecco una difficoltà pratica insuperabile, dato lo stato della nostra legislazione. È da considerare valida la nostra Costituzione o la legge di pubblica sicurezza? Quando per esempio si scioglie una riunione perfettamente lecita secondo la Costituzione ma non in base alla legge di pubblica sicurezza, l'ordine relativo è da considerarsi lecito o illecito, e la resistenza del cittadino è condannabile o meno? Naturalmente anche le sentenze in proposito sono contraddittorie, perché, data la situazione di caos giuridico, non possono non aversi anche dai magistrati giudizi contraddittori. Quando giudica l'autorità realmente competente, cioè un consesso che conosce la situazione da vicino, normalmente la sentenza è aderente alla realtà

dei rapporti sociali; ma spesso, proprio per evitare questa conseguenza, si abusa del discutibile istituto della legittima suspicione e si va a cercare il giudice che più conviene, per cui i giudicati non sono conformi a quella che dovrebbe essere la giustizia del nostro paese.

Una legislazione armonica e unitaria, come dovrebbe essere, basata su principi generali chiari e non contraddittori, avrebbe indubbiamente evitato non solo molte condanne, ma addirittura molti conflitti, e noi non possiamo, onorevoli colleghi, far finta di ignorare che la responsabilità di questa situazione di incertezza e di caos giuridico non risale ai cittadini che si ostinano a credere alla Costituzione, ma risale precisamente alla passata maggioranza parlamentare e al passato governo che per cinque anni hanno rifiutato di obbedire al precetto costituzionale che imponeva l'armonizzazione delle leggi.

Ora c'è quindi questo primo motivo per fare agli episodi di lotta sociale e politica degli anni scorsi un trattamento di maggior favore di quanto non sia stato fatto in passato nella storia del nostro paese. Ma c'è anche una seconda ragione per considerare con maggiore attenzione le vicende degli anni passati, e questa seconda ragione è rappresentata dal 7 giugno. Noi abbiamo oggi in Italia l'amnistia affidata al Parlamento appunto perché la Costituzione ha ritenuto che si tratti di un istituto politico di cui il miglior giudice è il Parlamento, perché il Parlamento è sensibile ai mutamenti della volontà popolare, ed è quindi in grado più di ogni altro di registrare e di accogliere quei motivi politici che possono consigliare ad un determinato momento di intervenire con una larga amnistia.

Il 7 giugno può essere apprezzato in molti modi, ma mi pare vi sia un apprezzamento che non dovrebbe essere opinabile, sul quale non mi pare si possa discutere perché nasce dall'aritmetica. Il 7 giugno ha condannato indubbiamente una certa politica, ha condannato gli aspetti settari e persecutori della politica del 18 aprile. Non a caso il Presidente del Consiglio che ha governato per tutta la passata legislatura non siede più a quel banco; non a caso il partito democristiano non ha più la maggioranza assoluta, non a caso si è sgretolata la vecchia coalizione quadripartita. Credo perciò che su un punto almeno il voto del 7 giugno abbia un significato chiaro: se quel governo e quella maggioranza non vi sono più ciò vuol dire che il 7 giugno ha corretto la situazione del 18 aprile, ha rifiutato quella asprezza faziosa e persecutoria che la

politica instaurata il 18 aprile aveva significato per il nostro paese. E allora, se così è, fra gli aspetti più faziosi e nefasti della politica del 18 aprile vi è appunto questo rifiuto di adeguare le leggi alla Costituzione, vi è il concetto scelbiano della Costituzione trappola, vi è il mancato riconoscimento dei diritti costituzionali. Direi che in quel voto del 7 giugno vi è a questo riguardo un duplice ammonimento. Il primo ammonimento è che il secondo Parlamento si affretti a fare quelle leggi costituzionali che il primo Parlamento non ha fatto, che si affretti il secondo Parlamento ad eliminare questa situazione di caos giuridico che non è più sostenibile. Il secondo ammonimento è che il Parlamento si affretti ad annullare gli effetti penali che sono in gran parte conseguenza di quel caos giuridico e di cui porta la responsabilità il primo Parlamento italiano.

Ed ecco perché io credo che i reati politici e i reati scaturiti dalla lotta economica e sociale dopo il 18 giugno 1946 dovranno godere dei più ampi benefici, e che pertanto il Parlamento dovrà correggere non solo il progetto governativo ma anche quello della Commissione, tornando a quella che è stata la costante prassi italiana prima del fascismo. L'amnistia è uno strumento che deve servire a sedare le discordie, a distendere gli animi che la situazione politica abbia particolarmente teso, a ricondurre serenità e normalità; deve quindi, quando intervenga, sanare tutti insieme, reati politici, reati di stampa e reati economici e sociali, cioè praticamente tutto quanto sia scaturito da una situazione anormale dello spirito pubblico.

E veniamo ora all'altro aspetto politico dell'amnistia: quello che si riferisce ai reati anteriori al 18 giugno 1946, che sono principalmente i reati commessi nel corso della lotta di liberazione. Qui il progetto governativo, a mio avviso, oltre che per altri motivi, si presenta subito criticabile, ed è stato, del resto, opportunamente corretto dalla Commissione in ordine alle formule in esso contenute. Noi abbiamo nel nostro codice penale, all'articolo 8, una definizione del reato politico la quale può piacere o non piacere, ma è quella che è.

È stata a suo tempo introdotta nel codice contro di noi; essa può forse ora giovare a noi; comunque è nel codice penale e non può essere applicata o disapplicata a seconda della convenienza. Questa definizione, i colleghi lo sanno meglio di me, considera reati oggettivamente politici quelli che offendono un interesse politico dello Stato ovvero un

diritto politico del cittadino, e considera reato soggettivamente politico qualunque reato comune che sia stato commesso «anche in parte» per motivo politico. Non so, o so troppo bene, perché il progetto governativo, anziché riferirsi a questa definizione, abbia usato l'espressione «reati commessi per fini politici» che si prestava all'interpretazione che si dovesse considerare reato politico quello commesso «esclusivamente» per fine politico.

Poi, in un'altra leggina presentata accanto a questa, vi era l'altra formula del fine «prevalentemente» politico. Per cui, approvando i testi governativi, avremmo avuto una definizione del codice penale (reato commesso anche in parte per motivo politico), poi il reato commesso per fine politico, cioè esclusivamente politico, e infine quello commesso per fine prevalentemente politico. Situazione che era evidentemente di confusione giuridica, che mi sembra strano pensare non deliberatamente voluta. Situazione volutamente confusa significa situazione che vuol lasciare all'interprete la massima latitudine nella possibilità di applicare in un senso o nell'altro le norme dell'amnistia. Ora, il potere dell'amnistia spetta al Parlamento, ed io non credo di mancare di rispetto verso la magistratura se dico che vogliamo esercitare noi questo potere e che vogliamo lasciare alla magistratura la minima possibilità di interpretazioni arbitrarie e soggettive. Tanto più che abbiamo purtroppo l'esempio dolorosissimo di quella che è stata l'applicazione che delle precedenti amnistie ha fatto la magistratura italiana.

Devo dire che non ho nessuna intenzione di mancare di rispetto alla magistratura italiana, e che anzi professo veramente un profondo rispetto per la cultura giuridica e per la rettitudine morale della magistratura italiana, che ho imparato a conoscere non soltanto attraverso una lunga domestichezza dovuta alla mia vita professionale, ma anche attraverso molto intimi rapporti familiari. Ho il massimo rispetto per la cultura e l'integrità morale della magistratura, ma credo che abbiamo qui in Parlamento il superiore dovere di dire quello che pensiamo veramente, anche vincendo i nostri personali sentimenti ed ogni considerazione di doveroso riguardo. Io penso veramente che la magistratura italiana, e in particolare la Suprema Corte di cassazione, quando si è trattato di applicare le amnistie politiche del 1945 e 1946, abbia fatto quel che ha voluto ed abbia sostituito alla legge la propria volontà, alla

amnistia emanata dal potere competente la propria amnistia? Perché, se la magistratura avesse applicato nei confronti dei partigiani le amnistie del 1945-46 e in generale i provvedimenti di quegli anni secondo la lettera e lo spirito, credo che oggi noi non avremmo più niente da chiedere. L'applicazione integrale di quei provvedimenti avrebbe probabilmente fatto sì che non vi fosse oggi in carcere neppure un partigiano.

Quale era la situazione giuridica che le amnistie del 1945 e 1946 avevano creato sia per i partigiani che per i fascisti? Vi era per i partigiani tutta una serie di provvedimenti: quello che potremmo definire fondamentale era il decreto del 12 aprile 1946, che dichiarava non punibili, perché da considerare azioni di guerra, gli atti di sabotaggio, le requisizioni e ogni altra operazione compiuta dai patrioti per la necessità della lotta contro i tedeschi e i fascisti e l'occupazione nemica: quindi una categoria assai vasta di atti dichiarati non punibili. Per gli atti che eventualmente avessero costituito reato, cioè che non fossero stati legittimi atti di guerra, provvedevano poi diverse amnistie: e mi basta citare quelle del 1945 e del 1946. Quella del 17 novembre 1945 era un'amnistia che copriva tutti i reati che prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista fossero stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse. L'amnistia del 22 giugno 1946 ne prolungava i termini di validità, cioè non soltanto durante il regime fascista, ma anche dopo la caduta del fascismo. Tutti questi reati venivano amnistiati fino al 18 giugno 1946 salvo che per l'omicidio, per il quale era fissato il termine del 31 luglio 1945, purché commesso in lotta contro il fascismo.

Questa era la situazione giuridica fatta ai partigiani.

La situazione giuridica fatta ai fascisti era indubbiamente una situazione di larghissima clemenza, ed è stata giudicata da molti, e non solo da questa parte, di eccessiva clemenza. Erano tuttavia esclusi dall'amnistia i fascisti che avessero rivestito elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero quando fossero stati commessi fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidi, saccheggi, ovvero quando i delitti fossero stati compiuti a scopo di lucro.

Ebbene, che cosa è avvenuto, onorevole guardasigilli? Ella conosce certamente quello che è avvenuto, ma io desidero richiamarlo sinteticamente alla memoria sua e dei colleghi,

perché non appaia eccessivo quello che noi oggi chiediamo, che è, ripeto, né più né meno che quello a cui avremmo già diritto se queste amnistie fossero state esattamente applicate.

Quale applicazione pratica è stata data dalla Corte di cassazione a questi provvedimenti? Per quello che riguardava i fascisti, sono cadute a poco a poco tutte le esclusioni che l'amnistia aveva preveduto. È stato già ricordato da questa tribuna che non vi sono state quasi mai sevizie sufficientemente efferate, a giudizio della Suprema Corte, per giustificare l'esclusione dell'amnistia. Ed io desidero ricordare in questa occasione solo pochissimi esempi che valgono ad illustrare la mentalità con cui si è giudicato, perché ci si renda conto della vastità dei benefici di cui hanno goduto i fascisti. I colpi col nerbo di bue, l'incatenamento stretto, la privazione di cibo per tre giorni con svenimento delle vittime, i simulati preparativi di fucilazione, non costituiscono sevizie efferate agli effetti di escludere l'amnistia; le ferite con coltello sotto le unghie, le percosse ai genitali non costituiscono sevizie efferate per escludere l'amnistia; sospendere un partigiano per i piedi e fargli fare da pendolo mediante pugni e calci non costituisce sevizia efferata per escludere l'amnistia; far possedere da tutti i militi del reparto una partigiana bendata e con le mani legate non costituisce sevizia efferata per poter escludere l'amnistia: questo è il responso del Supremo Collegio.

Diceva la legge: «L'amnistia è esclusa se gli autori del reato abbiano rivestito cariche elevate». Ma non vi furono quasi mai cariche abbastanza elevate per escludere l'amnistia. Prima ancora che venisse l'amnistia, la Cassazione ci aveva insegnato che non erano atti di rilevante collaborazione l'essere stati ministri. Cobolli Gigli, disse la Cassazione, è un ministro tecnico; come volete che abbia collaborato con il regime? Vada assolto. Viduconi, ministro segretario del partito, assolto: l'aver ricoperto la più alta carica del partito fascista non costituiva un atto rilevante di collaborazione con il fascismo. Chi dunque aveva compiuto atti rilevanti se non i ministri o i segretari del partito? Su chi si era appoggiato il regime per durare 20 anni? Mistero. Ma, quando venne poi l'amnistia, si spalancarono tutte le porte. Il direttore del *Popolo d'Italia*, cioè del giornale ufficiale del regime, Vito Mussolini, credete che ricoprisse una carica elevata? No, non era sufficientemente elevata per escludere l'amnistia; e fu amnistiato. Neppure l'essere presidente del tribunale speciale significava ricoprire una

carica elevata e così il presidente Cristini fu amnistiato. Pini, che aveva ricoperto ben tre cariche elevate (membro del governo della repubblica di Salò come sottosegretario, direttore del quotidiano *Il Resto del Carlino*, presidente di un tribunale straordinario per la fucilazione dei partigiani), non ricopriva cariche sufficientemente elevate: amnistiato anche Pini. Lo stesso dicasi di Amicucci, direttore del *Corriere della sera*, di Pellegrini, ministro delle finanze del governo di Salò. Una carica così modesta quale quella di ministro delle finanze non si poteva escludere dall'amnistia: amnistiato anche Pellegrini.

La Suprema Corte di cassazione non ci ha detto quali potessero essere le cariche abbastanza elevate che escludessero l'amnistia: forse il regime di Salò era sostenuto solo da uomini disinteressati e modesti che rifugiavano da ogni carica elevata.

Erano esclusi dall'amnistia i fatti di omicidio. Ma che cosa vuol dire « quando si siano commessi fatti di omicidio ? ». L'espressione può essere tecnicamente impropria. Era tuttavia evidente che questa espressione, appunto perché così larga, dovesse abbracciare tutti coloro che in qualunque modo avessero partecipato o commesso fatti comunque qualificabili di omicidio. La Suprema Corte di cassazione invece, forzando il senso evidente della frase, affermò che doveva intendersi escluso soltanto il colpevole di omicidio volontario consumato. E, forzato così il primo ostacolo, cominciò la ridda delle applicazioni sempre più larghe dell'amnistia. Vorrei anche qui citare alcuni esempi particolarmente significativi. La Suprema Corte c'insegnò che l'amnistia va applicata all'imputato che debba rispondere di concorso in omicidio commesso in occasione di attività collaborazionistiche ai sensi dell'articolo 116. La Suprema Corte ci insegnò ancora che, ogni qual volta non risultasse la prova sicura che l'imputato aveva deliberatamente, coscientemente compiuto omicidio volontario, l'amnistia dovesse essere applicata. E così fu concessa l'amnistia a tutte le spie, anche se la delazione avesse provocato l'uccisione di partigiani e di patrioti, non essendosi trovato rapporto di causalità fra la denuncia, l'arresto e l'uccisione, come se il delatore non operasse in vista dell'arresto e potesse ignorare i bandi che minavano la pena di morte ai partigiani arrestati.

Sono stati amnistiati i rastrellatori, perché anche di essi la Corte disse che non era provato il nesso di causalità fra il rastrellamento e l'uccisione: anche i rastrellatori

— innocenti! — erano andati, sì, a rastrellare i partigiani, ma non immaginavano che essi sarebbero stati poi fucilati; non era cioè provata la loro cosciente volontà che fossero poi fucilati! In qualche caso si dette questa prova, ma anche allora la Corte disse: anche qui può esservi un elemento di dubbio circa la vera sussistenza del dolo, perché la volontà omicida si era estrinsecata solo nel rastrellamento, ma non nella fucilazione che era stata opera di altri; dunque anche qui si doveva concedere l'amnistia.

Si amnistiaron coloro che avevano partecipato a tribunali speciali e avevano pronunciato sentenze di morte. Si amnistiaron coloro che avevano partecipato a plotoni di esecuzione e avevano materialmente fucilato. Si disse: poveretti, avevano paura, non osavano disobbedire agli ordini che ricevevano, erano vittime di una coercizione morale o di un disorientamento psichico ma, nell'intimo loro, probabilmente deploravano quello che facevano; non vi è la prova che lo volessero! Quindi, furono amnistiati.

Fu amnistiato persino un comandante di rastrellatori che aveva condotto un rastrellamento in occasione del quale si era avuto uno scontro a fuoco e dei partigiani erano stati uccisi. Anche in questo caso la Cassazione disse: l'amnistia si deve applicare perché manca la prova che l'ordine di far fuoco l'abbia dato il comandante del reparto; forse qualcuno dei militi ha sparato di propria iniziativa.

Furono così amnistiati molti di coloro che, come rastrellatori, come membri di tribunali speciali, come membri di plotoni di esecuzione, avevano direttamente partecipato alle uccisioni dei partigiani....

FACCHIN. Ella ha premesso di avere molta stima per la magistratura!

BASSO. Ho detto di avere molta stima per l'integrità morale e per la cultura giuridica della magistratura, non per i suoi atteggiamenti politici. (*Commenti*).

L'amnistia prevedeva l'esclusione per chi avesse commesso reati per fine di lucro. Qui, veramente, la Corte di cassazione raggiunge il capolavoro giuridico di poter amnistiare tutti coloro che avevano commesso reati per fine di lucro, perché introdusse di suo una prima distinzione affermando: l'amnistia riguarda i reati di collaborazionismo e i reati connessi; il fine di lucro può essere causa ostativa di amnistia soltanto quando attiene al collaborazionismo, ma non se attiene ai reati connessi. Per cui ogni qual volta un collaborazionista aveva commesso un delitto di rapina e uno di collaborazionismo, la Cassa-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

zione così ragionava: il reato politico di collaborazionismo lo ha commesso perché era un puro fascista mosso da sentimenti politici senza fine di lucro. Il fine di lucro era nella rapina, ma questo è semplicemente un reato connesso. Io amnistio il reato di collaborazionismo perché in quello il fine di lucro non c'era e amnistio il reato connesso perché per il reato connesso non vale la causa ostativa del fine di lucro.

È una costruzione che non aveva alcun appiglio nel testo del provvedimento, ma purtroppo la Suprema Corte così ha deciso, e così si è deciso naturalmente anche da parte di molte magistrature di merito che hanno seguito, com'era logico, il superiore insegnamento della Cassazione.

E così abbiamo avuto una serie di decisioni di amnistia applicata a qualunque rapinatore, purché fosse delle brigate nere. Furono amnistrate delle spie prezzolate che avevano compiuto una delazione e ricevuto un premio, avevano cioè conseguito un lucro non per un reato diverso da quello politico, per un reato connesso, ma proprio per un reato di collaborazionismo. Disse la Cassazione: chi ci prova che quella spia abbia fatto veramente la spia per ricevere il premio e non abbia fatto la spia per dei sentimenti politici, salvo poi ad accettare un premio? In fondo, ha detto la Cassazione, il denaro non si rifiuta mai, anch'esso non costituisce propriamente il fine della delazione; e per questa via il fine di lucro scompariva anche dalla delazione prezzolata.

E di questo passo noi siamo arrivati a veder cadere una dopo l'altra tutte le barriere che il provvedimento di amnistia aveva messo per mantenere in carcere gli uomini più responsabili di delitti fascisti o i responsabili dei più gravi delitti.

Quale fu viceversa il trattamento che la Corte di cassazione ha riservato all'applicazione dei provvedimenti previsti per i partigiani?

Cominciò con l'interpretazione estremamente capziosa dell'espressione « lotta contro il fascismo ». Ci insegnano le preleggi che le leggi devono essere interpretate secondo alcuni criteri.

Primo criterio: secondo il significato proprio delle parole. E quale fosse il significato proprio delle parole « lotta contro il fascismo » credo non vi fosse bisogno di andarlo a cercare in nessun vocabolario perché ognuno sa che cosa significhi lotta politica. La Corte di cassazione giunse addirittura ad affermare

che il significato di quelle parole era nientemeno che « lotta armata » e, quando fu larga, comunque « scontro in atto » fra appartenenti a diverse correnti politiche. Come se tutti coloro che per 20 anni hanno partecipato alla cospirazione antifascista, per 20 anni, con le parole, con i loro scritti, con la diffusione del proprio pensiero, con colloqui, e con riunioni hanno continuato ad agire contro il fascismo, hanno manifestato la loro volontà antifascista ed hanno pagato la loro volontà e la loro azione con anni di carcere e con anni di confino; come se tutti costoro non avessero lottato contro il fascismo, anche se non hanno mai minimamente partecipato ad uno scontro armato, e neppure ad uno scontro qualsiasi con dei fascisti! Io credo che l'onorevole Malvestiti, che è stato condannato dal tribunale speciale, sia convinto, e giustamente convinto, di avere lottato contro il fascismo, e sia stato condannato perché ha degnamente lottato contro il fascismo, senza aver bisogno di aver partecipato mai ad uno scontro violento contro i fascisti. La parola lotta in politica ha un significato estremamente chiaro e non v'era quindi bisogno di torturarsi il cervello per sceverare il significato letterale delle parole « lotta contro il fascismo ».

Ma poi dicono le preleggi: le leggi devono essere interpretate secondo il significato delle parole « nella loro connessione »; e la lotta contro il fascismo, nel testo del provvedimento di amnistia del 17 novembre 1945 dove questa espressione per la prima volta ricorre, era la lotta a cominciare da prima della marcia su Roma, da prima del 28 ottobre 1922, per tutto il ventennio; riguardava non la lotta contro il fascismo già al governo, ma la lotta contro il fascismo come partito, come movimento politico, come ideologia, come complesso di persone, cioè era la lotta in tutte le sue manifestazioni.

E il secondo provvedimento, quello del 1946, che riprendeva questa espressione, ne estendeva il confine temporale fino al 31 luglio 1945, quando quella lotta violenta, quello scontro, indubbiamente era cessato da tre mesi. Era quindi evidente che, se si doveva interpretare la legge non soltanto secondo il significato delle parole ma nella loro connessione, bastava connettere questa espressione di lotta contro il fascismo con queste due date, la data iniziale e la data finale, per vedere che il significato di lotta era amplissimo: era cioè la lotta politica in tutte le sue manifestazioni, cioè una qualunque azione diretta a fini antifascisti.

E, le preleggi dicono: terzo criterio ermeneutico dev'essere quello della volontà del legislatore.

E allora, a chiarire in modo indubbio la volontà del legislatore, vi è la relazione del guardasigilli al provvedimento del 17 novembre 1945, che appunto questa dizione di lotta contro questo fascismo aveva introdotto. In quella relazione era scritto che il « provvedimento ha la massima latitudine, per comprendere qualsiasi fatto criminoso trovi il suo movente immediato e diretto nell'azione antifascista ». La parola lotta era così chiaramente spiegata: qualunque fatto che trovi il suo movente immediato e diretto nella azione antifascista.

E la relazione aggiungeva: « Si ha ragione pertanto di prevedere che della presente amnistia, attraverso un'esatta interpretazione del testo del provvedimento, potranno giovare tutti quelli che dell'aver lottato contro il fascismo ancora subiscano le dolorose conseguenze ».

Quindi, significato delle parole, loro connessione, ed intenzione del legislatore fatta palese dal testo della relazione: i tre primi criteri che ci danno le preleggi per interpretare le leggi ci dicevano in modo assolutamente chiaro ed univoco quale era il significato, la portata, il valore dei provvedimenti di amnistia.

La Cassazione disse di no a questo significato e le magistrature di merito, in gran parte, si inchinarono e dissero di no, e per ritenere applicabile un'amnistia vollero che vi fosse una manifestazione di forze contrapposte ad altre forze: cioè, sostituendosi al legislatore, escludero di colpo un'infinità di casi dal beneficio che il legislatore aveva chiaramente voluto accordare.

Diceva un altro provvedimento legislativo, che ho già ricordato, che tutta una serie di atti doveva considerarsi non punibile perché atti di guerra, e tanti anni dopo la magistratura italiana, tranquillamente, a tavolino, fuori dal clima arroventato della guerra partigiana che si svolgeva in ben altre condizioni e con ben altre difficoltà, ci disse che niente di quello che avevamo fatto era necessità di guerra, che la guerra partigiana era in realtà una cosa comoda, che l'avremmo potuta fare in carrozza e senza compiere nessuno di quegli atti che il legislatore aveva voluto che fossero dichiarati non punibili perché necessitati dalla guerra. E i partigiani furono processati e puniti solo per avere combattuto al servizio della patria.

Ma siamo arrivati ancora molto più in là, e questo è l'aspetto più doloroso. Quando si è arrivati a negare persino la qualifica politica a dei fatti che non erano neppure reati ma erano veramente conflitti armati durante la guerra di liberazione; quando ci si è dati alla più cervellotica ricerca di motivi comuni per dichiarare che le uccisioni dei nemici della patria erano invece reati comuni, e ciò per gettare manciate di fango sui partigiani, allora si è andati veramente al di là di quello che era lecito attendersi anche dalla giustizia più severa che noi avessimo potuto incontrare. (*Applausi a sinistra*).

Se vogliamo fare un raffronto fra i criteri che sono stati applicati dalla Suprema Corte di cassazione nei confronti dei fascisti e degli antifascisti, per esempio, in tema di fine di lucro, basteranno questi esempi. La Suprema Corte di cassazione (sezione I) il 9 dicembre 1946, dovendo giudicare dei fascisti rapinatori enunciò il concetto già illustrato: l'aver agito per scopo di lucro deve ritenersi causa ostativa solo in ordine ai delitti politici e non anche ai reati connessi. Nel caso di taluno imputato di collaborazionismo col tedesco invasore e di rapina, commessa in occasione della collaborazione, l'amnistia deve ritenersi applicabile a entrambi i reati. Quindi il collaborazionista rapinatore era regolarmente amnistiato anche dalla rapina propria perché era collaborazionista. Ma, se si trattava di un partigiano che aveva magari portato via le scarpe al cadavere di un fascista ucciso in combattimento o fucilato perché ne aveva necessità per le esigenze della lotta, e perché quelli erano gli ordini dei comandi superiori, allora si proclamava che il fine di lucro toglieva ogni carattere politico al reato e lo si escludeva dal beneficio dell'amnistia: delitto non politico, reato comune; non applicabile l'amnistia.

La stessa sezione I della Cassazione, di cui ho testé citato l'autorevole decisione, poche settimane prima (il 16 ottobre 1946) aveva così giudicato sul caso di un partigiano: « Per poter qualificare come politico, ai fini dell'amnistia, un reato, occorre che questo sia determinato da un fine politico, non essendo sufficiente il pretesto politico ». E finché si fosse trattato di questa definizione generale, avremmo potuto accettarla. Ma la sentenza prosegue: « Agisce per pretesto e non per fine politico chi commette una rapina con sequestro di persona in danno di collaborazionisti e dopo distribuisce parte del bottino a vittime dei nazifascisti e divide il resto con i suoi vicini; quindi non è amnistiabile chiunque per qualsiasi titolo abbia

sottratto ai collaborazionisti oggetti personali od altro, è un delinquente comune e come tale deve essere punito». Invece il collaborazionista rapinatore è un politico e deve essere amnistiato.

E siamo così arrivati a questa situazione assurda: che quello di collaborazionista fu, in quegli anni, un titolo di privilegio, almeno di fronte alla magistratura, per godere dell'amnistia: il delinquente comune rapinatore non era amnistiato, il partigiano accusato di rapina non era nemmeno lui amnistiato; solo il collaborazionista poté sempre godere di questa amnistia. E noi ricordiamo essere più volte accaduto che dei rapinatori invocavano di essere riconosciuti collaborazionisti del tedesco, per poter beneficiare dell'amnistia, perché solo a questo titolo si poteva uscire facilmente dalle carceri italiane.

Volete un altro raffronto dei criteri con cui sono stati giudicati gli atti degli antifascisti e quelli dei fascisti?

Prima ancora dell'amnistia, la Suprema Corte di cassazione, per poter assolvere delle spie fasciste, aveva trovato questa nobile motivazione: questi imputati non hanno commesso la delazione per servire il tedesco (perché l'amnistia per i collaborazionisti non era stata ancora promulgata); queste spie hanno fatto la spia solo per voler fare del male a quella tale persona che avevano denunciato, quindi non hanno commesso reato di collaborazionismo, e pertanto spalanchiamo loro le porte delle carceri.

Ma, quando, viceversa, dei partigiani, degli antifascisti, dei patrioti, nel corso della guerra partigiana hanno legittimamente ucciso in combattimento, o hanno legittimamente ucciso per sentenza di tribunali partigiani delle spie, dei fascisti, dei collaborazionisti, allora ci siamo sentiti dire: non vi era una ragione politica; qui vi era un motivo personale, vi era uno spirito di vendetta. «Bieca vendetta, cieco sentimento di odio, livore sadico»: così la magistratura italiana ha spesso qualificato i sentimenti dei partigiani; questo hanno scritto dei magistrati italiani circa i valori della Resistenza. E sempre si andava alla ricerca di un motivo personale perché, trattandosi di partigiani, il motivo personale che aveva consentito la scarcerazione del fascista diventava invece motivo di esclusione della natura politica del reato e quindi di esclusione dall'amnistia.

Potrei citare migliaia di processi. Permettetemi di citare soltanto un caso, di riferirmi a un solo processo, nel quale ho avuto l'onore di essere difensore: un processo celebratosi

pochi mesi fa alle assise di Pisa. Si trattava di difendere il comandante di una formazione partigiana, Sante Danesin, il suo vicecomandante, il commissario politico, e diversi appartenenti alla formazione partigiana e al C. L. N., tutti imputati di diversi omicidi e di rapina.

Il primo fatto, onorevole guardasigilli, riguardava un attentato gappista compiuto in Rosignano Solvay nel gennaio del 1944 contro un maresciallo dei carabinieri ed un carabiniere. Il carabiniere era morto e il maresciallo era rimasto gravemente ferito, ma sopravvisse. Il fatto aveva un così spiccato carattere politico che per questo attentato gappista il prefetto di Livorno per rappresaglia ordinò la costituzione di un tribunale straordinario e fece condannare a morte e fucilare il martire Oberdan Chiesa. Ma non basta: tanto era un fatto di guerra, talmente riconosciuto, talmente conclamato, che pochi mesi or sono l'arma dei carabinieri ha concesso a questo maresciallo, per la ferita riportata in questo attentato, di fregiarsi del distintivo di ferita di guerra. Ora, onorevole guardasigilli, questo episodio gappista, che era stato riconosciuto fatto di guerra per giustificare la condanna a morte e la fucilazione del patriota Oberdan Chiesa, e che è stato riconosciuto recentemente fatto di guerra per consentire a questo maresciallo traditore di potersi fregiare di un distintivo d'onore quale è quello relativo alle ferite di guerra, non è stato più riconosciuto tale dai giudici italiani, quando si è trattato di fare il processo ai partigiani: è diventato per essi un reato comune e quasi tutti i componenti della formazione partigiana di cui era comandata il Danesin furono trascinati in catene di fronte alla corte di assise di Pisa e tenuti in carcere per due anni in attesa del processo. E sapete perché questi giudici considerarono l'episodio comune? Sapete dove i giudici del nostro paese sono andati a scovare le ragioni per trasformare questo episodio in un delitto comune? Premetto che la giustificazione politica dell'attentato non si poté mai negare, specie di fronte alla evidenza dei risultati processuali, che confermarono come questo maresciallo fosse fra i più zelanti sottufficiali della repubblica di Salò, fra i più zelanti collaboratori della repubblica di Salò, in quanto aveva arrestato e perseguitato antifascisti, aveva arrestato e perseguitato renitenti e genitori e parenti di renitenti. Ora questi fatti non potevano in alcun modo essere cancellati e costituivano una ragione valida dell'attentato.

Ebbene, onorevoli colleghi, sapete come viceversa fu considerato il fatto dai nostri magistrati, per poter giungere a una sentenza

istruttoria di rinvio a giudizio? Con quale motivazione il pubblico ministero del dibattimento, che pure era magistrato di altissima intelligenza, richiese alla corte una condanna a 30 anni? La giustificazione fu questa: che la sorella di questo comandante partigiano era stata domestica presso la caserma dei carabinieri ed era stata licenziata proprio da quel maresciallo. Ora, onorevoli colleghi, è stato possibile che dei giudici italiani giudicassero in questo modo un uomo che era giunto incensurato a 50 anni, che aveva lavorato tutta la vita, che aveva compiuto ogni sacrificio per l'educazione dei figli (per portare, lui operaio, i suoi figli alla laurea), che aveva sempre condotto una vita onesta ed era d'altronde un noto antifascista, incolpandolo di aver commesso un omicidio e un tentato omicidio, solo perché quel maresciallo aveva licenziato la sorella, domestica presso la caserma dei carabinieri. È mai possibile questo?

Ma non basta: quest'uomo veniva imputato anche di un altro omicidio, e anche qui bisognava trovare il motivo, la ragione per definire il delitto reato comune. L'ucciso, si disse, era stato testimone dell'attentato gappista. Quest'uomo, quindi, questo comandante partigiano avrebbe ucciso due persone e tentato di ucciderne una terza solo per il licenziamento della sorella, la quale, si noti, non era neppure imputata di istigazione; quindi i tre delitti erano interamente iniziativa del fratello. Un'altra vittima ancora gli era attribuita, e anche qui bisognava trovare un movente comune. E allora, per addossargli quest'altro omicidio, poiché questo comandante, questo Danesin, faceva il falegname, si disse che aveva ucciso per non avere un concorrente nel suo mestiere. Veramente l'ucciso aveva un negozio di falegname e il Danesin era stato operaio falegname in uno stabilimento di Rosignano, e in questo stabilimento tornò come operaio dopo la Liberazione. Ciò nonostante si disse anche che egli poteva avere intenzione in quel momento, due o tre giorni prima della Liberazione, di gestire un laboratorio di falegnameria e quindi poteva avere interesse a eliminare un concorrente: ecco il motivo comune.

Infine, a questo comandante partigiano e agli altri appartenenti alla formazione fu contestata anche l'uccisione di un altro maresciallo e di una spia dei fascisti, riconosciute spie e condannate a morte in un regolare processo partigiano, e qui la ricerca del motivo comune diventava ancor più difficile. V'era però fra le vittime di queste due spie il fratello del commissario politico della forma-

zione partigiana. Ed allora — disse nella sentenza istruttoria il magistrato e fu ripetuto dal procuratore generale all'udienza — è vero che avete fucilato questi due perché hanno fatto la spia, ma bisogna tener conto del fatto che erano accusati di aver fatto la spia al fratello di uno di voi. Quindi, anche in questo caso, secondo quei magistrati, si sarebbe trattato di un bieco sentimento di vendetta, di livore, di odio. Furono scomodati gli aggettivi ed i sostantivi più infamanti, come se si potesse sezionare il cuore di questi partigiani e vedere se essi avevano colpito quelle spie perché erano tali ed avevano danneggiato la Resistenza facendo condannare degli antifascisti, oppure soltanto perché era in giuoco un sentimento fraterno, che sarebbe del resto, onorevoli colleghi, un nobilissimo sentimento.

Voglio leggervi le parole scritte a questo proposito da giudici italiani in occasione di quel processo. Debbo però aggiungere, ad onore della corte d'assise di Pisa, che quel comandante partigiano e tutti gli altri imputati furono, con una nobilissima sentenza, completamente assolti da tutte le imputazioni, e le uccisioni vennero dichiarate legittimi atti di guerra nel corso della quale appunto legittimamente erano stati uccisi i nemici della patria. (*Applausi a sinistra*). Ma il giudice istruttore aveva rinviato a giudizio quegli imputati, il pubblico ministero ne aveva chiesto il rinvio a giudizio; ed in udienza il procuratore generale chiese la pena di trent'anni. Non posso violare i segreti della camera di consiglio per sapere se abbiano pesato di più in favore dell'assoluzione i voti dei giudici popolari o dei magistrati togati nella sentenza emessa, ma è certo che noi conosciamo il giudizio pronunciato da magistrati nella sentenza istruttoria e nelle requisitorie scritte e orate.

Il giudice istruttore dice di questo maresciallo dei carabinieri vittima dell'azione gappista: « Vero che il Nannipieri, fra gli altri compiti impostigli dai suoi superiori, aveva quello di ricercare i giovani renitenti e quelli mancanti alla chiamata nonché di accertare l'eventuale esistenza di un'organizzazione sovversiva » — questo giudice parla di organizzazione sovversiva riferendosi all'antifascismo militante, all'organizzazione della Resistenza! — « ma eseguiva degli ordini, e pertanto non motivi politici di qualsiasi natura ma motivi di ignobile, ingiustificata vendetta guidarono il Danesin nella sua delittuosa impresa ». Questo magistrato chiama « impresa delittuosa » il tentativo di

sopprimere un maresciallo dei carabinieri che compiva quelle azioni al servizio della repubblica di Salò che lo stesso magistrato ha specificato. E conclude che non si trattava di un'azione di guerra e neppure di una azione politica, ma di una « folle azione », di « un cieco e bieco sentimento di vendetta ». Perciò il Danesin — secondo il giudice istruttore — « non aveva la desiderata figura di comandante partigiano, ma solo quella di un noto « sovversivo ». Questo magistrato chiama noto sovversivo un comandante di formazioni partigiane, riconosciuto ufficialmente partigiano combattente dal dicembre 1943 alla fine della guerra !

L'altro maresciallo repubblicano ucciso era una spia dei fascisti, ma — dicono gli atti del processo — « il maresciallo Scordo fu sempre ligio al suo dovere (di repubblicano): metteva in esecuzione gli ordini che gli venivano dal comando superiore, era convinto che la sua azione non fosse intesa dal pubblico come atto di partigianeria ma semplicemente come obbedienza alle leggi emanate da un governo imperante. Non intendeva indagare se questo fosse o meno legale, esulando questa indagine dal suo compito di funzionario ». Il funzionario non deve dunque sapere se obbedisce al governo legale o illegale: riceve degli ordini e li applica, senza sapere da chi provengono ! Bella figura di funzionario ! « A questo maresciallo — prosegue il giudice istruttore — non poteva addebitarsi altra colpa che quella di aver continuato a prestare servizio sotto la repubblica sociale italiana, colpa questa che però non ne giustificava l'uccisione... E detta sua colpa, ammesso che veramente colpa si possa chiamare, fu la vera causa della sua morte ». Quando leggiamo nella sentenza che la causa della sua morte fu quest'unica colpa, cioè di essere rimasto al servizio della repubblica sociale italiana, possiamo perlomeno pensare: in questo caso finalmente il magistrato riconosce un reato politico. Nossignore, neanche in questo caso ! « Scordo e Renzetti — dice il giudice istruttore — furono trucidati per basso istinto di vendetta ». Costoro, per il giudice istruttore, erano testualmente « due elette figure di benefattori uccisi dall'odio fraticida », « due benefattori indimenticabili del popolo e mai traditori della patria », « due onesti figli del popolo ». Si scrive questo nella sentenza del giudice istruttore ! Secondo il giudice istruttore si tratta di due onesti figli del popolo, e la loro qualità di traditori della patria non è contestata dai fatti acclarati, anzi è confermata.

LOMBARDI RICCARDO. Quali sono le note caratteristiche di questo magistrato ?

BASSO. Non so. È il dottor Gradito, giudice istruttore del tribunale di Pisa. E così conclude su questo punto la prosa del giudice istruttore: « In questi periodi di scorrerie, le ruberie a mano armata non avevano che l'unica finalità di lucro ». E la Resistenza, sono le azioni di partigiani combattenti — e negli atti ufficiali delle formazioni si trova traccia di queste azioni — che per il giudice istruttore non avevano altra finalità che quella di lucro.

Quelle finalità di lucro che non abbiamo mai visto comparire nei reati dei collaborazionisti fascisti, quelle finalità che non sono state mai una sufficiente causa ostativa per l'applicazione dell'amnistia ai fascisti, sono diventate viceversa la regola quando si tratta di condannare dei partigiani.

Ho detto in principio — e riconfermo — che ho la massima deferenza e il massimo rispetto per la cultura giuridica e l'integrità morale della magistratura italiana. Devo aggiungere che io, che ho vissuto penosamente queste battaglie processuali, ho provato di fronte a certi atteggiamenti di magistrati, più ancora che un sentimento di sdegno, un sentimento di dolore, di dolore sincero, e ho cercato di esaminare, nel limite delle mie possibilità, come potesse verificarsi una simile aberrazione di giudizio, una simile totale svalutazione della realtà storica della Resistenza, una simile — diciamo pure — ignoranza o travisamento di fatti. E mi sono detto che probabilmente sono due le ragioni che hanno determinato la situazione in cui siamo venuti a trovarci nel corso di questi anni.

Una di queste ragioni è che cambiano le situazioni storiche e politiche, ma non gli uomini. I magistrati sono ancora oggi quelli di ieri. Noi possiamo chiedere ai magistrati che essi applichino le nuove leggi, ma non possiamo chiedere che si svestano di un abito mentale che si è formato nel corso di tanti anni: essi sono vissuti in un determinato clima storico, si sono formati alla loro funzione di magistrati sotto l'influenza di determinate idee e principi politici consacrati nelle leggi, hanno per 20 anni applicato certe leggi e certi principi. Noi non possiamo chiedere che, per il semplice fatto che è mutata la storia del nostro paese, i magistrati mutino anche di colpo il loro abito mentale.

Ma vi è un'altra ragione che credo abbia condotto i magistrati su questa strada: il fatto che essi considerano la propria funzione

come destinata alla tutela dell'ordine. E l'Ordine (con la *o* maiuscola) nella mentalità comune è quel determinato ordine in cui chi veste una divisa rappresenta l'autorità, rappresenta il potere, rappresenta lo Stato, e viceversa il borghese deve starsene a casa e ubbidire all'autorità. Invece durante la Resistenza si è creata questa situazione giuridica: le divise le avevano i nazifascisti (perché questi fatti sono avvenuti nell'Italia occupata dai nazifascisti), le autorità che esercitavano il potere pubblico erano quelle nazifasciste, mentre chi combatteva la giusta battaglia ed era nella legalità vera era il partigiano, cioè un borghese che sparava e ubbidiva a un governo lontano e invisibile. Ora, questo non quadra con la concezione normale dell'Ordine: il borghese che ha un fucile e spara, anche se ubbidisce a un governo legittimo ma lontano, cioè che non è presente in quel punto, è qualcosa che fa a pugni con la normale concezione dell'Ordine, ed è difficile davvero indurre una persona nutrita di una certa mentalità, portata ad una determinata concezione dell'Ordine, a riconoscere che un certo giorno l'Ordine si è rovesciato e che i borghesi che imbracciano il fucile sono dalla parte della legalità e il carabiniere con le mostrine dalla parte opposta. Così forse si spiegano molte aberrazioni dei giudici.

E allora io mi domando quale deve essere oggi il nostro compito di legislatori di fronte a questa situazione; e vorrei veramente che i colleghi che questa situazione non conoscono se ne documentassero, perché vedano che non ho menomamente esagerato nella enunciazione dei fatti. Il provvedimento presentato dal Governo e quello presentato dalla Commissione non fanno distinzione fra partigiani e fascisti, concedendo un condono più o meno largo agli uni e agli altri nella stessa misura. Ora io credo che noi non abbiamo il diritto di sederci come degli arbitri che giudichino, che so io, due giocatori di tennis intenti a rimandarsi la palla ed annotino equamente tutti i falli di ciascuno, condonandoli poi in egual misura. La Resistenza non fu una partita di tennis e noi non siamo degli arbitri.

Io credo che noi non possiamo pretendere dal Governo che abbia, se non l'ha, la sensibilità morale necessaria per apprezzare quelli che sono i profondi valori della Resistenza, per comprendere che cosa abbia significato questo eroico movimento nel nostro paese dieci anni fa, quando di fronte agli avvenimenti incalzanti quello che era stato per venti anni presentato come il più solido edificio della storia italiana crollava vergognosamente rivelando

la sua facciata di cartapesta e la classe dirigente italiano fuggiva vuoi materialmente da Roma a Pescara vuoi moralmente dalle proprie responsabilità, quando gli italiani erano fatti stranieri in patria, quando nelle nostre case stesse si annidava lo straniero e attorno a noi ovunque si stendeva l'ombra del turpe tradimento o, quel che è forse ancor peggio, del callido doppio gioco. Io vorrei che il Governo avesse la sensibilità morale per apprezzare che cosa abbia rappresentato quel primo pugno di uomini che imbracciò coraggiosamente le armi, e poi questo popolo intero che — come disse, mi pare, Ferruccio Parri — si ritrovò senza appuntamento alla chiamata della patria, riscattò tutte queste vergogne, questi tradimenti, questa callidità del doppio gioco, e gettò veramente col suo sacrificio le basi di questa nuova Italia. Vorrei che il Governo avesse la sensibilità morale per rendersi conto di quello che ciò significa, ma non posso imporglielo.

Però noi abbiamo per lo meno il diritto di chiedergli che abbia la sensibilità storica e politica per capire che oggi viviamo in una Italia che esce dalle audacie e dai sacrifici dei partigiani e che noi non possiamo perciò considerare sullo stesso piano fascisti ed antifascisti. Non voglio dir questo per invocare che non si applichi larga clemenza anche nei confronti dei fascisti: debbo anzi dire che personalmente non avrei difficoltà ad accedere a formule anche di più larga clemenza, in quanto considero che il fascismo è stato un fenomeno di tale importanza ed ha interessato tante e così gravi responsabilità di tutta la classe dirigente che sarebbe ben meschino se noi corressimo dietro alle condanne di quei pochi — in gran parte scialbe figure — che sono rimasti nelle larghissime maglie della giustizia italiana: noi sminuiremmo noi stessi se ci accanissimo a negare provvedimenti di clemenza per questi ultimi rimasti.

Ma, se clemenza deve esservi per i fascisti, giustizia si deve ai partigiani. Personalmente credo che basterebbe una legge di interpretazione dell'amnistia precedente per liberare costoro, una legge che chiarisse ogni dubbio sul significato delle amnistie precedenti: comunque, da questa discussione deve uscire un provvedimento che chiuda definitivamente ogni e qualsiasi possibilità di persecuzione in danno dei partigiani. Io mi auguro che dai banchi della maggioranza, nonostante che dieci anni ci separino dal 1943, sorgano ancora uomini che non si vergognino di essere stati antifascisti e partigiani e che non indugino a riaffermare la loro solidarietà con coloro

che lottarono per la liberazione del nostro paese. Il Governo, che a quanto si dice, dovrebbe cercare ancora non so dove la sua qualificazione che, a mio avviso, ha già ben chiaramente raggiunto, può avere interesse a confondere il clima politico italiano, ma il partito di maggioranza farebbe davvero un errore se stimasse utile dissociare le sue posizioni presenti da quelle degli uomini che hanno appartenuto ai comitati di liberazione e che hanno lottato con noi prima del 1945. Se gli onorevoli colleghi del centro sentono ancora la solidarietà col movimento e la guerra di Resistenza essi devono sentire il dovere di concedere l'amnistia completa per tutti coloro che fecero parte del movimento stesso, evitando ogni formula ipocrita che abbandoni ancora i partigiani ad un'interpretazione arbitraria, mentre tutti i fascisti sarebbero liberati.

E non si venga a parlare di distinzioni fra Resistenza e coloro che hanno commesso dei delitti. Onorevoli colleghi, ogni luce ha le sue ombre, e non vi è grande rivolgimento storico che non rappresenti un faro di luce e al tempo stesso non proietti le sue ombre, che dalla luce non possono mai discompagnarsi, anche se successivamente l'epopea celebra e fa risaltare soltanto la parte positiva di un episodio glorioso. Ma la storia non è l'epopea, e noi non siamo dei poeti venuti a cantare le glorie passate, ma dei politici che fondano sulla storia l'opera loro. Ed è veramente antistorico, e politicamente come moralmente iniquo, pretendere di appropriarsi soltanto della luce e respingere quello che è inscindibile dalla luce stessa. Se un'amnistia per i partigiani oggi ha un senso, è appunto quello di riaffermare l'inscindibile unità di tutto ciò che ha appartenuto alla Resistenza, senza correre dietro ad astratte ed ipocrite distinzioni e revisioni. Se non vi fossero state le ombre, non vi sarebbe stata nemmeno la luce e noi oggi non siederemmo qui a legiferare in nome del popolo italiano. (*Viri, prolungati applausi a sinistra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZARA, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'interno, il disegno di legge:

« Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Endrich. Ne ha facoltà.

ENDRICH. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un provvedimento generale di clemenza è indubbiamente uno strappo, non dirò alla legalità, ma alla normalità della vita giuridica di un paese. Senonché, anche molti degli avvenimenti che si sono susseguiti in Italia in questo ultimo decennio e, segnatamente, nei primi anni di tale decennio costituiscono uno strappo alla normalità della vita sociale e politica, che deve svolgersi e deve attuarsi nella pacifica convivenza dei cittadini, senza violenza e senza sangue.

Ecco perché a coloro che temono e paventano, o che appartengono a gruppi politici che temono o paventano che le dimensioni della legge di delega che stiamo discutendo ed elaborando siano troppo vaste, io — dappoiché si tratta di questione squisitamente politica — vorrei dire: se questa legge ha da essere, come indubbiamente tutti vogliamo, non una sanatoria, ma un suggello che ponga fine a un periodo tormentato e convulso della vita nazionale, a un ampio quadro di vicende tempestose e drammatiche, deve corrispondere un quadro altrettanto ampio d'indulgenza e d'oblio.

Ma c'è un'altra ragione che deve indurci a non essere eccessivamente severi nello stabilire la natura e i termini del provvedimento di clemenza; e la ragione è che si tratta essenzialmente d'un'amnistia o d'un'indulto per reati politici. Come tale è stato ammunito, come tale è atteso dal paese. Ora, il reato politico è quella entità evanescente, incerta e così mutevole che insigni giuristi hanno rifiutato di fermare su di essa la propria attenzione.

Basterebbe ricordare fra tutti il sommo Francesco Carrara, che non volle trattare della categoria dei reati politici perché la riteneva non fondata su principi razionali; è una categoria mutevole a seconda delle temporanee e provvisorie classificazioni della cronaca, per usare una frase tolta dal discorso pronunciato in Campidoglio dal Presidente del Consiglio. È cosa mille volte detta e che sarà mille volte ripetuta, forse anche in quest'aula, che quegli stessi uomini che in un certo momento o da una certa parte

dell'opinione pubblica sono considerati criminali politici, in altro momento o da altra parte dell'opinione pubblica sono esaltati come benemeriti e talvolta come martiri ed eroi.

Ed è stato ancora Francesco Carrara a scrivere, nelle ultime pagine del suo classico *Programma*: guardate la sorte diversa e il diverso destino di Bruto che scacciò i Tarquini e di Bruto che partecipò all'uccisione di Cesare: il primo fu elevato alle supreme cariche della nascente repubblica, il secondo fu bandito come un ribelle, perché il primo vinse e il secondo fu sconfitto.

Quindi, amnistia vasta, amnistia indiscriminata.

Io pensavo che non si volesse ancora insistere sulla proposta — che era stata ventilata — di fare un diverso trattamento e di graduare il beneficio a seconda del colore politico degli imputati, perché ciò varrebbe soltanto a frustrare il fine che il provvedimento si propone e che è indicato nel discorso del 19 agosto del Presidente del Consiglio, nella relazione del guardasigilli, nella relazione pregevolissima dell'onorevole Colitto: fine di distensione e di pacificazione.

Tutti sappiamo che, etimologicamente, amnistiare significa porre nell'oblio; porre nell'oblio soprattutto quelli che vengono considerati come misfatti e colpe degli avversari politici soccombenti. La prima amnistia della quale abbiamo storicamente ricordo fu un atto di pacificazione fra ateniesi dopo la caduta del governo dei Trenta; e da allora, nei secoli, è sempre avvenuto che i regimi balzati dalle crisi politiche e sorti dalle lotte intestine, consolidato il potere, abbiano elargito atti di clemenza agli avversari soccombenti, per immetterli ancora una volta nella vita pubblica, per rifarne dei cittadini con pienezza di diritti. « Con pienezza di diritti»: lasciate, onorevoli colleghi, che io sottolinei queste parole.

Il punto di vista della mia parte politica e la nostra tesi sono ormai noti: li ha enunciati l'onorevole Madia, prima in seno alla Commissione parlamentare della giustizia, poi in quest'aula: noi siamo per una generale amnistia politica, per i reati soggettivamente od oggettivamente politici, considerati coi criteri di cui all'articolo 8 del codice penale, per quelli connessi, per quelli comunque riferibili alle vicende, ai conflitti politici del torno di tempo indicato nel progetto ministeriale. Ma se la Camera riterrà che sia eccessivo che si dichiarino estinti i reati, estinguamo pure le pene, parliamo di indulto anziché di amni-

stia; ma deve essere un indulto totale, senza residui. E non basta — soggiungo — condonare le pene principali; è necessario cancellare anche le pene accessorie.

Capisco che sia molto importante per un detenuto politico ritornare a casa, recuperare la libertà. Io comprendo che per un latitante (e dico, fra parentesi, che i latitanti hanno vissuto anni terribili, duri, amari, ed hanno sofferto in questi anni quanto gli stessi reclusi), io comprendo — dicevo — che per un latitante sia altissimo dono la possibilità di un sicuro ritorno in seno alla famiglia; ma quale triste libertà sarebbe quella elargita ad uomini su cui dovrebbe gravare il peso di tutte le inibizioni, di tutte le incapacità sancite dalla legge, posti nell'impossibilità di ritornare alla vita civile, di trovare un'occupazione, di non pesare sulla famiglia stremata ed esausta, di provvedere alle esigenze proprie e dei figliuoli!

Se vogliamo infrangere (e credo che sarebbe tempo) la barriera dell'odio e abbattere la muraglia del rancore, bisogna estinguere non solo le pene principali, ma dichiarare condonate anche le pene accessorie, in deroga al primo comma dell'articolo 174 del codice penale, deroga consentita dalla stessa legge.

L'onorevole Madia ebbe a fare una proposta in questo senso in seno alla Commissione, e la Commissione non l'ha respinta, l'ha accolta solamente in parte. Io vi domando: con quale logica giuridica e con quale coerenza umana ci accingiamo a far sì che si estinguano le pene accessorie conseguenti alla condanna all'ergastolo e non vogliamo invece far dichiarare estinte le pene accessorie a pena meno grave, irrogata evidentemente per reato meno grave di quello che è stato punito con l'ergastolo?

Badate che questa esigenza di oblio, di distensione, di pacificazione è profondamente sentita dal popolo italiano, è viva in tutti gli strati della popolazione, forse più di quanto possa sembrare a noi che siamo adusi a concepire i problemi in termini eternamente polemici. Il popolo italiano pensa che sia l'ora di porre un velo sul passato, di dimenticare vicende dolorose, talvolta cruente, pensa che si debbano cancellare ormai le condanne per reati politici e per molti di quei reati militari di cui ha parlato nel suo brillante intervento l'onorevole Leone.

Non è ammissibile e tollerabile ormai che a distanza di anni, cittadini che furono buoni soldati (molti coperti di decorazioni, di benemeritenze e di medaglie) debbano sottostare ad una condanna infamante, non possano otte-

nere neanche la famosa dichiarazione integrativa, con conseguenze gravissime, incalcolabili, che si riflettono nella vita civile, e debbano perdere medaglie e pensioni di guerra solamente perché hanno commesso un reato di assenza o di diserzione dopo l'8 settembre 1943, in un periodo di generale smarrimento, di universale confusione, in un periodo in cui le forze armate andavano in sfacelo, in cui molti uomini retti non sapevano più quale dovessero essere il loro atteggiamento e la loro condotta. Bisogna passare la spugna su tutto questo; è una esigenza profondamente sentita alla quale non ci possiamo sottrarre, perché finirebbe per soverchiarci.

Credete, onorevoli colleghi: se noi dovessimo esser troppo avari nel predisporre il provvedimento che il Capo dello Stato dovrà emanare, saremmo sopraffatti dalla volontà del popolo italiano, i riluttanti sarebbero incalzati e trascinati, e fra un anno saremmo da capo, fra un anno saremmo qui ad elaborare un altro più ampio e definitivo provvedimento di clemenza. Io vi chiedo perché rimandare a domani quello che può essere concesso oggi con maggiore immediatezza, con maggiore generosità, con maggiore efficacia (e perché no?), con maggior prestigio.

A queste ragioni di indole storica, politica, sociale, psicologica, se ne aggiunge un'altra di carattere morale. Ed io credo di potere a questo proposito invocare il sentimento di carità cristiana di tanta parte dell'Assemblea.

Io non voglio dire — forse non saprei dire — se il sistema instaurato dall'articolo 79 della Costituzione sia preferibile a quello vigente con lo statuto albertino. Tutti sappiamo, del resto, che l'articolo 8 dello statuto albertino non ha mai compreso la potestà di clemenza fra le prerogative sovrane. Non di meno nella prassi è avvenuto, dal 1848 in poi, che l'amnistia e l'indulto sono sempre stati concessi con regio decreto. E allora una parte della dottrina ha detto che ci si trovava di fronte a una delega legislativa permanente in questa materia.

Sarebbe ozioso esaminare questo aspetto giuridico della questione, così come sarebbe fuori luogo domandarci se noi stiamo esattamente interpretando e applicando l'articolo 79 della Costituzione. Ed è ancor più fuori luogo domandarci, come ha fatto qualche valentissimo collega, quale sarà *de iure condendo* la sorte dell'istituto dell'amnistia. Non ci interessa in questo momento. Questa amnistia noi dobbiamo emanarla nella cornice del codice vigente, comunque lo si voglia giudicare.

Io voglio esaminare brevemente soltanto l'aspetto umano della questione. Eravamo abituati ad amnistie che arrivavano quasi d'improvviso. Arrivava questa manna dal cielo per molti detenuti, preannunciata pochi giorni prima, preceduta da una elaborazione di poche settimane. Questa volta, invece, dell'amnistia stiamo parlando ormai da un anno; la si attendeva per data immediatamente successiva alle elezioni politiche, che, si diceva, avrebbero avuto luogo in aprile o in maggio.

Molti uomini, che attendevano di ritornare a casa con la primavera, si chiedono con angoscia se potranno recuperare la libertà prima di Natale o addirittura prima della fine dell'inverno. Molti nell'attesa hanno scontato interamente la pena. Famiglie che speravano di riabbracciare sei mesi or sono i loro cari, sono piombate dalle vette della speranza nell'abisso gelido della delusione. Un anno di carcere vissuto in questa alternativa, che è un supplizio e un tormento, vale per molti anni di carcere scontati in condizioni normali. Talché — e non sembri un paradosso — la larghezza del provvedimento deve avere anche un carattere di doverosa e necessaria riparazione.

Questo motivo ricorre non solamente per i delitti politici, ma anche per i reati comuni, dei quali, come uomo di parte, non vorrei occuparmi. Come uomo di legge, per quanto modestissimo, me ne devo interessare, sia pure brevemente.

Qui si sono manifestate molte riserve e molte resistenze circa la concessione dell'amnistia e dell'indulto per reati comuni. Tutti, però, hanno finito col concludere dicendo: ormai l'amnistia è stata annunciata, vi è un impegno morale, non possiamo ritornare indietro.

Ma vi è un argomento più valido. È proprio vero che non esiste nessunissimo legame tra i reati comuni e le vicende politiche del nostro paese? Chi potrebbe dire con assoluta certezza che tutti i delitti comuni che si sono verificati in questi anni, sarebbero stati ugualmente tutti commessi in condizioni normali di vita? O non è forse vero che potenti incentivi a violare la legge penale sono stati la carenza dell'autorità dello Stato, l'infrangersi dei freni inibitori, la flessione del senso morale, lo scadimento del costume, il generale disordine, la generale miseria, la impossibilità per troppa gente di procurarsi onestamente il pane e di provvedere con mezzi leciti alle esigenze della propria famiglia?

Allora io dico: qualunque sia la funzione che si vuole attribuire alla legge, uno Stato che per anni non si è trovato in grado di tutelare l'ordine sociale, di garantire ai cittadini un minimo decoroso di esistenza, non può essere gretto, rigido e severo; deve essere comprensivo, benigno e magnanimo.

Per quanto riguarda i reati commessi dai minori di 18 anni, agli altri incentivi, si aggiungono i cattivi esempi, il rilassamento della disciplina familiare, la cattiva stampa, le pessime pellicole cinematografiche. Giustamente la Commissione parlamentare ha proposto che per quanto riguarda i reati commessi da minorenni il limite dell'amnistia sia elevato e si arrivi fino ad un massimo di sei anni di pena.

Certo, siamo tutti d'accordo nel ritenere, io penso, che in materia di reati comuni non si possa ritornare all'abusato e vieto sistema d'una volta, quando le amnistie, gli atti dell'*indulgentia principis*, giungevano in occasione di festività nazionali o semplicemente dinastiche. Sistema non plausibile perché, tra l'altro, non era giusto che di quelle festività fruissero e gioissero proprio i cittadini meno meritevoli.

Questa volta l'amnistia non viene emanata per una particolare ricorrenza, sibbene per una profonda esigenza di concordia e di pace, per promuovere un incontro fra italiani. È questa una ragione per cui non può essere contenuta in dimensioni eccessivamente anguste.

Sì, bisogna che il Parlamento dica solennemente — e non si fermi a proclamare e a dire, ma mantenga l'impegno — che per molti anni provvedimenti di clemenza non se ne avranno più, che si tratta di una misura eccezionale connessa ad una situazione eccezionale. E proprio perché eccezionale, non può essere eccessivamente rigida.

È stato detto ed è stato osservato da qualche oratore che l'amnistia servirà, fra l'altro, a portare sollievo alla vita giudiziaria del paese, ad alleggerire i giudici di primo e di secondo grado e la stessa Corte di cassazione da una mole immensa di processi stagnanti.

Si sono udite proteste, sfavorevoli apprezzamenti. Si è detto: questo non è un valido motivo per l'emanazione dell'atto di clemenza; ci mancherebbe altro che per dare regolare corso all'amministrazione della giustizia si dovesse sospendere l'esecuzione della legge penale!

Senonché questo non è un motivo, questo è uno dei risultati. Risultato importante,

perché non possiamo chiudere gli occhi dinanzi alla realtà. Tutti coloro che esercitano la professione forense sanno che non è un caso eccezionale che si discutano in questi anni, in questi giorni, processi per fatti avvenuti nel 1943, che processi per fatti avvenuti sette o otto anni fa non siano ancora giunti alla fine del giudizio; ciò si spiega perché è avvenuto che per anni, da un decennio a questa parte, i magistrati sono stati distratti dalle loro normali occupazioni, ed anziché giudicare di reati comuni, hanno giudicato di reati politici e talvolta di reati che tali non erano quando il fatto fu commesso ma che furono considerati tali in forza di leggi a cui venne attribuito un innaturale effetto retroattivo.

Quindi risultato; non motivo: vuotare gli scaffali, sgomberare i tavoli. Ma la società — si obietta — non può vedere con simpatia questo oblio gettato a larghe mani sui reati. Io dico che la società italiana preferisce vedere amnistiati i reati minori purché si dia finalmente sfogo ai processi più gravi, molti dei quali attendono da troppo tempo d'esser definiti.

Qualche collega ha osservato che lo scopo di smaltire l'imponente arretrato può esser conseguito per altre vie, con altri strumenti. Abbiamo udito a tal proposito suggerimenti preziosi: allargare la competenza del giudice monocratico, allargare i ruoli dei magistrati, moltiplicare le sezioni dei tribunali e delle corti. Bellissime cose, ma tutto questo quando? Bisognerebbe modificare il codice di procedura, bisognerebbe bandire i concorsi, ecc.; e tutto ciò richiede degli anni e l'arretrato rimane. L'amnistia nuoce indubbiamente al prestigio della legge e alla certezza del diritto, ma non vi sembra che nuoccia ancora più gravemente il fatto che per aver giustizia i cittadini, soggetti passivi (oppure danneggiati) di gravi reati comuni, debbano attendere una lunghissima serie di anni?

Per rendere più larga la portata dell'amnistia, la Commissione parlamentare ha proposto che il termine per il reato doloso sia portato da tre a quattro anni, e addirittura a cinque per il reato colposo. E qui nuove ragioni di critica, perché si verrebbe a coprire con l'amnistia anche l'omicidio colposo, il che ci rende perplessi soprattutto perché le statistiche ci danno cifre allarmanti e impressionanti in fatto di incidenti stradali mortali.

Certo, non possiamo sentire nessuna simpatia per i forsennati che corrono pazzamente per le strade al volante di una macchina,

travolgendo i passanti, ostentando il più cinico disprezzo per la legge, la più assoluta indifferenza per la vita e l'incolumità dei terzi. Non so se questo, per altro, sia un valido argomento per contrastare la proposta della Commissione parlamentare. Certo, valido non è l'altro argomento che mi sembra di avere udito formulare in uno degli interventi. È stato detto: quando estinguate il delitto di omicidio colposo, voi private il danneggiato della possibilità d'ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale. Non possiamo essere d'accordo.

Quando il reato è estinto, il giudice civile può conoscere del fatto non ai fini di un'impensabile erogazione di pena, ma ai fini della condanna al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Quindi il pericolo che siano compromessi i diritti dei danneggiati non sussiste.

Qualunque sia, comunque, l'avviso dell'Assemblea circa l'opportunità di estendere l'amnistia per reati colposi fino a cinque anni, quella che mi sembra che debba essere accolta è la proposta contenuta negli «alineae» dell'ed. dell'articolo 3 del progetto della Commissione.

Contro questo emendamento sono stati portati molti argomenti, alcuni veramente suggestivi.

Taluno ha detto: se subordiniamo l'applicazione dell'amnistia a un giudizio di prevalenza o di equivalenza tra circostanze, rendiamo necessario un apprezzamento di merito, un'indagine di fatto che è incompatibile con il carattere pregiudiziale dell'istituto.

Un'altra obiezione è questa: se noi ammettiamo che si possa tener conto, ai fini dell'applicabilità dell'amnistia, di tutte le circostanze attenuanti, noi diamo una portata praticamente illimitata al provvedimento, che potrà mettere nel nulla anche delitti molto gravi, quando, con le attenuanti, si possa scendere a pene che non abbiano a superare il limite massimo stabilito dalla legge di delega.

Confesso che sono rimasto colpito da questi argomenti; ma mi sono convinto che non sono decisivi.

Chiedo scusa: la materia è arida, ma la legge di delega ha una sua struttura, un suo contenuto tecnico, dal quale non possiamo assolutamente prescindere.

Ora, per quanto riguarda la prima obiezione, è stata detto — con fondamento — esser già avvenuto in altri casi che l'applicazione dell'amnistia sia stata subordinata a un'indagine di merito. Quando da un'imputazione

di furto aggravato, escluso dall'amnistia, si sia scesi a ritenere il furto semplice, e l'amnistia sia stata applicata, c'è stato un apprezzamento di fatto. D'altronde, l'indagine di merito sarà limitata a un numero non rilevante di reati perché per tutti quelli per i quali la pena, pur prescindendo dalle circostanze attenuanti, non superi i limiti stabiliti. L'indagine stessa non è necessaria.

È poi ragionevole, ad esempio, in materia di competenza prorogata, che, dopo che il procuratore della Repubblica ha rimesso il procedimento al pretore perché è da ritenere che la pena da infliggere non andrà a superare i limiti della competenza del giudice monocratico, poi, quando si tratta dell'amnistia, il fatto non vi sia compreso perché in partenza il reato era di competenza del tribunale?

Per quanto riguarda la seconda obiezione, io chiedo: che cosa vuol dire che l'amnistia potrà essere applicata anche a reati gravi, quando si tenga conto delle circostanze attenuanti? Se ci sono circostanze attenuanti, il reato non è più grave, e quindi è giusto che rientri nei limiti del provvedimento di clemenza.

Senonché, questa può sembrare un'osservazione superficiale. Ebbene, v'è qualche cosa di più convincente: vi è un argomento che attiene al sistema e ve ne è uno di giustizia sostanziale.

Il primo argomento è questo. Ciò che viene alla ribalta e cade in considerazione nel campo del diritto penale è il fatto-reato, il fatto umano, che corrisponde a una fattispecie legale; ora, questa fattispecie legale la dobbiamo desumere non soltanto dalla norma che chiamerò «base», ma anche dalle norme che riguardano le circostanze, perché tutto quello che attiene al modo, al momento, al perché, ai motivi e ai mezzi, con cui il fatto viene compiuto, plasma, trasforma, modifica, qualifica, definisce il fatto, che non è più quello contemplato dalla norma base. Ed è così vero questo, ha tale importanza la circostanza nel campo del diritto penale che voi, onorevoli colleghi, mi insegnate che per i seguaci della scuola positiva di diritto penale la circostanza è elemento fondamentale per un giudizio sulla personalità dell'imputato, tanto che nel progetto Ferri del 1921 si parlava non di circostanze del reato, ma di circostanze di pericolosità.

Anche per coloro che quella scuola non seguono, la circostanza ha il massimo rilievo ai fini dell'accertamento dell'entità del fatto. La circostanza modifica dunque il reato, mo-

difica la pena. Se il criterio per stabilire se un fatto debba rientrare nell'amnistia è dato dalla pena ed è la circostanza che modifica la pena, a me pare che la circostanza abbia un valore decisivo. Mi pare che a questo modo di vedere, se male non ho udito, abbia aderito anche l'onorevole Leone, che per altro si è fermato a metà strada. Ha detto: sì, va bene per quanto riguarda il giudizio di prevalenza e di equivalenza; non sta bene per quanto riguarda l'alinea e) dell'articolo 3.

Quando ci si mette per questa strada, bisogna arrivare fino in fondo; bisogna tener conto di tutte le circostanze, se vogliamo esser logici e se vogliamo esser coerenti; e, siccome l'articolo 69 del codice penale dice che nel concorso di aggravanti e diminuenti bisogna procedere ad un giudizio di prevalenza od equivalenza, io penso che l'Assemblea debba accogliere in pieno l'alinea d) e l'alinea e) dell'articolo 3 del progetto della Commissione. E non importa che non vi siano precedenti in materia. Intanto, la magistratura ha integrato più volte con le sue sentenze la parola della legge. Se non erro, ne ha fatto cenno anche l'onorevole Colitto nella sua relazione. Comunque, è una norma rispondente al sistema, e non v'è ragione per chiuderle la porta in faccia.

Per quanto riguarda l'argomento di giustizia sostanziale, io domando anche ai non tecnici: vi sembra giusto che possa fruire dell'amnistia colui che commette un furto semplice di 100 mila lire e non ne possa fruire colui che passando dinanzi ad una casa aperta e vedendo luccicare un oggetto se ne impossessa? Viene incolpato di furto aggravato e non può beneficiare dell'amnistia, anche se il valore dell'oggetto sottratto non supera le 50-60 lire.

E, ancora, io vi domando: vi sembra giusto che possa fruire dell'amnistia colui che commette un furto semplice di 200 o 300 mila lire e non ne possa beneficiare colui che riceve in mala fede 100 lire di queste 200 o 300 mila lire perché la ricettazione è punita con una pena che arriva al massimo di sei anni e quindi resta esclusa dall'amnistia se non si consente di tener conto delle circostanze attenuanti?

Questo per quanto riguarda l'amnistia.

Per i reati non coperti dall'amnistia i due progetti, quello ministeriale e quello della Commissione, prevedono l'indulto. Anche qui, non bisogna aver paura di allargare le dimensioni del provvedimento, che contiene in sé una norma cautelare. L'indulto è condizionato, e allora avverrà che se colui che ne beneficia

non commetterà altro reato entro cinque anni, o non commetterà un reato di una certa importanza, tutti diremo: sia benvenuto questo atto di clemenza, perché sarebbe stata eccessiva ed inutile severità far espiare la pena ad un cittadino che si è risollevato, si è redento ed è ridivenuto un elemento attivo della società, adattandosi utilmente all'ambiente; se invece il reo viola nuovamente la legge penale, dinanzi alla sua pervicacia la società non disarmi. Peggio per lui: dovrà scontare la vecchia pena e la nuova. Ecco perché non bisogna temere di allargare i termini del condono, dato che la norma contiene in sé un sano e saggio criterio selettivo.

A questo punto concluderei il mio intervento se non desiderassi soffermarmi brevemente su due questioni. Una riguarda l'esclusione di taluni reati dall'amnistia. Vi sono state delle proteste: si è detto che non è ammissibile escludere dei reati dall'amnistia soltanto per il *nomen iuris*, e che l'unico criterio cui ispirarsi deve essere quello della pena.

Sommessamente, non sono di questo avviso perché, indipendentemente dalla misura della sanzione e, oserei dire, in certi casi, nonostante la misura della pena, vi sono reati che ripugnano più o meno fortemente alla coscienza morale e, per quanto sia risaputo che non vi è coincidenza perfetta fra diritto e morale, dai riflessi etici non si può assolutamente prescindere. Io domando: cosa c'è di più ignobile, abietto e repugnante della istigazione alla prostituzione? Si può indulgere verso un ladro, che può essere caduto per bisogno. Può darsi che si redima. Il ladro agisce unicamente per fine di lucro; colui che commette il reato di istigazione alla prostituzione agisce non solo per abietta sete di denaro, ma dimostra anche un cinico e rivoltante disprezzo per la dignità umana, gettando delle infelci nel fango e sfruttando la loro vergogna. No, il desiderio di benevolenza e di oblio non ci può portare ad avvolgere nell'abbraccio del perdono anche il lenone ed il prosseneta! Vi sono reati che non possono esser coperti dal beneficio dell'amnistia.

Ma perché escludere dal beneficio la diffamazione? Se non erro, questa esclusione non ha precedenti. L'onorevole Madia nel suo smagliante intervento ha detto che la maldicenza fa parte del nostro costume, è connotata con la nostra indole di italiani. Se dovessimo ricordare alcune famose parole attribuite a Voltaire, ma scritte invece dal Baumarchais, dovremmo dedurne che la maldicenza è un difetto diffuso anche oltralpe. Il

gusto di dir male del prossimo è comune a tutte le genti della terra: tutto il mondo è paese. Credo sia un difetto endemico di tutti i popoli. Non bisogna guardarlo con benevolenza ma neanche con spietata severità. Dice l'onorevole Colitto nella sua pregevolissima relazione: noi siamo pronti ad amnistiare il furto e la truffa; ora, da quando in qua questi due reati sono meno gravi della diffamazione? Se guardiamo alla misura della pena, sono più gravi; se guardiamo a quello che ne pensa la pubblica opinione, furto e truffa sono certamente più infamanti della diffamazione. Giustissimo.

Il raffronto va tracciato soprattutto con l'altro reato che il codice comprende sotto il capo dei delitti contro l'onore, all'articolo 594: l'ingiuria. Intanto qui occorre una precisazione, che finora mi pare di non aver sentito. Quando nel progetto ministeriale e in quello della Commissione si esclude espressamente la diffamazione dall'amnistia non ci si vuole riferire alla diffamazione commessa a mezzo della stampa, in quanto ciò sarebbe stato superfluo perché ai termini dell'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, la diffamazione commessa a mezzo della stampa e che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato è punita con pena che va da uno a sei anni. Quindi, è già esclusa *ratione poenae*.

Ora io chiedo: è proprio vero che la diffamazione che non sia commessa a mezzo della stampa, o che anche se commessa con mezzi di pubblicità, non consista nell'attribuzione di un fatto determinato, è sempre più grave dell'ingiuria, la quale può lacerare una reputazione, può devastare il decoro di un cittadino, può consistere nell'attribuzione d'un fatto determinato, può esser consumata platealmente alla presenza di numerose persone? In questi casi non vi sembra che la protervia e la malvagità dimostrate da colui che commette il reato di ingiuria siano non certamente minori di quelle dimostrate da colui che commette il reato di diffamazione? Perché dunque comprendere questo delitto nel novero di quelli che vengono esclusi dal beneficio dell'amnistia?

L'ultimo rilievo che desidero fare è quello relativo ad una norma che si annida nell'articolo 4 del progetto della Commissione e il cui tenore è questo: se la pena sia espiata (non estinta, perché non coperta dall'indulto) e si sta scontando la misura di sicurezza, quest'ultima è condonata.

L'emendamento ha destato molto scalpore in Commissione e si è gridato all'eresia e allo scandalo. In un dotto intervento, l'ono-

revole Leone ebbe a dire: questo emendamento è contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico, perché l'articolo 174 del codice penale ci dà il potere di condonare la pena principale, e in via eccezionale anche quella accessoria, ma non possiamo condonare la misura di sicurezza, che pena non è. Il ragionamento è irreprensibile. La misura di sicurezza non è infatti una pena: sappiamo tutti che si tratta d'un provvedimento oggettivamente amministrativo, anche se applicato con determinate garanzie giurisdizionali; ha un carattere di prevenzione, non di repressione. Ma, evidentemente, il collega che ha formulato la proposta non è stato molto preciso: penso che non abbia reso esattamente il suo pensiero.

Io volevo dire questo in Commissione; senonché, proprio mentre chiedevo la parola, il presidente chiuse il dibattito su questo punto, ed io non ebbi la possibilità di interloquire. Cose che accadono a chi più lungamente tace!

Ecco perché ne parlo adesso, brevemente, con riserva di ritornare sul tema quando si passerà alla discussione degli articoli, e voglio dire che, mentre da un lato la Commissione ha trovato questa norma eterodossa, l'onorevole Colitto ha detto invece che essa cammina sui binari della perfetta legalità, che siamo nei termini dell'ordinamento giuridico, che anzi la norma è pleonastica perché il caso è già risolto dall'articolo 210 del codice penale, che dice che quando la pena è estinta cade anche la misura di sicurezza. Io non sono di questo avviso, con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per l'onorevole Colitto. Anzi tutto quell'articolo stabilisce delle eccezioni, sulle quali non indugio per brevità, e comunque quell'articolo si riferisce alle pene estinte; l'emendamento si riferisce alle pene espiate. L'onorevole Colitto sa molto meglio di me che sono due concetti nettamente distinti.

La verità è questa: se il reato è estinto, niente misura di sicurezza; se è estinta la pena, a seconda dei casi può sopravvivere o non sopravvivere la misura di sicurezza; ma se la pena è espiata e non sia stata interamente coperta dall'indulto, sorge il problema; e si tratta — badate — essenzialmente di misure di sicurezza che si scontano in case di custodia e di cura e che sono aggiunte a pena diminuita per vizio parziale di mente. Certo, se l'emendamento passerà, bisognerà precisare che non si estende alle misure di sicurezza che si scontano in una casa di lavoro o in una colonia agricola e aggiunte, poniamo, a condanna per uno dei reati indicati nell'articolo 538

del codice penale: sfruttamento di prostitute, istigazione alla prostituzione, eccetera. Ma, all'infuori di questi casi e riferendoci a quelli a cui ho accennato (pena diminuita per vizio parziale di mente, misura di sicurezza che si sconta in una casa di cura o di custodia), sorge il problema, e questo problema l'emendamento cerca di risolvere.

Ripeto, la formulazione non è felice; comunque, vediamo a che cosa mira l'emendamento stesso. In quest'aula l'onorevole Leone ha ricordato che la misura di sicurezza viene applicata a tempo indeterminato e che dopo un periodo minimo stabilito dalla legge il giudice procede al riesame della pericolosità del soggetto.

Tuttavia l'articolo 207 consente che ci possa essere una revoca anticipata, prima cioè che sia decorso il periodo minimo stabilito dalla legge; questa revoca è data con provvedimento del potere esecutivo, vale a dire del ministro di grazia e giustizia.

A che cosa vuol tendere l'emendamento? A far sì che una volta tanto al riesame della pericolosità del soggetto, ai fini di un'eventuale revoca anticipata, si provveda non su istanza dell'interessato, che può mancare e quando c'è deve percorrere l'iter annoso delle formalità burocratiche, ma si giunga *ope legis*. Non è, mi pare, una norma eterodossa. Sì, in Commissione proposte peregrine, strane, assurde ne abbiamo sentite parecchie; ma questa mi pare non rientri in tale novero. Non è una norma rischiosa, perché quello che deve intervenire *ex lege* è il riesame e non la revoca, che può anche non seguire se il riesame è sfavorevole all'interessato. È una norma opportuna, perché si tratta di ritornare su molti casi di semisquilibrio mentale conseguenti ad emozioni e a crisi legate agli avvenimenti torbidi e tempestosi di un periodo terribile e arroventato della vita nazionale, a stati patologici che possono esser superati da molto tempo.

Se vogliamo che questo provvedimento sia efficace ed abbia, tra l'altro, il risultato di dare un riassetto alla vita giudiziaria italiana, è necessario che esso investa non solamente il reato, la pena principale e la pena accessoria, ma anche la misura di sicurezza.

Solamente così, e soprattutto dimostrando molta comprensione per i reati politici, noi potremo ottenere che l'atto di clemenza che il paese attende serva a porre una pietra sul passato, chiudendo un periodo agitato e tempestoso della vita nazionale e aprendone un altro che abbia quali nobilissimi segni il lavoro.

l'ordine, la pace, i composti e fecondi dibattiti fra i cittadini.

Il Parlamento deve dimostrare di essere in grado di curare le ferite profonde della nazione, dando prova di una viva, civile, umana comprensione per coloro che sono stati travolti dagli avvenimenti, talvolta sanguinosi, di un periodo fatale della storia recente. Si tratta di uomini che, dopo aver combattuto dall'una o dall'altra parte della barricata, attendono con pari ansia un'alta parola di concordia e di pace. Fate (e il mio appello è rivolto a tutti i settori dell'Assemblea) che il sole risplenda sulla vita di questi infelici, dopo tante sofferenze e dopo tante sventure; fate soprattutto che il sereno ritorni nel cielo della patria, dopo tante sciagure. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e della mozione pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se è vero che il giorno 22 novembre 1953 a Battipaglia alla manifestazione per la consegna delle terre per la bonifica del Sele a un gruppo di assegnatari il prefetto di Salerno ha preso la parola ed ha espresso giudizi politici sul partito della democrazia cristiana e sui partiti di sinistra; se è tollerabile che un prefetto della Repubblica si esprima come un uomo di parte in una manifestazione ufficiale; quali provvedimenti sono stati adottati al riguardo.

(584)

« MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza, per assicurare il necessario e indispensabile contingente di carri cisterna per il trasporto dei vini, alle stazioni ferroviarie siciliane che fanno capo alle zone di maggiore produzione vinicola.

« L'attuale mancanza di carri cisterna nell'Isola, con la conseguente impossibilità di esportare i vini siciliani, suscita vive e legittime preoccupazioni, perché gravi conseguenze di natura economica vengono a determinarsi nel mercato vinicolo siciliano, a causa della paralisi del commercio specifico.

(585)

« COTTONE ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste, per sapere.

1°) se sono a conoscenza della dolorosa ed insostenibile situazione in cui versano le popolazioni terremotate di Santa Venerina, Zafferana e frazioni di Acireale (Catania) costrette a vivere in baracche igienicamente insufficienti e in case inabitabili o pericolanti;

2°) i motivi per cui queste popolazioni duramente colpite dalla sventura sono state sostanzialmente abbandonate, mentre urgeva l'intervento del Governo con mezzi adeguati alla catastrofe verificatasi, perché è funzione indeclinabile dello Stato eseguire quei lavori di ricostruzione per danni eccedenti i confini e le caratteristiche dei lavori pubblici « di interesse regionale » (confronta Atti dell'Assemblea Costituente, pagina 5551, sull'articolo 117 della Costituzione);

3°) quale risoluzione intenda prendere il Governo, per la ricostruzione di abitazioni private, di case rurali, nonché di palmenti, cantine e cisterne distrutti dal terremoto del 19 marzo 1952;

4°) se non ritengano disporre, entro il 1953, il finanziamento di un piano di lavori pluriennali per la costruzione di case e per l'edilizia rurale con i fondi stanziati dal bilancio di previsione del Ministero dei lavori pubblici, e ciò ai fini di lenire la sofferenza fisica e morale, la disagiatezza di centinaia di famiglie, che soverchiate da una spaventosa catastrofe naturale non hanno trovato ancora nel Governo né sostegno né aiuti.

(586) « ANDÒ, LOMBARDI RICCARDO, MUSOTTO, FIORENTINO, GAUDIOSO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi per dare pratica esecuzione al voto espresso dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 settembre 1953, in sede di discussione dei bilanci finanziari, sull'ordine del giorno con il quale si chiedeva l'estensione del diritto di pensione ai genitori dei caduti in guerra, siano essi contadini mezzadri o piccoli proprietari coltivatori diretti, che vivono del proprio lavoro.

(587) « ANGELUCCI MARIO, MARABINI, REALI, CORONA ACHILLE, BIGI, CREMASCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici:

a) perché sia resa nota l'entità dei danni causati dalle frane verificatesi nei giorni 25

e 26 ottobre 1953 e successivamente in corrispondenza dell'abitato di Raddusa in provincia di Catania;

b) per conoscere quale forma di aiuti il Governo intenda predisporre ad integrazione di quanto di competenza del Governo siciliano;

c) perché si rendano noti i motivi per i quali non si era fin'ora predisposto il trasferimento dell'abitato di Raddusa benché ciò fosse già stato decretato fin dal 5 luglio 1919 e benché segni premonitori di gravi disastri si siano avuti in maniera ricorrente: così nel 1920, nel 1939, nel 1951;

d) per sapere se non si ritenga di dovere desistere dalle ricostruzioni di edifici di abitazione e di pubblico interesse nelle zone franose ai margini del paese;

e) per conoscere se corrisponde a verità che si intenda progettare il trasferimento dell'abitato nella poco salubre località Cannelara, distante dall'attuale abitato circa sei chilometri, mentre sarebbe desiderio della popolazione che ci si orientasse per la vicina zona Manca San Nicola, salda e bene esposta;

f) per sapere se, comunque, non si pensi di dovere presentare un disegno di legge che definisca la forma e l'entità dell'intervento dello Stato ad evitare più gravi danni e per venire incontro alle necessità di Raddusa.

(588) « MARILLI, CALANDRONE GIACOMO, GIACONE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi per i quali il Governo persiste nel mantenere sospesa da ogni attività l'Agenzia Stefani, non solo notoriamente in contrasto con una delle basilari norme della Costituzione della Repubblica italiana che stabilisce la più ampia libertà di stampa, ma anche in contrasto con ogni elementare interesse dell'Italia, che avrebbe in questa secolare azienda lo strumento naturale per diffondere ed accreditare su tutti i mercati giornalistici del mondo le proprie cronache, i propri punti di vista e le proprie argomentazioni.

(589) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e del tesoro, per conoscere:

se sia a loro noto che nei Ministeri delle finanze e del tesoro sembra sia invalso il sistema di nominare al grado di direttori generali i capi dei rispettivi Gabinetti;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

se ritengano giustificato o semplicemente opportuno questo sistema che viene a premiare non i funzionari tecnicamente più idonei che si siano distinti per encomiabili servizi resi allo Stato durante l'intera carriera, ma soltanto coloro che siano riusciti a entrare nell'orbita dei ministri in carica,

se convengano per conseguenza che sia ormai indifferibile di procedere all'emanazione di esplicite norme interne atte a far sì che i Gabinetti e le Segreterie particolari rientrino nell'alveo delle competenze loro fissate dall'articolo 5 del decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, tutt'ora pienamente in vigore, in modo che sia restituita alle direzioni generali la pienezza delle funzioni ad esse demandate dalle vigenti disposizioni.

(590)

« ALMIRANTE »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere di quanti alunni constino rispettivamente le tre classi della scuola media dell'istituto « Padri Vocazionisti » di Seigliano (Cosenza) e quanti di essi siano in possesso del titolo legale di studio per iscrizione alle classi che frequentano.

« Gli interroganti chiedono altresì di conoscere le risultanze della ispezione, in base alla quale è stato concesso il riconoscimento legale con il decreto ministeriale 22 maggio 1953, per ciò che riguarda lo stato dei locali e delle attrezzature didattiche.

(591)

« LOZZA, NATTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici, dell'interno, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, affinché intervengano, con la massima urgenza, per quanto di loro competenza, al ripristino degli argini dei fiumi Oglio e Mella che hanno ceduto all'irruenza delle acque nelle alluvioni dell'ottobre 1953, allagando oltre 1000 ettari di fertilissimo terreno del comune di Seniga (Brescia), arrecando danni alle abitazioni e alle masserizie, appartenenti, per lo più, a famiglie povere e rendendo impossibile la coltivazione a fertili pianure ricoperte di detriti e di melma.

(592)

« CHIARINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se egli non ritenga utile consigliare a tutti i membri del Governo, che prendano parte a cerimonie ufficiali, di astenersi assolutamente dall'insultare le potenze straniere,

con le quali il nostro Governo mantiene normali rapporti diplomatici.

« La presente interrogazione è determinata dai numerosi comizi, tenuti in provincia di Catania dall'onorevole Vigo — nella sua veste di membro del Governo — il quale in ogni occasione ha lanciato volgari ingiurie alla Unione Sovietica.

(593)

« MARILLI, CALANDRONE GIACOMO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere se sia a conoscenza della frasi offensive pronunciate contro i comunisti e i socialisti dal sottosegretario di Stato alle poste e telecomunicazioni onorevole Vigo, il quale trasformò la manifestazione ufficiale di Catania, per la commemorazione della grande data del 4 novembre, in un comizio di parte, abusando della sua veste di rappresentante di Governo.

« Gli interroganti chiedono di conoscere dal Presidente del Consiglio se non ritenga opportuno richiamare ogni rappresentante del Governo all'esatta comprensione del suo compito, raccomandando specialmente all'onorevole Vigo di riservare le sue opinioni personali ai comizi del suo partito.

(594)

« CALANDRONE GIACOMO, MARILLI ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se sia stata finanziata la spesa per la sistemazione definitiva della importante strada Fasano-Locorotondo-Martina Franca-Taranto, strada già passata in carico allo Stato a seguito del suggerimento dell'Amministrazione comunale di Fasano (Brindisi) che per prima volle affrontare il problema. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(2390)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se risponda a verità la notizia — che ha vivamente allarmato l'opinione pubblica sarda — d'un progettato smantellamento delle ferrovie a scartamento ridotto, concesse all'industria privata, esistenti in Sardegna. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2391)

« ENDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e foreste, per sapere come intenda intervenire perché gli Ispettorati provinciali agrari paghino sollecitamente i contributi concessi in occasione dei danni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

alluvionali dell'ottobre 1951 a norma della legge 10 gennaio 1952, n. 3, per i lavori già eseguiti e già collaudati, tenendo presente che i piccoli coltivatori hanno contratto prestiti di cui debbono pagare gli interessi ai creditori per eseguire i lavori urgenti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2392)

« BASILE GUIDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, per conoscere per quali ragioni sia stato dato parere favorevole alla effettuazione di due compensazioni private, la prima per circa lire 2.800.000.000, e la seconda per dollari 750.000, che includono nei prodotti da importarsi in Italia macchine per ufficio per oltre 3 miliardi di lire dei tipi per grandissima parte prodotti dalla industria nazionale.

« L'immissione sul mercato italiano di un così massiccio contingente di macchine per ufficio, prodotte ed esitate a prezzi non commerciali, non potrebbe non aggravare in modo allarmante la situazione dell'industria meccanografica italiana, che, com'è noto, si trova già in posizione critica per la chiusura di vari importanti mercati (Argentina, Brasile, Finlandia, Turchia, ecc.). L'industria meccanografica lombarda e piemontese già lavorano attualmente ad orario ridotto.

« Si chiede pertanto che l'importazione per cui è stato dato parere favorevole dal Ministero dell'industria e dall'Istituto commercio estero, non abbia luogo e sia impedito questo tentativo di *dumping* contro l'industria nazionale meccanografica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2393)

« RAPELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se risponda a verità la notizia secondo cui si vorrebbe sopprimere la brigata della guardia di finanza di Acquafredda in Basilicata, a causa della scarsità dei pubblici esercizi da controllare, che renderebbe inutile il costoso mantenimento sul posto della brigata stessa.

« Si tenga presente che, sin dal tempo del Regno delle due Sicilie, i governi ravvisarono l'opportunità di tenere di stanza ad Acquafredda un contingente di guardie di finanza, necessarie — oggi, più che mai — al controllo della strada nazionale n. 18, della ferrovia Battipaglia-Reggio Calabria e dei vasti arenili della costa, oltre al servizio di

ordine pubblico che esplicano nel territorio di Acquafredda, sguarnito di carabinieri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2394)

« SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i motivi che impediscono di corrispondere ai volontari vice commissari aggiunti di pubblica sicurezza (i quali attualmente frequentano il corso semestrale di polizia scientifica, presso la scuola superiore di polizia), il trattamento di missione per l'intera durata del corso, considerando che il trattamento in questione è applicato nei confronti dei nuovi funzionari di altri Ministeri che — appena nominati — frequentano analoghi corsi semestrali.

« La corresponsione della indennità di missione servirebbe a sanare la incresciosa situazione economica in cui si trovano attualmente i funzionari di cui sopra (molti dei quali sposati e con prole), costretti a condurre — con 40.000 lire mensili — una esistenza di disagi. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2395) « SPADAZZI, DE FALCO, MUSCARELLO »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga opportuno stanziare i fondi necessari per la installazione di una linea di adduzione dell'energia elettrica alla frazione di Casoni del comune di Santo Stefano d'Avea (Genova), nella quale vivono circa trenta famiglie prive di luce elettrica ed in disageatissime condizioni, a causa delle distruzioni della guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2396)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga urgente e necessario invitare i competenti uffici provinciali a stanziare i fondi necessari alla continuazione dei due tronchi stradali — già da tempo iniziati — che dalla strada provinciale n. 146, conducono alla località Granizza ed alle frazioni di Alpicella ed Ambrasco (Genova), per sollevare quelle popolazioni dallo stato di disagio in cui attualmente versano. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2397)

« SPADAZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza che le opere provvisorie appre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

state sulla via Aurelia in località Rocche di Sant'Anna per il ripristino della viabilità interrotta a seguito di una frana provocata dall'alluvione del 14 e 15 ottobre 1953, non danno sufficiente sicurezza a chi transita poiché permane il continuo pericolo di ulteriori franamenti e non rispondono alle esigenze di questa rotabile nazionale.

« L'interrogante chiede inoltre se il ministro non ravvisi l'opportunità di accelerare i lavori per una solida difesa costiera, il consolidamento a monte, nonché l'apertura di una nuova strada di arroccamento, al fine di dare definitiva soluzione al problema anche per non aggravare ulteriormente le già danneggiate condizioni economiche della cittadina di Sestri Levante. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2398)

« PESSI »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, sulla richiesta avanzata dal Consiglio comunale di Tavullia (Pesaro) per la costruzione di abitazioni a carattere popolare, ai sensi delle disposizioni vigenti per i comuni danneggiati da eventi bellici. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2399)

« CAPALLOZZA, MASSOLA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per avere ragguagli sulla mancata liquidazione a centinaia di piccoli proprietari edilizi della provincia di Pesaro del premio di incoraggiamento disposto per l'ampliamento delle costruzioni col decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399 *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(2400)

« CAPALLOZZA, MASSOLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se non ritengano di accogliere la richiesta dei viticoltori di Sgurgola, colpiti dalla fillossera, tendente a che vengano presi in loro favore i seguenti provvedimenti:

- 1°) esenzione da tasse;
- 2°) premio di incoraggiamento;
- 3°) possibilità di prelevamento da banche dei fondi necessari per i nuovi impianti e possibilità di restituzione dopo cinque anni dall'inizio della fruttificazione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2401)

« SELVAGGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere quali ragioni ostano alla progettazione ed esecuzione della tanto attesa strada di allacciamento Rossano Calabro-Altipiano Silano

« Detta strada ha decisiva importanza sia commerciale che turistica giacché mercé un iter di soli 38 chilometri unirebbe la zona rossanese al centro della Sila, con incremento delle correnti turistiche provenienti dalla Sicilia e dalle Puglie; e metterebbe in valore la vasta ed interessante plaga agricola di quella regione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2402)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, con riferimento al comune di Villapiana (provincia di Cosenza), recentemente colpito dall'alluvione, se siano stati iniziati i lavori di rifacimento dei « pennelli » a difesa dell'abitato, distrutti dalla furia delle acque, nonché i lavori per le opere di difesa delle sorgenti dell'acquedotto comunale; e per conoscere altresì le ragioni del ritardo nel riattamento dell'unica strada che unisce l'abitato di Villapiana allo scalo ferroviario di Torre Cerchiarra. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2403)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno ed urgente intervenire per la sistemazione delle acque defluenti dalla falda della montagna sovrastante all'abitato di Francavilla Marittima (provincia di Cosenza) e per l'incanalamento delle stesse nel torrente Sciarapottolo, ad evitare il pericolo incombente su buona parte delle case di quel popoloso centro, compreso nelle zone recentemente alluvionate. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(2404)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando potrà essere accolta la domanda del comune di Belsito (provincia di Cosenza) intesa ad ottenere il contributo erariale ai sensi della legge 9 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'edificio scolastico.

« È noto che il comune anzidetto manca assolutamente di scuole, al punto che gli

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

altri si alternano in alcuni locali di proprietà privata, malsani ed inidonei. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2405)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non creda opportuno intervenire perché siano prontamente eseguite idonee opere di contenimento delle acque del torrente Sciarapottolo in territorio di Francavilla Marittima (Cosenza), ad evitare il pericolo di ulteriori e più gravi allagamenti delle circostanti campagne e, con essi, ulteriori e più gravi danni alla già provata popolazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2406)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se ai professori di ruolo e non di ruolo dell'istruzione tecnica della provincia di Gorizia sia dovuta la indennità per lavoro straordinario. In caso affermativo quali siano i motivi che hanno impedito fino ad oggi il pagamento di tale indennità per il periodo 16 febbraio 1952-30 giugno 1952; inoltre, se non ritenga opportuno disporre, in quest'ultimo caso, per il tempestivo pagamento delle somme dovute. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2407)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere:

1°) se sia a conoscenza che, in relazione ai lavori di allargamento della strada Illorai-Bivio nazionale Tirso-Ozieri, n. 129, siano state mosse vivissime lagnanze, dall'Amministrazione comunale, per le inadempienze, all'impresa Diana di Nuoro e al Genio civile di Sassari sotto la cui direzione vengono eseguiti i lavori;

2°) se, inoltre, sia a conoscenza che un funzionario del Genio civile di Sassari abbia offeso il sindaco di quel comune, il quale ultimo chiedeva l'adempimento delle condizioni previste nel progetto dell'opera.

« L'interrogante, nel richiamare l'attenzione sull'esigenza di una maggiore vigilanza per quanto concerne l'esecuzione dei lavori di opere pubbliche, desidera, infine, conoscere quali provvedimenti saranno adottati circa l'oggetto della presente interrogazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2408)

« PITZALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere

1°) se risponda a verità che la commissione per l'esame dei piani di ammodernamento delle ferrovie in concessione abbia formulato, per quanto riguarda la Sardegna, non un piano di ammodernamento delle stesse, ma un progetto di graduale smantellamento;

2°) se non ritenga non solo di non attuare tale piano di smantellamento, ma, considerato lo stato primordiale delle ferrovie in concessione e delle loro attrezzature, e l'urgente necessità di svilupparle e di ammodernarle, in relazione alla esigenza di potenziamento della economia e dei traffici della Sardegna, di deliberare invece un particolare piano di lavori da predisporre ed effettuare con urgenza e con precedenza assoluta, finanziandoli con i fondi destinati per l'ammodernamento.

« Rileva l'interrogante che lo sviluppo della rete ferroviaria sarda — comprese in questa le ferrovie in concessione — è condizione indispensabile per avviare l'Isola alla rinascita sociale ed economica che è nell'aspirazione di tutti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2409)

« PITZALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, su quanto segue:

« Il personale addetto alle saline di Cagliari, assunto dalla ditta appaltatrice, versa in condizioni di lavoro disagiatissime. Da un canto l'esiguità del prezzo di appalto dei lavori e dall'altro inconvenienti vari determinatisi dopo l'appalto stesso, hanno causato per il personale operaio una situazione dannosa, per cui esso percepisce un salario inferiore di circa 300 lire a quello stabilito dai contratti di lavoro di industrie affini.

« Ora, se nulla si può eccepire per quanto riguarda il prezzo di appalto liberamente accettato, è tuttavia da considerare la necessità di eliminare gli inconvenienti in atto che sono attribuibili alla direzione delle saline e che determinano un aggravio rilevante al lavoro degli operai addetti.

« Gli orari, invece, fissati per il transito dei barconi del sale sono tali da sottoporre gli operai ad un lavoro più oneroso, senza alcuna particolare retribuzione, oltre il compenso normale. La fissazione di tali orari, è stata fatta dalla direzione per altri motivi inerenti a lavori imprevedibili e imprevisi all'atto dell'accettazione del lavoro da parte degli operai.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

« Altro grave disagio deriva dall'ammassamento in salina del sale prodotto in diverse stagioni e che esposto a tutte le intemperie assume una compattezza e durezza paragonabili (specie nei sali medicinali) al granito. Nessun risarcimento è concesso per il maggior lavoro dipendente appunto dalla maggiore resistenza che la massa amalgamata del sale oppone all'opera dei lavoratori.

« In media, pertanto, gli operai delle saline lavorano 10-12 ore al giorno con un compenso di lire 800, che non è la giusta misura di retribuzione per il lavoro che prestano e che è reso più oneroso dagli indicati inconvenienti.

« Occorre quindi provvedere d'urgenza ed eliminare gli inconvenienti stessi o sollecitare la direzione delle saline di Cagliari a corrispondere un indennizzo agli operai danneggiati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2410)

« PITZALIS ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di riparazione del cimitero di Pizzone (Campobasso), per cui pare che sia stato stanziato un milione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2411)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di completamento della casa comunale di Pizzone (Campobasso), danneggiata dagli eventi bellici, per cui sarebbero state stanziare lire 5.000.000. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2412)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quando avranno inizio i lavori di consolidamento dell'abitato di Pizzone (Campobasso), per cui pare che siano state stanziare lire 9.000.000. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2413)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della autostrada Roma-Campobasso-Bari. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2414)

« COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se egli sia a conoscenza dello stato igienico sanitario del comune di Motta Visconti (Milano), e della necessità di eliminare con la costruzione, ripetutamente consigliata dalla stessa prefettura di Milano, della fognatura comunale le cause di molti casi di infezione e se egli intenda disporre un contributo in forza della legge 3 agosto 1949, n. 589, per l'esecuzione dei lavori di fognatura ormai indilazionabili, contributo chiesto dal comune fin dal 30 dicembre 1949. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2415)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere se sia a conoscenza che l'Intendenza di finanza di Milano intimò, in data 10 novembre 1953, la restituzione entro il 31 dicembre 1953 del locale occupato dalla sezione della Confederazione di Binasco nel castello di Binasco ex proprietà fascista; e se egli approvi tale intimazione che anche per la brevità del tempo è diretta a impedire l'attività di una organizzazione democratica in difesa dei lavoratori della terra; intimazione che appare tanto più vessatoria in quanto nel 1952, senza che venissero sollevate riserve di sorta, fu pagato l'importo concordato per l'occupazione del locale dal 1945 al 1952, con che deve intendersi che è stato costituito un regolare rapporto di affitto soggetto alla proroga di legge. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(2416)

« BERNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se nella imminente riunione della commissione per il rimodernamento delle ferrovie concesse sarà tenuto conto delle esigenze della popolazione sarda, allarmata dal minacciato smantellamento anche parziale delle ferrovie concesse isolate.

« Tale decisione rappresenterebbe un irreparabile danno per l'economia sarda.

« Dalle premure del ministro i sardi attendono non la morte ma la salvezza delle loro ferrovie. La Sardegna è la regione d'Italia che, in proporzioni, ha meno ferrovie delle altre regioni e sarebbe deprecabile anche dal punto di vista psicologico e politico (oltre che economico) che la rete ferroviaria attuale, anziché essere migliorata in tutte le sue parti, venisse decurtata di alcuni tronchi che ora si vorrebbero dichiarare anti-economici e inefficienti.

« Le ferrovie rispondono a esigenze sociali che superano i criteri economici tanto più se si consideri che i tronchi ferroviari in questione (e in particolare modo quelli di Tirso-Chilivani e Monti-Luras-Tempio che si dicono in pericolo), diventerebbero attivi ed efficienti qualora venissero tolti dallo stato deplorabile di abbandono in cui fino ad ora sono stati lasciati.

« L'interrogante chiede se il ministro non intenda ascoltare la voce e l'ansia di tutto il popolo sardo e specie quello della Gallura, del Goceano e del Marghine perché venga scongiurata la iattura anche di un parziale smantellamento.

« Chiede, altresì, che venga preso in esame e attuato il progetto ministeriale che contempla il collegamento dei tre gruppi di ferrovie concesse ora inorganici e fra di loro slegati, dal cui riallaccio precipuamente dipende lo sviluppo del traffico e il progresso economico della Sardegna. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2417)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e telecomunicazioni, per conoscere se creda di sollecitare l'istituzione di una ricevitoria postale nella frazione di Sarone di Caneva, comune di Caneva di Sacile (provincia di Udine), vivamente desiderata da tempo dalla popolazione, e corrispondente a necessità connaturate con la posizione del luogo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2418)

« LUZZATTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali provvedimenti intendano adottare affinché siano reinseriti nell'attività produttiva mineraria gli operai della S.A.P.E.Z. sospesi da parecchi mesi e che ora frequentano un corso di qualificazione.

« La situazione di quei minatori ha formato oggetto di una precedente interrogazione (n. 96: pagina 14 del resoconto sommario del 21 luglio 1953). La penosa situazione dell'Iglesiente è stata inoltre illustrata dal sottoscritto nello svolgere un ordine del giorno (seduta del 23 ottobre 1953). Tale ordine del giorno è stato accettato dal Governo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2419)

« ENDRICH ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze:

a) per chiedere chiarimenti circa il trattamento tributario riservato solo alle cooperative della provincia di Bolzano, aventi per oggetto la lavorazione, la manipolazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli conferiti dai soci diretti produttori (consorzi tra frutticoltori, cantine sociali, latterie sociali, ecc.), nei confronti delle quali, negli ultimi anni, sono stati elevati numerosi verbali di accertamento, seguiti da ordinanze dell'intendenza di finanza a decreti del ministro delle finanze, per non avere le suddette cooperative assoggettato all'imposta generale sull'entrata quella parte dei ricavi globali realizzati dalle stesse con la vendita collettiva dei prodotti e i quali sono, sempre dalle cooperative, impiegati a copertura delle spese di gestione e lavorazione, senza alcun addebito ai soci conferenti, avendo questi solo diritto al netto ricavo della vendita;

b) per conoscere se, in considerazione che l'Amministrazione finanziaria all'inizio del 1953 ebbe a dichiarare che gli addebiti fatti dalle cooperative ai soci a titolo di rimborso spese di lavorazione sono esenti dall'imposta generale sull'entrata, mentre sarebbero invece soggetti gli addebiti fatti a titolo di rimborso spese di gestione, non meglio definite e precisate, non ritenga, nel caso delle cooperative della provincia di Bolzano, ove mai vengono fatti addebiti ai soci, violate le disposizioni legislative sull'imposta generale sull'entrata e pertanto necessario l'annullamento di tutti i contesti esistenti in materia;

c) per conoscere se, anche ammesso che le cooperative suddette addebitino ai soci dei contributi a titolo di rimborso spese di lavorazione e gestione non ritenga che tali addebiti debbano considerarsi esenti dall'imposta generale sull'entrata a norma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, articolo che trae origine dall'articolo 11 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il quale, a sua volta riproduce, precisandone la portata, l'articolo 5 della legge organica, per la cui applicazione l'articolo 2 del regolamento prevede espressamente che le cooperative in questione debbano corrispondere l'imposta generale sull'entrata soltanto nelle vendite dei prodotti conferiti dai soci od ottenuti dalla lavorazione di detti prodotti;

d) per conoscere se gli risulta che in altre provincie della Repubblica, ed in quali, siano stati elevati verbali di accertamento del genere, mentre è certo che nessuna cooperativa

ha corrisposto o corrisponde l'imposta generale sull'entrata sulle spese di gestione e lavorazione, comunque contabilmente avvenga la loro registrazione (con addebito ai soci a titolo di contributo per rimborso spese o senza addebito, accreditando i soci del solo ricavo netto);

e) per conoscere infine se non ritenga opportuno disporre per l'annullamento di tutti i contesti in corso in tale materia e ciò perché solo al principio del 1953 l'Amministrazione finanziaria ha precisato che nella esenzione dall'imposta generale sull'entrata delle spese di lavorazione non sono comprese le spese di gestione, lasciando fondatamente sempre ritenere che l'imposta generale sull'entrata è soltanto dovuta nella vendita dei prodotti conferiti. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2420)

« EBNER ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se sia a conoscenza dell'ordine del giorno votato il 13 novembre 1953 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Rovigo, nel quale giustamente si lamenta lo stato di grave disagio in cui versa l'amministrazione della giustizia a Rovigo, al cui tribunale sono addetti soltanto tre uditori giudiziari oltre il presidente; e se intenda provvedere con la necessaria urgenza se non altro a completare il pur insufficiente organico del tribunale di Rovigo, oggi mancante di due magistrati. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2421)

« CAVAZZINI, ROSINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare con urgenza per sgombrare i rioni Strapunti e Molè, della frazione Mosorrofa del comune di Reggio Calabria.

« Le case di abitazioni di quei due rioni stanno su delle zone di terreno, che minacciano di franare a valle; né il Genio civile ha potuto negare un simile pericolo.

« Per conoscere se non intenda sollecitare il prefetto di Reggio Calabria ad intervenire validamente in situazioni del genere, che pongono in pericolo la vita di creature umane. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2422)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere a quale fase sia giunta la esecuzione dei lavori del-

l'acquedotto consortile di Pizzo Calabro, Maierato, Sant'Onofrio, Filogaso in provincia di Catanzaro, facendo presente che parte di tali lavori è finanziata dalla Cassa del Mezzogiorno; e se sia giustificato l'allarme della popolazione di Pizzo Calabro la quale teme di essere esclusa dall'approvvigionamento idrico della grande sorgente del monte Coppese, e se, ad evitare che la cittadina di un'importante centro calabrese quale Pizzo Calabro sia ancora condannata a rimanere priva di acqua potabile non ritenga urgente disporre una pronta ultimazione delle opere. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2423)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere quale concreto seguito egli intenda dare al voto della Giunta municipale di Resina (Napoli) la quale ha sollecitato, in vista di comprovate urgenti necessità di servizio ed esigenze cittadine, la costruzione di un idoneo edificio per i servizi postali, telegrafici e telefonici. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2424)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se — data l'inverosimile situazione del comune di Crotone, il più importante centro industriale della Calabria (1149 famiglie viventi in baracche che sono tuguri; numerose altre viventi promiscuamente in locali di fortuna, così pericolanti che più volte il Genio militare ne ha richiesto l'immediato sgombero) — non creda opportuno d'intervenire prontamente, per un riparo sia pure temporaneo, salvo a studiare la soluzione definitiva. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2425)

« MADIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se risponde a verità, e in caso affermativo come mai ciò possa verificarsi, che a otto anni dalla fine della guerra l'amministrazione degli stabilimenti di pena abbia ancora in sospeso delle liquidazioni per forniture effettuate dagli appaltatori durante la guerra o per cessioni di impianti (Pianosa) effettuati nel medesimo periodo, e che continui a lasciare in giacenza le relative pratiche col pretesto — che sarà molto difficilmente eliminabile — che le direzioni delle singole case di pena non sono in grado di trasmettere la esatta documenta-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

zione relativa alle forniture e alle cessioni ricevute.

« E, ove ciò risponda, — come consta effettivamente all'interrogante — a verità, se non ritiene opportuno adottare un provvedimento eccezionale per sanare questa situazione che minaccia di trascinarsi per un tempo indeterminato, onde evitare ulteriori perdite agli appaltatori, già danneggiati abbastanza dal fatto che il loro credito, essendo maturato nel periodo in cui non era ancora avvenuta la svalutazione della lira in seguito all'avanzata degli alleati, verrà pagato al valore « di allora » delle merci e servizi forniti, il che praticamente corrisponde ad un cinque per cento di quanto da essi sborsato al valore attuale per mantenere fede agli impegni assunti con lo Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2426)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere quali siano le vere cause, che continuamente mettono in agitazione il personale della Direzione generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni fino ad inasprirsi, come nell'ultima occasione, e dover far uso della forza nei confronti del loro presidente: inoltre se risulta vero che lo stesso istituto è in continua fase discendente sulla produzione (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2427)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga opportuno intervenire con la urgenza del caso presso le Intendenze di finanza affinché desistano da ogni iniziativa di recupero di somme erogate per acconti ai beni domestici sui danni di guerra, su semplice presunzione di indebita concessione, essendo pressatativamente disposto dalle norme tuttora vigenti (legge 26 ottobre 1940, n. 1543) che ogni recupero del genere possa essere effettuato solo con la procedura della deliberazione collegiale presa dalla Commissione di liquidazione, che ormai, come è noto, non funziona dal maggio 1945, cosicché ogni provvedimento del genere è viziato di illegittimità, maggiormente grave se si considera che i provvedimenti di ricupero sono generalmente operati nei confronti di non abbienti, che non sono nemmeno in condizioni materiali di far fronte alle ingiunzioni delle Intendenze.

« Senza considerare che la imminenza della emanazione della legge sui danni di guerra,

dovrà definitivamente sistemare la materia delle liquidazioni, eppertanto ogni provvedimento esecutivo in materia di acconti appare inopportuno.

« E per conoscere se non ritenga opportuno intervenire nei confronti della Intendenza di finanza di Roma, la quale, diversamente dal comportamento del maggior numero delle altre Intendenze, persiste nel predetto sistema dei cosiddetti ricupero con procedimenti di ingiunzione anche nei confronti di non abbienti, dimostrando anche in questi casi scarsa sensibilità sociale, seguendo anche in questo caso criteri incomprensibilmente restrittivi ed in contrasto con la stessa politica del Governo nella specifica materia. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2428)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro, per sapere se corrisponde a verità il fatto che, dopo essersi dichiarati d'accordo ad elevare il contributo dello Stato per il Parco nazionale del Gran Paradiso da lire 20.000.000 a lire 30.000.000 ed aver apprestato un disegno di legge in conseguenza, lo stesso disegno di legge, e quindi l'aumento di contributo, sono stati fermati senza alcun valido motivo; e se ritengano, comunque, dar corso immediato al suddetto disegno di legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2429)

« JACOMETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro di grazia e giustizia, per sapere se non ritenga offensiva e lesiva della giustizia e dell'onore dell'Esercito nazionale, la sentenza pronunciata dalla suprema Corte di cassazione con la quale l'ex generale della repubblica di Salò, Adamo Rossi, è stato assolto dal patente reato di collaborazionismo con il tedesco invasore e dai delitti di omicidio continuato.

« La sentenza di assoluzione siffatta è stata una cosciente violazione delle norme sancite dall'articolo 555 del Codice di procedura penale, in base alle quali la revisione del precedente verdetto di condanna dell'ex generale Rossi non avrebbe potuto essere accordata, poiché i casi di revisione sono espressamente limitati alle ipotesi in cui si accerti che il fatto non sussista o che l'imputato non abbia commesso, ovvero manchi del tutto la prova che il fatto sussista o che l'imputato l'abbia commesso.

« Per sapere altresì se l'onorevole ministro non ravvisi nella sentenza predetta una pe-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

tente legalizzazione del tradimento della Patria e la beffa più atroce verso i partigiani che combatterono nella guerra di liberazione nazionale onde affermare i principi di giustizia e di libertà consacrati nella Carta costituzionale repubblicana. (*Gl interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2430) « SACCENTI, BARDINI, CAPPONI BENTIVEGNA CARLA, BORELLINI GINA, ZAMPONI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti intenda disporre in favore della famiglia del contadino Michele Diana, da Agnone (Campobasso), il cui figlio Pasquale, di anni 11, il 26 agosto 1953, rimase ucciso dalla esplosione di un relitto bellico, esplosione avvenuta in zona che era stata, in quei giorni, soggetta ad operazioni del XVII reggimento di artiglieria, divisione « Acqui », e nel cui deprecato incidente furono altresì gravemente feriti, mentre attendevano al lavoro dei campi, i contadini Giuseppe Diana di Concezio, Serafini Pasquale fu Luigi e Gambatese Mercede fu Francesco. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2431) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione dovuta all'invalido di guerra Di Vincenzo Giuseppe fu Nicandro, da Macchia d'Isernia (Campobasso), cui è attribuito il numero di posizione 96241. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2432) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non stia per essere liquidata la pensione in favore della vedova di guerra Amicantonio Angela fu Domenico, da Agnone (Campobasso) la cui pratica è in posizione n. 565076. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2433) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga necessario aumentare il numero dei portalettere assegnati a Torre del Greco (Napoli), dove, per una popolazione di oltre 70.000 abitanti, vi sono soltanto sette portalettere, quanti cioè ne furono nominati nel 1920, quando la popolazione del comune raggiungeva soltanto le 30.000 unità.

« Per conoscere altresì, se non ritenga opportuno istituire un secondo servizio completo

di distribuzione giornaliera della corrispondenza. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(2434)

« MAZZA »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se non ritengano opportuno — al fine di una più equa ed al tempo stesso più proficua distribuzione degli incarichi professionali, nonché per dare possibilità di vita e di lavoro a tanti giovani medici disoccupati — disporre che gli enti mutualistici, i quali attualmente conferiscono gli incarichi sanitari in base ad un'unica graduatoria di merito (determinando così l'assurda situazione di vedere affidate finanche mansioni da terapisti a rinomati docenti universitari!) procedano invece alla formazione di graduatorie discriminate, in relazione alle varie forme dell'assistenza medica, sì da consentire anche ai giovani laureati in medicina di essere proficuamente utilizzati dagli enti medesimi attraverso compiti professionali differenziati. (*Gl interroganti chiedono la risposta scritta*).

(2435) « CACCURI, SPADAZZI, BERSANI, DE FALCO, PETRUCCI, ZANONI, VOLPE, BONTADE MARGHERITA, ANGELUCCI, LARUSSA, RAPELLI, LATANZA, BUFFONE, MURDACA, MASTINO GESUMINO, ROMANO ».

« La Camera,

considerata la situazione di grave disagio nella quale si trovano molti lavoratori italiani emigrati all'estero, situazione che riceve drammatica conferma dai noti dolorosi episodi del Brasile, dell'Australia, del Belgio e di altri paesi;

ritenuto che ciò debba imputarsi all'insoddisfacente funzionamento dei servizi governativi dell'emigrazione ed alla insufficienza delle misure protettive dei nostri emigranti contemplate dagli accordi di emigrazione attualmente in vigore;

invita il Governo:

a) a procedere alla unificazione dei servizi emigratori ora attribuiti a vari Ministeri ed Enti;

b) alla revisione dei trattati di emigrazione in vigore con l'impegno di inserire in essi clausole che assicurino una efficace e completa protezione dei nostri emigranti e dei loro diritti previdenziali, assicurativi, ecc., avvalendosi, a tale fine, del concorso delle organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 1953

c) al riordino ed all'aggiornamento delle leggi sull'emigrazione tenendo conto delle conquiste raggiunte dalla moderna legislazione sociale.

« Nel frattempo la Camera invita il Governo a provvedere con urgenza, a spese dello Stato, al rimpatrio degli emigranti che chiedono di rientrare in Italia e che, particolarmente in Brasile ed in Australia, sono obbligati a sostare per mancanza di mezzi in « rifugi » o « campi » in condizioni insopportabili, nonché a disporre immediati ed adeguati provvedimenti a favore di quei lavoratori che, ingaggiati quali coloni nel Sud America, hanno perduto, per mancato rispetto degli accordi, tutti i loro averi e si trovano ora senza casa e senza occupazione.

(5) « SANTI, BERTI, DI VITTORIO, LIZZADRI, FOA, MONTAGNANA, BELTRAME, BETTOLI, BETTIOL FRANCESCO GIORGIO, MARANGONE VITTORIO, SCHIRÒ, LUZZATTO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Per la mozione, sarà fissato in seguito il giorno della discussione.

La seduta termina alle 20.20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16

1. — *Svolgimento delle proposte di legge.*

CAPPA ed altri. Provvidenze a favore delle zone disastrose dall'alluvione del 19 settem-

bre 1953 nelle provincie di Genova e Piacenza. (266).

PIGNATELLI e SEMERARO GABRIELE: Norme per la costruzione del nuovo ospedale civile di Taranto (330).

2. — *Svolgimento di interpellanze.*

3. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati (152);

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto. (153). — *Relatore Colitto.*

4. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge.*

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di alcune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1952-53. (*Primo provvedimento*). (3 e 3-bis).

5. — *Discussione della proposta di legge:*

ROBERTI, LUCIFERO, DI BELLA, LATANZA. Modifica di termini stabiliti dalla legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente soppressione del Ministero dell'Africa italiana (*Urgenza*). (191). — *Relatore Agrimi.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI